Disegno di legge n. 5534-*bis*

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).
BOZZA
EMENDAMENTI
ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. I commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* del medesimo articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2010.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 4, è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2013, 1800 milioni di euro per l'anno 2014, 2050 milioni di euro per l'anno 2015, 2030 milioni di euro per l'anno 2016, 810 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019, 712 milioni di euro per l'anno 2020, 727 milioni di euro per l'anno 2021, 741 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2) *al comma 18, sostituire le parole:* 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento;

3) *al comma 19, sostituire le parole:* 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento;

4) *dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

5) *al comma 27, lettera* b), *sostituire le parole:* 0,45 per cento *con le parole:* 0,50 per cento.

6) *all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. 1. Paladini, Borghesi, Mura.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione e per il reinserimento lavorativo di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il quinquennio 2007-2011, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro e, d'intesa con le regioni e in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la promozione e il finanziamento di progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, per progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine le risorse che si rendessero disponibili al termine dell'esercizio finanziario 2009 a conclusione delle iniziative di cui al presente articolo programmate negli anni precedenti. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei relativi finanziamenti».

2. 2. Brandolini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*. - 1. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* i compensi corrisposti per le collaborazioni a progetto, di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».

2. 01. De Micheli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*. - 1. All'articolo 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

«a-*bis)* dieci anni per le contribuzioni di previdenza obbligatoria di pertinenza della gestione separata dell'INPS;».
2. 02. De Micheli.

ART. 3.

Al comma 1, elenco 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla riga: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *in corrispondenza della voce:* «Riduzioni» *sostituire gli importi per gli anni 2013, 2014 e 2015 con i seguenti:*

2013: 17.222;
2014: 14.831;
2015: 9.227;

b) alla riga: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *in corrispondenza della voce:* «di cui predeterminate per legge» *sostituire gli importi per gli anni 2013, 2014 e 2015 con i seguenti:*

2013: 16.719;
2014: 13.915;
2015: 8.324.

Conseguentemente:

a) al comma 7, sostituire le parole: è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 di euro annui a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* è ridotta di 31.278.000 euro per l'anno 2013, di 1.269.000 euro per l'anno 2014 e di 12.273.401 euro annui a decorrere dal 2015;

b) alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

2013:
CP: 1.278;
CS: 1.278.

2014:
CP: 1.269;
CS: 1.269.

2015:
CP: 1.251;

CS: 1.251.
3. 36. Lo Presti, Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentita l'Agenzia del Demanio, detta disposizioni per favorire l'acquisto della proprietà o la locazione da parte dei conduttori dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici o privatizzati, prevedendo modalità di vendita e di locazione di detti immobili che tengano conto delle condizioni di difficoltà economica delle famiglie a basso reddito, delle persone anziane e singole a basso reddito, in modo da consentire, in presenza dei necessari requisiti, riduzioni del prezzo di vendita finale e canone di affitto sostenibili.

3. 6. Di Biagio.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *e:* 950 milioni *con le seguenti:* 870 milioni *e:* 920 milioni.

3. 80. Bobba, Moffa, Cazzola, Damiano, Poli, Graziano, Garavini, Motta.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 20.

3. 65. Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dall'anno 2014 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg.».

3. 40. Ciccanti, Poli, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Delfino.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

3. 88. Garavini, Porta.

Sopprimere il comma 6.

3. 134. De Micheli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 *con le seguenti:* per l'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dall'anno 2015 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

3. 39. Ciccanti, Poli, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Delfino.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 *con le seguenti:* per l'anno 2014.

3. 135. De Micheli.

Al comma 6, sostituire le parole: complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo *con le seguenti:* sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2013. I risparmi derivanti da tale riduzione.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

3. 87. Garavini, Porta.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis.* Per la realizzazione di misure sperimentali finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento CE n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, le Regioni, previa apposita attività di programmazione dell'intervento con le province, di concerto con i comuni insistenti nel territorio di competenza, e promossa tramite i servizi per il lavoro, sono autorizzati ad emettere appositi *voucher* di inserimento.

7-*ter.* Possono avere acceso al *voucher* di cui al comma 7-*bis* esclusivamente gli inoccupati e i disoccupati così come individuati ai sensi del Regolamento CE n.80012008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che abbiano effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa ed abbiano sottoscritto il patto di servizio e definito un piano di azione individuale tramite il centro per l'impiego di riferimento, ai sensi della legislazione vigente, rilasciati dai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni.

7-*quater.* In ragione di quanto indicato dal patto di servizio, gli inoccupati e i disoccupati, di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, ottenuto il *voucher*, possono recarsi presso le agenzie di intermediazione accreditate o autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 276 del 2003 e successive modificazioni.

7-*quinquies.* Nel caso di esito positivo dell'intermediazione del soggetto titolare di *voucher*, al termine del periodo di prova previsto dal CNL applicato dall'azienda che ha assunto il lavoratore, l'agenzia di intermediazione che ha determinato l'incontro tra domanda ed offerta procede all'incasso del valore del *voucher*, calcolato in misura percentuale sugli oneri fiscali già percepiti dallo Stato rispetto al lavoratore inserito. Il pagamento della prestazione all'agenzia avviene direttamente da parte dello Stato senza alcun trasferimento economico alle Regioni.

7-*sexies.* Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, definisce con specifico decreto l'ammontare del voucher percepibile dall'agenzia di intermediazione, che viene distinto in ragione dei seguenti criteri: *a)* durata del rapporto di lavoro *b)* deficit di opportunità e svantaggio della categoria di appartenenza del disoccupato. Le Regioni, con proprio

provvedimento, possono stabilire incrementi ed integrazioni ai benefici di cui al presente comma.

7-*septies.* Il beneficio di cui ai commi 7-*quinquies* e 7-*sexies* è rivolto altresì ai disoccupati titolari del trattamento di ASpI ed ai lavoratori collocati in via transitoria in mobilità e sottoposti ai programmi di reimpiego, ai sensi della legge 92 del 2012.

7-*opties.* Ai fini del presente dispositivo è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2013. Ai fini della copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede con le entrate fiscali generate dalla nuova occupazione prodotta dal presente dispositivo nonché mediante i risparmi nell'erogazione di sussidi alla disoccupazione prodotti dall'inserimento lavorativo di persone attualmente beneficiarie, che vengono ricollocate al lavoro.

7-*novies.* Con apposito decreto il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede al riparto delle risorse per voucher disponibili tra le regioni, definendo i criteri di priorità in considerazione del tasso di disoccupazione regione ed adottando altresì contestuali criteri di premialità per i territori che utilizzino maggiormente il *voucher* di intermediazione.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2013.

3. 130. Santagata.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis.* Per la realizzazione di misure sperimentali finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, le Regioni, previa apposita attività di programmazione dell'intervento con le province, di concerto con i comuni insistenti nel territorio di competenza, e promossa tramite i servizi per il lavoro, sono autorizzati ad emettere appositi *voucher* di inserimento.

7-*ter.* Possono avere acceso al *voucher* di cui al comma 7-*bis* esclusivamente gli inoccupati e i disoccupati così come individuati ai sensi del Regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che abbiano effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa ed abbiano sottoscritto il patto di servizio e definito un piano di azione individuale tramite il centro per l'impiego di riferimento, ai sensi della legislazione vigente, rilasciati dai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni.

7-*quater.* In ragione di quanto indicato dal patto di servizio, gli inoccupati e i disoccupati, di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, ottenuto il *voucher*, possono recarsi presso le agenzie di intermediazione accreditate o autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 276 del 2003 e successive modificazioni.

7-*quinquies.* Nel caso di esito positivo dell'intermediazione del soggetto titolare di *voucher*, al termine del periodo di prova previsto dal CCNL applicato dall'azienda che ha assunto il lavoratore, l'agenzia di intermediazione che ha determinato l'incontro tra domanda ed offerta procede all'incasso del valore del *voucher*, calcolato in misura percentuale sugli oneri fiscali già percepiti dallo Stato rispetto al lavoratore inserito. Il pagamento della prestazione all'agenzia avviene direttamente da parte dello Stato senza alcun trasferimento economico alle Regioni.

7-*sexies.* Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce con specifico decreto l'ammontare del *voucher* percepibile dall'agenzia di intermediazione, che viene distinto in ragione dei seguenti criteri: *a)* durata del rapporto di lavoro *b)* deficit di opportunità e svantaggio della categoria di appartenenza del disoccupato. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono stabilire incrementi ed integrazioni ai benefici di cui al presente comma.

7-*septies.* Il beneficio di cui ai commi 7-*quinquies* e 7-*sexies* è rivolto altresì ai disoccupati titolari del trattamento di ASpI ed ai lavoratori collocati in via transitoria in mobilità e sottoposti ai programmi di reimpiego, ai sensi della Legge 92 del 2012.

7-*octies.* Ai fini del presente dispositivo è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2013. Ai fini della copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede con le entrate fiscali generate dalla nuova occupazione prodotta dal presente dispositivo nonché mediante i risparmi nell'erogazione di sussidi alla disoccupazione prodotti dall'inserimento lavorativo di persone attualmente beneficiarie, che vengono ricollocate al lavoro.

7-*novies.* Con apposito decreto il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro e politiche sociali, provvede al riparto delle risorse per *voucher* disponibili tra le regioni, definendo i criteri di priorità in considerazione del tasso di disoccupazione regione ed adottando altresì contestuali criteri di premialità per i territori che utilizzino maggiormente il *voucher* di intermediazione.

3. 131. De Micheli.

Al comma 8, sostituire le parole: da 9 a 20 *con le seguenti:* da 9 a 20-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il tentativo di mediazione disciplinato dal presente decreto, ovvero quello previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, dunque, deve essere esperito prima di esercitare la relativa azione in sede giudiziaria, in presenza di controversie in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

3. 57. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 9,

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

*** 3. 96.** Capano.

Sopprimere il comma 9,

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
*** 3. 97.** Iannuzzi, Baretta.

Sopprimere il comma 9.
3. 118. II Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* Dal decreto di cui al comma 11, lettera *a),* capoverso comma 2, devono derivare risparmi di spesa pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis.* A decorrere dal conseguimento dei risparmi ascritti al decreto di cui al comma 11-*bis,* un importo non inferiore a 10 milioni annui è destinato ad incrementare l'utilizzo del lavoro penitenziario.
3. 108. Toccafondi, Lupi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* I lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari sono stabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013 presso gli stessi uffici previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 99. Carella, Gasbarra, Meta, Morassut, Pompili.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* Al comma 7, articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «il personale operante nel Ministero della giustizia nelle sue articolazioni e il personale di magistratura».
3. 100. Ferranti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* I lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari sono assunti a tempo determinato attraverso i centri per l'impiego e ai sensi delle norme vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutto l'anno 2013, previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31 dicembre 2012. Alla copertura degli oneri si può provvedere mediante assegnazioni provenienti dal FUG - Fondo unico giustizia.
3. 101. Ferranti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7, per quanto concerne i Tribunali di Chiavari, Bassano, Pinerolo, Lucera, Rossano, acquistano efficacia decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
3. 102. Orlando, Rossomando.

Al comma 17, lettera a), *sopprimere il numero 1).*
*** 3. 98.** Iannuzzi, Berretta.

Al comma 17, lettera a), *sopprimere il numero 1).*
*** 3. 119.** II Commissione.

Al comma 17, lettera a), *sopprimere il numero 1).*
*** 3. 95.** Capano.

Al comma 17, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettere a decreto legislativo 104/2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c)*, allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».
3. 103. Berretta, Iannuzzi.

Al comma 17, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 1.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 5.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 2.000 mentre per quelle di valore superiore a 5.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 22. Zeller, Brugger.

Al comma 17, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650

quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c)*, allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 54. Gibiino.

Al comma 17, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c)*, allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
*** 3. 55.** Gibiino.

Al comma 17, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c)*, allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
*** 3. 17.** Samperi.

Al comma 17, lettera a), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove e comportano l'aumento del valore delle controversie.
3. 23. Zeller, Brugger.

Al comma 17, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis.*

(Lotta all'evasione fiscale).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

b) al comma 5, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

c) al comma 8, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

d) al comma 12, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

e) al comma 13, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti dl cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio dl arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi dl pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 dei decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nei quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza del beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte del soggetti passivi.

7. Entro il mese dl febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al dl fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati al sensi dei comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività dl programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

3. 35. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 17, lettera c), *capoverso comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

*** 3. 94.** Capano.

Al comma 17, lettera c), *capoverso comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

*** 3. 120.** II Commissione.

Al comma 17, lettera d), *capoverso comma 11*-bis, *sopprimere il secondo periodo.*

**** 3. 121.** II Commissione.

Al comma 17, lettera d), *capoverso comma 11*-bis, *sopprimere il secondo periodo.*

**** 3. 93.** Capano.

Al comma 17, sopprimere la lettera f).

*** 3. 122.** II Commissione.

Al comma 17, sopprimere la lettera f).

*** 3. 92.** Capano.

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,2 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 21. Zeller, Brugger.

Al comma 19, dopo le parole: per essere riassegnato, *aggiungere le seguenti:* quanto ad euro 200.000 per l'anno 2012 e di 400.00 per l'anno 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, per la restante parte,.
3. 106. Gelmini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis.* Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione del settantesimo della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, un fondo con previsione di spesa triennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 145. Villecco Calipari, Ghizzoni, Motta.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis.* Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sono erogati contributi straordinari alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93, pari a 1 milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 144. Villecco Calipari, Ghizzoni, Motta.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, dell'articolo 5, è sostituito dal seguente:

«*1.* Chi intende esercitare in tutti i gradi di giudizio un'azione relativa a una controversia vertente su diritti disponibili è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 11 giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, decreto legislativo n. 28 del 2010. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono in vigore per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*5.* Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui al comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dal comma 1, non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio».
3. 43. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

1-*ter*. Fino alla riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, alla scadenza del terzo mandato o che sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2012, può essere confermato per ulteriori due mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.».
3. 44. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 11 la parola: «affida» è sostituita dalle seguenti: «può affidare».
3. 104. Saglia, Gioacchino Alfano.

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risparmi derivanti dalla suddetta riduzione di spesa, sono destinati a sostenere i costi delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero ivi comprese le spese di pubblicità.
3. 86. Garavini, Bucchino, Farina, Fedi, Porta.

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risparmi derivanti dalla suddetta riduzione di spesa, sono destinati ai contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia, nonché ai contributi per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione fra università italiane e straniere.
3. 85. Garavini, Bucchino, Farina, Fedi, Porta.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-*bis*. All'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «entro il limite massimo di 624 unità» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo di 890 unità».

24-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-*bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 24-*quater*.

24-*quater*. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si procede alla revisione degli importi corrisposti a titolo di «indennità di servizio all'estero - componente netta» al fine di determinare, a decorrere dall'anno 2013, una minore spesa pari al 4 per cento di quella sostenuta per il medesimo titolo per l'anno 2011.
3. 138. Ghizzoni, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Giulietti, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Enzo Carra, Carlucci, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Nannicini, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-*novies*, dei decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 890 unità.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 198 milioni di euro per l'anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
*** 3. 123.** VII Commissione.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 890 unità.

Conseguentemente all'articolo 7 comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 498 milioni di

euro per l'anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
***3. 47.** Ceroni.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente all'articolo 7 comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013 *con le seguenti:* 494.078.742 milioni di euro per l'anno 2013.
3. 117. Borghesi, Mura, Cimadoro.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 12, sostituire le parole: 159 milioni *con le seguenti:* 153.078.742 milioni.
3. 60. Torazzi, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 20, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 104.078.742 milioni.
3. 64. D'Amico, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.921.258 milioni di euro a decorrere dell'anno 2013.
3. 53. Raisi.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 5.921,258
CS: - 5.921,258

2014:
CP: - 5.921,258
CS: - 5.921,258

2015:
CP: - 5.921,258

CS: - 5.921,258

3. 52. Raisi.

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

27-*bis*. Ai fini della razionalizzazione delle procedure amministrative e del contenimento dei costi a decorrere dal 1° luglio 2013 al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

«Art. 199.
(Trasporto bagagli, mobili e masserizie).

Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive sopportate per il trasporto o l'acquisto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale una integrazione delle indennità di cui agli articoli 175 e 176 del presente decreto. Tale integrazione è stabilita in una percentuale compresa fra il 50 e il 100 per cento a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione. La parametrazione è determinata con un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro e non oltre il 30 aprile 2013, che può prevedere anche criteri correttivi legati al differente livello delle indennità di base. La parametrazione potrà essere periodicamente adeguata con successivo decreto da emanarsi con le medesime modalità.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento dell'integrazione di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche ovvero da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, per le quali l'integrazione di cui al comma primo può essere corrisposta in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita sulla base del solo criterio della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione.».

b) l'articolo 200 è abrogato;

c) all'articolo 201 sono soppresse le seguenti parole: «nonché per i trasporti di cui all'articolo 199»;

d) all'articolo 202, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti».

27-*ter*. Ai fini della razionalizzazione delle procedure amministrative e del contenimento dei costi a decorrere dal 1° luglio 2013 al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 665, comma 6, sono soppresse le seguenti parole: «per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede».

b) L'articolo 666 è sostituito dal seguente:

«Art. 666.
(Trasporto degli effetti).

Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 665, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive sopportate per il trasporto o l'acquisto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, viene corrisposta al personale trasferito presso le istituzioni scolastiche all'estero una integrazione dell'indennità di cui all'articolo 661 del presente decreto. Tale integrazione è stabilita in una percentuale compresa fra il 50 e il 100 per cento a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione. La parametrazione è determinata con un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro e non oltre il 30 aprile 2013, che può prevedere anche criteri correttivi legati al differente livello delle indennità di base. La parametrazione potrà essere periodicamente adeguata con successivo decreto da emanarsi con le medesime modalità.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento dell'integrazione maggiorazione di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche ovvero da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, per le quali l'integrazione di cui al comma primo può essere corrisposta in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita sulla base del solo criterio della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione.».

c) l'articolo 667 è abrogato.

3. 38. Pianetta, Tempestini.

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

27-*bis*. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 è ridotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, del 10 per cento in misura permanente.

27-*ter*. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 27-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

f) la restante quota, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.
3. 89. Narducci, Fedi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. Il Ministero degli affari esteri predispone un piano di riassetto del personale impiegato nelle rete diplomatica consolare, culturale o di altre destinazioni, in modo tale che, entro l'anno 2018, il personale di ruolo inviato all'estero dal Ministero sia non superiore ad un terzo del totale e il restante sia assunto in loco, con i medesimi requisiti di professionalità e competenza richiesti al personale di ruolo. Nell'ambito di tale piano di riassetto è ridefinito il quadro amministrativo necessario sia per il personale di ruolo sia per il personale a contratto assunto in loco. 1 risparmi prodotti da tale riassetto sono destinati:

a) 20 per cento allo sviluppo dei servizi consolari decentrati, per gli italiani all'estero e le imprese italiane che operano all'estero;

b) 20 per cento al miglioramento della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) 20 per cento alle politiche di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

d) 40 per cento al bilancio dello Stato per la riduzione del debito di Stato.
3. 90. Narducci, Fedi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. Ai fini di incentivare gli investimenti su immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero in occasione dell'Expo 2015, i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'apposito registro AIRE godono di un esenzione IVA da accordarsi ai pagamenti effettuati per le opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica della casa posseduta in Italia per le annualità 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 82. Narducci, Fedi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. Le associazioni che operano in favore dell'emigrazione e che editano un giornale destinato ai propri soci, residenti all'estero, possono effettuare l'invio di più copie ad un unico indirizzo pagando l'equivalente di una sola spedizione. La differenza tra il costo sostenuto per l'invio unico e quello che sarebbe dovuto per le spedizioni singole dei giornali è rimborsato alle Poste Italiane dal Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 83. Narducci, Fedi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. L'aliquota Iva per l'editoria *online* di libri in formato elettronico, i cosiddetti *«e-books»*, che riguardano le tematiche dell'emigrazione italiana nel mondo è equiparata a quella speciale ridotta in vigore per la carta stampata pari al 4 per cento.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 84. Narducci, Fedi.

Al comma 29, sostituire le parole: ai commi da 30 a 48 *con le seguenti:* ai commi 30, 31, 37 e 38.

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 42, 43, 45.

b) sostituire il comma 75 con il seguente: 75. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «a decorrere dall'anno successivo» fino alla fine del periodo sono soppresse.

c) sopprimere il comma 76;

d) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascun degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 400 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 663,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

e) all'articolo 8, comma 21 sostituire le parole: 900 *con le seguenti:* 817.
3. 139. Ghizzoni, Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Giulietti, Fioroni, Gelmini, Albini, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Calvisi, Enzo Carra, Carlucci, Ceroni, Ciccioli, Colucci, Crimi, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Giro, Lainati, Levi, Lolli, Lunardi, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nannicini, Palmieri, Pes, Pizzolante, Rampelli, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa, Tocci, Verducci.

Sostituire il comma 29 con il seguente:

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 37 e 38, e la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte corrente, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa.

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 42, 43, 45;

b) sostituire il comma 75 con il seguente: 75. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto legge n. 12 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 le parole da: «decorrere dall'anno successivo» fino alla fine del periodo sono soppresse;

d) *sopprimere il comma 76.*

3. 137. Ghizzoni, Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Giulietti, Fioroni, Gelmini, Bachelet, Barbieri, Carlucci, Enzo Carra, Ceroni, Ciccioli, Crimi, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Giro, Lainati, Levi, Lolli, Mazzarella, Murgia, Palmieri, Pes, Pizzolante, Rampelli, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa, Tocci, Verducci.

Al comma 30, sostituire la parola: direttori *con la seguente:* direttore.

*** 3. 140.** Ghizzoni.

Al comma 30, sostituire la parola: direttori *con la seguente:* direttore.

*** 3. 124.** VII Commissione.

Al comma 37, sostituire le parole: il comma 15 è abrogato *con le seguenti:* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole da: «ovvero di personale» fino a «intenda rinunciare» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di personale in servizio»;

b) il comma 15 è abrogato.

3. 107. Gelmini.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. I concorsi già espletati, banditi e da bandire per il personale docente della scuola si intendono esclusivamente indetti per le classi concorsuali in cui le graduatorie provinciali divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultino esaurite.

3. 143. De Pasquale.

Al comma 38, dopo le parole: decreto interministeriale *aggiungere le seguenti:* 12 marzo 2012.

3. 71. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. Ai fini della continuità didattica e il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche associate in rete possono costituire l'organico funzionale di rete, avvalendosi, in via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014 delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

41-*ter*. Nei limiti dei parametri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione , università e ricerca, le istituzioni scolastiche associate in rete potranno deliberare a decorrere dall'anno di riferimento la tipologia, le caratteristiche funzionali dell'organico, il numero dei posti in coerenza con il piano dell'offerta formativa e gli indirizzi generali di gestione delle singole istituzioni associate in rete.

41-*quater*. L'organico funzionale, di cui ai commi 40 e 41-*bis* è soggetto a certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Ministero competente. In ogni caso, la procedura di

certificazione deve concludersi entro trenta giorni dalla deliberazione delle istituzioni scolastiche associate in rete.

41-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla definizione degli oneri e dei criteri per la ripartizione delle somme da ripartire tra le istituzioni scolastiche associate in rete.

41-*sexies*. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

41-*septies*. I commi 75 e 76 della presente legge sono soppressi.

Conseguentemente:

All'articolo 12:

a) al comma 18, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione» *con le seguenti*: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»*;*

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto;

all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a milioni di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

3. 72. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere i commi 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Conseguentemente:

a) al comma 75, primo periodo, sopprimere le parole da: conseguentemente alle economie di spesa *fino a:* legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) al comma 75, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , nonché le economie di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 75-*bis*;

c) al comma 75, secondo periodo, sostituire le parole: di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* di euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2014 *e sopprimere le parole da:* riferiti rispettivamente *fino alla fine del periodo;*

d) dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

75-*bis*. Le attività indette per l'espletamento della procedura concorsuale per l'indizione del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, il cui bando, è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie concorsi, n. 75, ai sensi del decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono sospese; le economie di spesa derivanti dal mancato espletamento del succitato concorso confluiscono nel "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui al precedente comma.

c) sopprimere il comma 76;

f) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dal 2016, *con le seguenti:* 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 750 milioni di euro a decorrere dal 2016.

g) all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
3. 109. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Sopprimere i commi 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Conseguentemente:

a) al comma 75, primo periodo, sopprimere le parole da: conseguentemente alle economie di spesa, *fino a:* legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) al comma 75, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le economie di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 75-*bis*;

c) al comma 75, secondo periodo, sostituire le parole: di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2014 *e sopprimere le parole da:* riferiti rispettivamente *fino alla fine del periodo;*

d) dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

75-*bis*. Le attività indette per l'espletamento della procedura concorsuale per l'indizione del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, il cui bando, è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie concorsi, n. 75, ai sensi del decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono sospese; le economie di spesa derivanti dal mancato espletamento del succitato concorso confluiscono nel Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui al precedente comma.

e) sopprimere il comma 76;

f) all'articolo 12, dopo il comma 2 dell'articolo 12 aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2014, la lettera *e)* con le seguenti:

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

g) oltre 150.000 euro, 49 per cento.
3. 110. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Sopprimere i commi 42, 43, 45 e 76.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 75 con il seguente: «75. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 sono soppresse le parole: "a decorrere dall'anno successivo" fino alla fine del periodo»;

b) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 317,1 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*** 3. 125.** VII Commissione.

Sopprimere i commi 42, 43, 45 e 76.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 75 con il seguente: «75. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono soppresse le parole: "a decorrere dall'anno successivo" fino alla fine del periodo»;

b) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 317,1 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*** 3. 45.** Ceroni.

Sopprimere i commi 42, 43, 44 e 45.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 10. Cambursano.

Sopprimere i commi 42 e 43.
3. 9. Di Biagio, Granata, Barbaro, Muro.

Sopprimere il comma 42.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 239 milioni di euro per l'anno 2013 e a 715 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
3. 91. Mario Pepe (PD).

Sopprimere il comma 42.

Conseguentemente, al comma 45, sostituire la parola: 42 *con la seguente:* 43.
3. 14. Picierno.

Sopprimere il comma 42.
*** 3. 67.** Scilipoti.

Sopprimere il comma 42.
*** 3. 12.** Catanoso, Marsilio.

Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per provvedere al miglioramento e al potenziamento dell'offerta affermativa, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, permane, volontariamente, sui propri posti di servizio, mantenendo l'attuale ruolo.
3. 151. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis.* Il divieto disposto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli Enti Locali la cui spesa del personale, comprensiva di quella sostenuta anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzione volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, non si applica alle sole spese sostenute per le supplenze nelle scuole dell'infanzia paritaria gestite direttamente dagli Enti Locali.
3. 3. Gianni.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis.* Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2012/2013, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.
3. 149. Antonino Russo.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis.* Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli armi 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. *con le seguenti:* 420 milioni di euro per l'anno 2013, di 830 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. 148. Antonino Russo.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 43 e 44 si applicano anche al personale docente, educatore e collaboratore dei servizi educativi e scolastici gestiti dagli enti locali.
3. 25. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 45.
3. 58. Scilipoti.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente: 45-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 45 si applicano a partire dall'anno scolastico 2014/2015 per quelle unità i cui decreti direttoriali, emanati a seguito della CM 54/2012, sono assegnati in supporto all'Autonomia Scolastica fino all'anno scolastico 2013/2014.
3. 8. Di Biagio, Granata, Barbaro, Muro.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: «Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti docenti soprannumerari; su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 480 milioni di euro per l'anno 2013, di 884 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
3. 132. De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 480 milioni di euro per l'anno 2013, di 884 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
3. 133. De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l 'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 440 milioni di

euro per l'anno 2013 di 840 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
3. 142. De Pasquale, Mariani.

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, *con le seguenti:* 490 milioni di euro per l'anno 2013, di 390 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015.
*** 3. 126.** VII Commissione.

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, *con le seguenti:* 490 milioni di euro per l'anno 2013, di 390 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015.
*** 3. 141.** Ghizzoni, Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Giulietti, Fioroni, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Enzo Carra, Carlucci, Ceroni, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Palmieri, Pes, Pizzolante, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, *con le seguenti:* 490 milioni di euro per l'anno 2013, di 390 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015.
*** 3. 48.** Ceroni.

Al comma 46, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 56. Gibiino.

Al comma 46, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 1.650.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, previsto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, iscritto nell'ambito «Fondo speciale» di parte corrente (tabella A), in corrispondenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativi al medesimo Ministero.
3. 19. Corsaro.

Al comma 46, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

3. 41. Carlucci, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Il comma 13 dell'articolo 14, del decreto4egge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1° settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.

13-*bis*. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 420 milioni di euro per l'anno 2013, di 830 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 3. 136.** Ghizzoni, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Giulietti, Frassinetti, Enzo Carra, Carlucci, Bachelet, Barbaro, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Duilio, Levi, Lolli, Mazzarella, Nannicini, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Verducci, Melis.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Il comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1° settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.

13-*bis*. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 420 milioni di euro per l'anno 2013, di 830 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 3. 127.** VII Commissione.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-*bis*. Il comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1° settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e

delle competenze acquisite.

13-*bis*. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 420 milioni di euro per l'anno 2013, di 830 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 3. 69.** Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-*bis.* Il comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«*13.* Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1° settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.

13-*bis.* Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa.».

3. 46. Ceroni.

Al comma 47, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I ricercatori e i professori associati in servizio presso un ateneo italiano che, in una procedura di valutazione comparativa per professore universitario di prima e di seconda fascia conclusa precedentemente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel giudizio finale di idoneità espresso nel verbale conclusivo successivamente alla formulazione dei giudizi collegiali complessivi, ancorché non dichiarati idonei, abbiano tuttavia ottenuto una particolare menzione da parte della Commissione giudicatrice per aver dimostrato sicure qualità di studioso, acquisiscono a tutti gli effetti di legge, senza necessità di ulteriore attività amministrativa l'abilitazione all'esercizio di funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare a cui la procedura si riferisce, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e possono essere chiamati da un qualunque ateneo italiano su chiamata diretta del dipartimento o della facoltà a cui afferiranno in deroga alle procedure di cui all'articolo 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Gli atenei nei quali è disposta la chiamata usufruiscono di tali deroghe anche per le chiamate successive nell'anno a decorrere dalla presa di servizio degli abilitati ai sensi del comma precedente. Gli atenei nei quali gli abilitati ai sensi del comma precedente prestano servizio non possono effettuare chiamate ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prima che sia deliberata la chiamata degli stessi ai sensi del comma precedente.

3. 15. Porfidia.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis.* Al fine di eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati al corso concorso ordinario per titoli ed esami a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, per come rinnovato nella Regione Sicilia dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, e al fine di dirimere il contenzioso ancora in atto finalizzato all'annullamento del suddetto concorso nella stessa regione, i candidati in possesso dei requisiti di accesso che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza nella Regione Sicilia per l'a.s. 2012/2013, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 21 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 marzo 2012, possono a domanda partecipare direttamente, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n.202 202/2010, al corso di formazione previsto dall'articolo 6 della suddetta legge.

48-*ter.* In seguito al proficuo completamento della procedura di formazione di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che per tali soggetti si intende avvenuto a seguito di superamento di un colloquio finale, con esito positivo, ad essi spetta la precedenza nel posizionamento nelle graduatorie di cui all'articolo 7 della legge su citata, rispetto a coloro i quali risulteranno idonei dalla procedura di cui all'articolo 5 della suddetta legge.

48-*quater*. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202 le parole: «non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a tre mesi».

48-*quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 48-*bis*, 48-*ter* e 48-*quater* non comportano l'assunzione di nuovi oneri da parte della finanza pubblica.

3. 114. Zazzera.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-*bis.* I docenti incaricati della presidenza per l'a.s. 2012/2013, che abbiano svolto tale funzione per almeno un triennio, sono ammessi ad un periodo di formazione trimestrale, previo superamento, con esito positivo, di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.

48-*ter.* Al fine di garantire la continuità del servizio prestato, in seguito al positivo superamento della procedura di cui al comma 1, l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è disposta prioritariamente sulle sedi ove tali soggetti svolgono, nel corrente anno scolastico, l'incarico di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

48-*quater*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

48-*quinquies.* All'attuazione della presente procedura si provvede mediante l'utilizzo di risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In subordine, alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2013/2014, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

3. 113. Zazzera.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis.* Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, per il triennio 2013-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme

restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma , che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma, provvedono al reclutamento, per il triennio 2013-2015, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2013-2014, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2015, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai princìpi di cui al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del presente comma dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.

3. 81. Damiano, Bellanova, Boccuzzi, Bobba, Berretta, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis.* Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere maggiormente incisivi ed equi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sul contenimento e sulla razionalizzazione dei costi attinenti il pubblico impiego, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, limitatamente al triennio 2013-2015, le graduatorie vigenti dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici, relativamente ai profili professionali richiesti, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ovvero, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici, all'assunzione di figure professionali ad esse equipollenti, avvalendosi ai fini del presente comma anche della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Durante il triennio 2013-2015, la mobilità prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inderogabilmente limitata alle sole figure professionali che risultano in esubero presso le amministrazioni cedenti.

3. 18. Cazzola, Fabbri, Antonino Foti, Santori, Vignali.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis.* Dall'anno scolastico 2013/2014 la graduatoria provinciale permanente ATA di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in una graduatoria provinciale ad esaurimento, con la possibilità di aggiornamento triennale e inserimento a pettine in altra provincia o regione, diversa da quella di immissione in ruolo del candidato.

3. 147. Siragusa.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Per le supplenze temporanee, al personale A.T.A inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2 del DM 12 ottobre, 2011, n. 92.

3. 146. Siragusa.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13*. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, permane giuridicamente docente, come previsto dal CCNL 2008 per il personale docente inidoneo con le mansioni attualmente svolte, nella stessa scuola, tenuto conto delle competenze professionali, e mantiene immutato il trattamento stipendiale. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione

medica operante presso le aziende sanitarie locali, è utilizzato permanendo nei ruoli del personale docente con le mansioni attualmente svolte, sui posti attualmente ricoperti, tenuto conto delle competenze professionali nella stessa scuola di appartenenza o nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 150. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia , dopo due anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».
3. 62. De Girolamo.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-*bis*. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

3. 112. Zazzera, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 50.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.
****3. 128.** L'VIII Commissione.

Sopprimere il comma 50.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.

3. 5. Di Biagio.

Sopprimere il comma 50.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.
***3. 129.** L'VIII Commissione.

Sopprimere il comma 50.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.
***3. 78.** Morassut, Carella, Meta, Gasbarra, Pompili.

Sopprimere il comma 50.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.
***3. 4.** Di Biagio.

Sopprimere il comma 50.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
***3. 42.** Dionisi, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 52, sostituire le parole: euro 45.000.000 *con le seguenti:* euro 50.000.000.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 295 milioni di euro *con le seguenti:* 270 milioni di euro;

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 85 milioni di euro per l'anno 2014 e di 515 milioni di euro per l'anno 2015;

c) all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al fine di promuovere l'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento *sono inserite le seguenti:* «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti di servizio Energia, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punti *a)* e *b)*». L'agevolazione di cui al precedente periodo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è quantificato in euro 45.500.000 per l'anno 2013, in euro 45.500.000 per l'anno 2014 e in euro 45.500.000 per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*** 3. 49.** Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 52, sostituire le parole: euro 45.000.000 *con le seguenti:* euro 50.000.000.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 295 milioni di euro *con le seguenti:* 270 milioni di euro;

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 85 milioni di euro per l'anno 2014 e di 515 milioni di euro per l'anno 2015;

c) all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al fine di promuovere l'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento» sono inserite le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti di servizio Energia, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punti *a)* e *b)*». L'agevolazione di cui al precedente periodo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è quantificato in euro 45.500.000 per l'anno 2013, in euro 45.500.000 per l'anno 2014 e in euro 45.500.000 per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*** 3. 152.** Ceroni.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.

56-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del precedente comma, valutati annualmente in euro 356.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.

3. 26. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici.

56-*ter*. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in attuazione del precedente comma, sono versati al bilancio dello Stato.

3. 27. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 1621. - *(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari). - 1.* Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.».

56-*ter*. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

56-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione dei commi precedenti, non inferiori a euro 8.631.618, sono versati al bilancio dello Stato.

3. 28. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati.

56-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del precedente comma, valutati annualmente in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato.

3. 29. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.

56-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del precedente comma, valutati annualmente in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato.

3. 30. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono obbligati a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

56-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del precedente comma, valutati in euro 5 milioni, sono versati al bilancio dello Stato.

3. 31. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.

56-*ter*. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del precedente comma, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato.

3. 32. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.».

56-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del precedente comma sono versati al bilancio dello Stato.

3. 33. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

56-*bis*. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole: «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».

56-*ter*. All'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 le parole: «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».

3. 34. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 57.

3. 77. Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-*bis*. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

***3. 13.** Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-*bis*. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

***3. 20.** Baccini.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi da 2 a 6 sono sostituiti dal seguente:

«*2.* Per effetto ella detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 454 del 1999 e le competenze acquisite dall'INRAN nel settore delle sementi elette. Le risorse umane, strumentali e finanziarie del medesimo INRAN sono trasferite al CRA.».

3. 11. Catanoso, Marsilio.

Sopprimere il comma 60.

3. 75. Negro, Rainieri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 27, lettera b), *sostituire le parole:* 0,45 per cento *con le seguenti:* 0,46 per cento.

3. 116. Di Giuseppe, Messina, Rota.

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le donazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

3. 115. Di Giuseppe, Messina, Rota.

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È autorizzata la spesa di 285 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e di 295 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse del Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

3. 74. Callegari, Fabi, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo Speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotte di 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. 73. Callegari, Fabi, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,69 milioni di euro per l'anno 2013 e per 6,69 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

***3. 37.** Garofalo, Germanà.

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,69 milioni di euro per l'anno 2013 e per 6,69 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

***3. 24.** Nastri.

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,69 milioni di euro per l'anno 2013 e per 6,69 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
*** 3. 1.** Faenzi, Beccalossi.

Al comma 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 63,2 per cento*con le seguenti:* 43,2 per cento;

b) sostituire le parole: 57,5 per cento *con le seguenti:* 37,5 per cento;

c) sostituire le parole: 50,3 per cento *con le seguenti:* 30,3 per cento;

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

61-*bis.* All'onere derivante dal comma 61 si provvede mediante modifica del contributo relativo al finanziamento di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. A tal fine all'articolo 2 comma 1284-*ter,* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 centesimi»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia».
3. 2. Faenzi, Beccalossi.

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

61-*bis.* Le concessioni di beni del demanio marittimo ovvero di zone del mare territoriale aventi ad oggetto l'esercizio di attività di acquacoltura molluschicoltura o mitilicoltura ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, sono prorogate fino a tale data.
3. 79. Brandolini, Agostini.

Sopprimere il comma 62.

Conseguentemente:

a) l'articolo 8:

1) al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni di euro *con le seguenti:* 265 milioni;

2) al comma 2, lettera e) *sostituire le parole: 58.000.000 con le seguenti: euro 28.000.000;*

3) dopo il comma 23, aggiungere il seguente: 24. all'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «19,738» sono sostituite dalle seguenti «149,738».

3. 70. Negro, Rainieri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 62.

3. 76. Negro, Rainieri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

62-*bis*. Al fine di assicurare la continuità operativa per le aziende operanti in materia di ristorazione e cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 17, entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2013.

3. 7. Di Biagio.

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-*bis*. Le dotazioni del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 30 milioni annui:

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. 105. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 75 con i seguenti:

75. È stabilito un piano di incremento degli organici, al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo procedere alla graduale stabilizzazione del personale attualmente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge n. 296/2006 articolo 1 comma 605 lettera *c)*, attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti a tempo determinato. Tale piano triennale è definito, per gli anni scolastici 2013-2015, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati inconseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

75-*bis*. Le attività indette per l'espletamento della procedura concorsuale per l'indizione del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, il cui bando, è pubblicato in *Gazzetta*

Ufficiale, serie concorsi, n. 75, ai sensi del Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono sospese; le economie di spesa derivanti dal mancato espletamento del succitato concorso sono utilizzate per l'incremento di organico di cui al precedente comma.

75-*ter*. Con decorrenza dall'a.s. 2012/13 la graduatoria provinciale permanente ATA di cui all'articolo 554 del decreto-legge 297 del 1994, è trasformata in una graduatoria provinciale ad esaurimento analogamente al personale docente ed educativo inserito a pieno titolo nell'a.s. 2012/13 di cui al decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011 in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

39. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

40. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

41. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

3. 111. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 75 con il seguente:

75. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 sono soppresse le parole: «a decorrere dall'anno successivo» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 317,1 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. 68. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

77. 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«6-*bis)* A decorrere dalla data di cessazione dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti, le risorse di cui al comma 6 restano destinate ad assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle attività in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati. Il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224 provvede, previa attestazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, alla liquidazione, utilizzando le risorse complessivamente dovute ai sensi del comma 6, per la propria parte e per quella cui sono tenuti gli altri soggetti individuati nella norma da ultimo indicata, delle somme dovute a qualificati esperti, provvisti di documentata esperienza professionale tecnica, giuridica, economica o professionale nella disciplina di settore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione del presente comma non derivano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
3. 50. Saglia, Lanzarin.

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

77. All'articolo 7, comma 34 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «bancari» sono aggiunte le seguenti: «e postali».
3. 16. Ceroni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 i commi 01 e 1 sono soppressi e sostituiti dal seguente comma:

«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 570, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 285, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

2. All'articolo 10 comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sopprimere la parola: «non» e alla fine del periodo aggiungere «diminuendo l'importo erogato dal Comune della somma applicata quale detrazione».
3. 51. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis.*

1. Candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di, un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 - 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'ammissione nel ruolo del dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con

proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

3. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.DG. 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, al soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'Incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto.

4. Agli oneri di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.

3. 01. Mosella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis.* - 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

1-*bis*. Per controversie in materia di condominio devono intendersi quelle che si concretizzano tra soggetti appartenenti alla medesima struttura condominiale, indipendentemente dal titolo o qualificazione dell'eventuale responsabilità: le controversie in materia di diritti reali non contemplano i modi di acquisto degli stessi: le controversie in materia di responsabilità medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il

comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.».

3. 03. Aracu.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis.*

1. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.DG. 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e

disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2012/2013, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun armo scolastico.

3. 04. Pelino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis.*
(Credito di imposta ricerca e sviluppo).

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

2. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:

a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

7. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2013, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sul Fondo istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 8 del presente provvedimento.

8. Per la prosecuzione degli interventi negli anni successivi al 2013 si provvede mediante destinazione di quota delle risorse derivanti dalla ricognizione sui contributi pubblici alle imprese di cui all'incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Aprile 2012. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 21 dopo le parole: Al fine di finanziare interventi urgenti a favore», *aggiungere le seguenti:* della ricerca, di cui all'articolo 3-*bis* della presente legge.
3. 05. Gelmini.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05, *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6;

b) all'articolo 12, comma 19, sostituire le parole: aliquota dello 0,05, *con le seguenti:* aliquota dello 0,6;

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
4. 20. Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso la *fino a* e successive modificazioni.
*** 4. 1.** Catanoso, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso la *fino a* e successive modificazioni.
*** 4. 3.** Baccini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso la *fino a* e successive modificazioni.
*** 4. 7.** Porfidia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso la *fino a* e successive modificazioni.
*** 4. 38.** Gatti, Miotto, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso la *fino a* e successive modificazioni.
*** 4. 56.** Paladini, Borghesi, Mura, Palagiano.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: anche attraverso la riduzione *a* e successive modificazioni *con le parole:* in particolare le spese destinate alle consulenze e alle eventuali gestioni esterne di risorse umane e strumentali, all'acquisto di beni e servizi, nonché altri oneri di funzionamento non obbligatori, ad esclusione delle spese per il personale e dei progetti che incentivano la produttività;

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sostituire le parole: 300 milioni *con* 100 milioni;

b) all'articolo 12, comma 18, sostituire: 0,05 *con* 0,06;

c) all'articolo 12, comma 19, sostituire le parole: aliquota dello 0,06, *con le seguenti:* aliquota dello 0, 06.
4. 36. Picierno.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: anche attraverso *fino a:* e successive modificazioni, *con le seguenti:* anche attraverso la riduzione di quelle destinate all'esternalizzazione di servizi informatici o della gestione patrimoniale e da quelle derivanti da contratti di consulenza, acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, da convenzioni con Patronati e CAF, bancarie, postali, ovvero da contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà.
4. 41. Giovanelli, Graziano, Mattesini, Verini, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: anche attraverso la *fino a* e successive modificazioni, *con seguenti:* anche mediante il mancato rinnovo ed il divieto di nuovi contratti di consulenza a società e ditte esterne, nonché agli istituti ed a personale privato a tempo determinato e/o società di lavoro interinale.
*** 4. 2.** Catanoso.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: anche attraverso la *fino a:* e successive modificazioni, *con le seguenti:* anche mediante il mancato rinnovo ed il divieto di nuovi contratti di consulenza a società e ditte esterne, nonché agli istituti ed a personale privato a tempo determinato o società di lavoro interinale.
*** 4. 4.** Baccini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: anche attraverso la *fino a*: e successive modificazioni, *con le seguenti:* anche mediante il mancato rinnovo ed il divieto di nuovi contratti di consulenza a società e ditte esterne, nonché agli istituti ed a personale privato a tempo determinato o società di lavoro interinale.
*** 4. 6.** Porfidia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: anche attraverso la *fino a*: e successive modificazioni, *con le seguenti:* anche mediante il mancato rinnovo ed il divieto di nuovi contratti di consulenza a società e ditte esterne, nonché agli istituti ed a personale privato a tempo determinato o società di lavoro interinale.
*** 4. 57.** Paladini, Palagiano, Mura, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La casella di posta elettronica personale, anche se non certificata, assegnata dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti costituisce, fino alla cessazione dal servizio, domicilio digitale del dipendente stesso».

1-*ter.* Al comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «dallo stesso dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

**** 4. 15.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Damiano, Antonino Foti, Moffa, Iannuzzi, Marsilio, Berretta, Cazzola, Gnecchi, Bobba, Gatti, Pelino, Giovanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La casella di posta elettronica personale, anche se non certificata, assegnata dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti costituisce, fino alla cessazione dal servizio, domicilio digitale del dipendente stesso.

1-*ter.* Al comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «dallo stesso dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

**** 4. 25.** Moroni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La casella di posta elettronica personale, anche se non certificata, assegnata dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti costituisce, fino alla cessazione dal servizio, domicilio digitale del dipendente stesso.

1-*ter.* Al comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «dallo stesso dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

**** 4. 46.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

*** 4. 5.** Antonino Foti, Moffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non

inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
*** 4. 19.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Moroni, Giovanelli, Iannuzzi, Marsilio, Bobba, Gatti, Pelino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
**** 4. 39.** Motta, Damiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annual- mente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
*** 4. 43.** Causi, Duilio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
*** 4. 44.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis.* Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1, a partire dall'anno 2013 la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) è resa disponibile dagli Enti previdenziali in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la

trasmissione del C.U.D. informa cartacea con relativo costo a proprio carico.
**** 4. 17.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Giovanelli, Iannuzzi, Marsilio, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Antonino Foti, Bobba, Gatti, Pelino, Damiano, Moffa.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis.* Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1, a partire dall'anno 2013 la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) è resa disponibile dagli Enti previdenziali in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del C.U.D. informa cartacea con relativo costo a proprio carico.
**** 4. 23.** Moroni.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis.* Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1, a partire dall'anno 2013 la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) è resa disponibile dagli Enti previdenziali in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del C.U.D. informa cartacea con relativo costo a proprio carico.
**** 4. 53.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1, in ragione della razionalizzazione dei flussi finanziari e dell'efficientamento delle comunicazioni dei decessi, i corrispettivi previsti dai contratti in essere con gli Istituti di credito e con Poste Italiane S.p.a. per i servizi di pagamento e rendicontazione delle prestazioni erogate dall'INPS e dall'INAIL sono ridotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in misura non inferiore al 50 per cento di quelli vigenti alla data del 31 dicembre 2011.
*** 4. 16.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Marinello, Marsilio, Berretta, Cazzola, Damiano, Antonino Foti, Moffa, Gnecchi, Bobba, Gatti, Pelino, Giovanelli, Iannuzzi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1, in ragione della razionalizzazione dei flussi finanziari e dell'efficiantamento delle comunicazioni dei decessi, i corrispettivi previsti dai contratti in essere con gli Istituti di credito e con Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento e rendicontazione delle prestazioni erogate dall'INPS e dall'INAIL sono ridotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in misura non inferiore al 50 per cento di quelli vigenti alla data del 31 dicembre 2011.
*** 4. 24.** Moroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il riferimento alla conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui al comma 2 dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS è riconosciuta con decorrenza 1° settembre

1998 a tutto il personale, in servizio e cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 488,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 897 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 947 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 40. Damiano, Mariani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ulteriormente ridotti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali di cui all'articolo 46-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 23 febbraio 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2009, n. 100. Da tale riduzione devono derivare risparmi non inferiori a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
4. 31. Polledri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La norma di cui all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le indennità di funzione dei Presidenti di circoscrizione delle città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si applica esclusivamente ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio in data successiva al 6 dicembre 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
4. 9. Marchi, Miglioli, Bratti, Beccalossi, Saglia, Ghizzoni, Romele.

Al comma 2, sopprimere le parole: tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.
4. 42. La VII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2014».
4. 52. La XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il reperimento delle risorse economiche necessarie al finanziamento dei progetti speciali di cui al primo comma, o per la creazione di economie nella spesa corrente da destinarsi a tale finanziamento, gli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici possono ricorrere alla stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei

vincoli stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica.

4. Le sponsorizzazioni di cui al comma 3 possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti *internet* degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi.

5. Per il raggiungimento di quanto previsto ai commi precedenti gli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 4. 10.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Marsilio, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Giovanelli, Iannuzzi, Antonino Foti, Bobba, Gatti, Pelino, Damiano, Moffa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il reperimento delle risorse economiche necessarie al finanziamento dei progetti speciali di cui al primo comma, o per la creazione di economie nella spesa corrente da destinarsi a tale finanziamento, gli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici possono ricorrere alla stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o dalle norme in tema di contabilità pubblica.

4. Le sponsorizzazioni di cui al comma 3 possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti *internet* degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi.

5. Per il raggiungimento di quanto previsto ai commi precedenti gli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 4. 30.** Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il reperimento delle risorse economiche necessarie al finanziamento dei progetti speciali di cui al primo comma, o per la creazione di economie nella spesa corrente da destinarsi a tale finanziamento, gli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici possono ricorrere alla stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica.

4. Le sponsorizzazioni di cui al comma 3 possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti *internet* degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi.

5. Per il raggiungimento di quanto previsto ai commi precedente gli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 4. 51.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli end di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi applicando un tributo di solidarietà nel limite massimo dello 0,5 per cento della redditività dei propri patrimoni, definito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. La presente disposizione sostituisce per detti enti tutte le disposizioni che prevedono il concorso ai risparmi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 37. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 16, dopo il comma 7-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«7-*ter*. I soggetti tenuti al versamento di contributi, per sé o per i propri dipendenti, o coadiutori familiari, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con le modalità definite dallo stesso Istituto, entro il 30 giugno 2013, ovvero al momento della domanda di iscrizione.

7-*quater*. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del codice civile, chedeve essere comminata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale».

*** 4. 11.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Antonino Foti, Giovanelli, Iannuzzi, Bobba, Gatti, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Pelino, Damiano, Moffa, Marsilio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 16, dopo il comma 7-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«7-*ter*. I soggetti tenuti al versamento di contributi, per sé o per i propri dipendenti, o coadiutori familiari, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con le modalità definite dallo stesso Istituto, entro il 30 giugno 2013, ovvero al momento della domanda di iscrizione.

7-*quater*. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del codice civile, che deve essere comminata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale».

*** 4. 50.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 16, dopo il comma 7-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«7-*ter*. I soggetti tenuti al versamento di contributi, per sé o per i propri dipendenti, o coadiutori familiari, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale, con le modalità definite dallo stesso Istituto, entro il 30 giugno 2013, ovvero al momento della domanda di iscrizione.

7-*quater*. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del codice civile, che deve essere comminata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale».

*** 4. 29.** Moroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. È attribuita all'INPS, per il periodo 2013-2015 nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, la realizzazione di un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento e con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, finalizzato all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità.

**** 4. 12.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Antonino Foti, Giovanelli, Gioacchino Alfano, Iannuzzi, Marinello, Bobba, Gatti, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Pelino, Damiano, Moffa, Marsilio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. È attribuita all'INPS, per il periodo 2013-2015 nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la realizzazione di un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento e con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, finalizzato all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità.

**** 4. 28.** Moroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. È attribuita all'INPS, per il periodo 2013-2015 nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la realizzazione di un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento e con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, finalizzato all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità.

**** 4. 49.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera *c)* è così sostituita:

«*c)* per il triennio 2013-2015, alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche mediante gli strumenti promossi dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica, di pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, e di conseguire maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui. Per l'avvio delle eventuali iniziative previste del citato articolo 33-*bis*,

l'INPS attiva le procedure di raccordo con l'Agenzia del demanio ai fini dell'avvio delle verifiche di fattibilità di cui al comma 2 di tale disposizione».

4. Le maggiori entrate derivanti dal comma 3 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1.

*** 4. 14.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Moffa, Marinello, Marsilio, Berretta, Cazzola, Damiano, Moroni, Giovanelli, Antonino Foti, Gioacchino Alfano, Iannuzzi, Gnecchi, Bobba, Gatti, Pelino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera *c)* è così sostituita:

«*c)* per il triennio 2013-2015, alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche mediante gli strumenti promossi dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica, di pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, e di conseguire maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui. Per l'avvio delle eventuali iniziative previste del citato articolo 33-*bis*, l'INPS attiva le procedure di raccordo con l'Agenzia del demanio ai fini dell'avvio delle verifiche di fattibilità di cui al comma 2 di tale disposizione.

4. Le maggiori entrate derivanti dal comma 3 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1.

*** 4. 26.** Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera *c)* sostituita dalla seguente:

«*c)* per il triennio 2013-2015, alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche mediante gli strumenti promossi dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica, di pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, e di conseguire maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui. Per l'avvio delle eventuali iniziative previste del citato articolo 33-*bis*, l'INPS attiva le procedure di raccordo con l'Agenzia del demanio ai fini dell'avvio delle verifiche di fattibilità di cui al comma 2 di tale disposizione».

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 3 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dal comma 1.

*** 4. 47.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Dall'attuazione del presente comma, deriva un risparmio di spesa di 300.000 euro a valere sul bilancio del CRA»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono individuate le modalità con cui tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INRAN sono trasferite al CRA»;

c) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i restanti rapporti il CRA subentra nella titolarità fino alla loro naturale scadenza, ad esclusione di quello di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454»;

d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

**** 4. 54.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Dall'attuazione del presente comma, deriva un risparmio di spesa di 300.000 euro a valere sul bilancio del CRA»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono individuate le modalità con cui tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INRAN sono trasferite al CRA»;

c) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i restanti rapporti il CRA subentra nella titolarità fino alla loro naturale scadenza, ad esclusione di quello di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454»;

d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

**** 4. 18.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

***4. 22.** Saglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

***4. 34.** Bratti, Tortoli, Mariani, Realacci, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Per le prese di servizio degli idonei di prima fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, già appartenenti ai ruoli universitari, chiamati dalle rispettive facoltà, non si applicano i vincoli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e quelli di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Per le prese di servizio degli idonei di cui al precedente comma, oltre il limite di disponibilità previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 49 del 2012, i docenti allorché acconsentano, sono immessi in servizio nel ruolo con decorrenza immediata degli effetti giuridici, mentre gli effetti economici decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza avrà la necessaria disponibilità di cui al citato articolo 7.

4. 59. Zazzera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le dotazioni del Fondo di finanziamento ordinario per le università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537 del 1993, per gli anni 203, 2014 e 2015 sono incrementate di 50 milioni annui.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca, *programma:* sostegno al settore agricolo, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: - 50.000;
C.S: - 50.000.

2014:
CP: - 50.000;
C.S: - 50.000.

2015:
CP: - 50.000;
C.S: - 50.000.

4. 58. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'articolo 7, comma 42-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«42-*ter*. Negli Atenei che hanno adottato lo Statuto ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e lo hanno approvato definitivamente entro il 31 ottobre 2012, i

Rettori in scadenza al 31 ottobre 2011, che sono stati prorogati nell'anno accademico 2011/2012, decadono dalla carica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I Rettori neoeletti prendono immediatamente servizio nel corso dell'anno accademico 2012/2013, che va comunque considerato come il primo dei sei anni previsti per l'espletamento del mandato».
4. 21. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Binetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai professori ordinari che svolgono attività clinica all'interno dei policlinici universitari ovvero di ospedali pubblici è consentito, al termine del settantesimo anno di età, di essere collocati, a domanda, fuori ruolo conservando le prerogative accademiche e le funzioni che già ricoprivano prima del decreto rettorale di pensionamento, senza oneri aggiuntivi per le rispettive università in virtù della percezione del trattamento pensionistico ordinariamente spettante a carico del competente ente previdenziale. Tale periodo non può protrarsi fino a copertura del ruolo svolto da altro personale accademico di pari grado e comunque per non oltre 2 anni.
4. 8. Narducci, D'Incecco, Fedi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le risorse destinate alla tutela del diritto allo studio, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
4. 55. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 21, dopo la nota 3 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente nota:

4. La tassa non è dovuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
***4. 13.** Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Marinello, Marsilio, Berretta, Gnecchi, Cazzola, Moffa, Giovanelli, Gioacchino Alfano, Antonino Foti, Damiano, Bobba, Gatti, Pelino, Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 21, dopo la nota 3 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente nota:

4. La tassa non è dovuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
***4. 27.** Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 21, dopo la nota 3 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente nota:

4. La tassa non è dovuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

***4. 48.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, Recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, sono incrementati, per l'anno 2013, di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 20, sostituire le parole: di 110 milioni *con le seguenti:* di 100 milioni.

4. 33. Fedriga, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli stanziamenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, sono incrementati, per l'anno 2013, di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 20, sostituire le parole: di 110 milioni *con le seguenti:* di 100 milioni.

4. 32. Bitonci, Fedriga, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.*
(Disposizioni in materia di Patronati).

1. Al fine di garantire che possano beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 30 marzo 2011, n. 152, i soli istituti di patronato che abbiano acquisito una riconosciuta funzione sociale, alla legge 30 marzo 2011, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera *e)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché per verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

e) all'articolo 13, comma 7, lettera *b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli

enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi prefissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici».

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data; in caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *a)* della legge 30 marzo 2001, n. 152.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attualmente a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

4. 01. Bobba, Poli, Cazzola, Moffa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis.*

(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».

2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

3. L'articolo 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 180-*bis.* 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

3. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».

4. Ai sensi degli articoli 71-*octies*, comma 2, 73, comma 1, e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla

presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

6. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.

7. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.

8. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

9. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.

10. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.

4. 02. Caparini, Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli, Consiglio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.

2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello *stock* del debito pubblico della Repubblica Italiana.

4. 03. Caparini, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di

opere e di interventi.

3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.

4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.

5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 sono definiti nella misura del:

a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

7. Gli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

8. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. 04. Caparini, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Consiglio, Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.

4. 05. Caparini, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Forcolin, Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8

della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
4. 06. Caparini, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Consiglio, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.
(ANAS).

1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 10 gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8, comma 20.
4. 07. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

ART. 5.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole «l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «la garanzia dei livelli occupazionali esistenti»;

b) al comma 3-*sexies*, le parole «Entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi».
5. 3. Bellanova.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e riservata a favore dei comuni che pur non presentando squilibri strutturali di bilancio registrano, alla luce delle risultanze contabili, difficoltà di bilancio, con particolare riferimento

all'ammontare dei residui passivi della spesa in conto capitale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
5. 4. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* 2.000 milioni di euro *con le seguenti:* 1.550 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
5. 2. Cambursano.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai comuni e alle province delle Regioni a statuto speciale.

4-*ter*. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società che producono energia da impianti eolici e beneficiano della tariffa incentivante di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della sviluppo economico del 5 luglio 2012 recante attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è applicata con una addizionale di 20 punti percentuali.
5. 31. Pili, Nizzi, Vella, Murgia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis* Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai comuni e alle province delle Regioni a statuto speciale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7, comma 2.
5. 32. Pili, Nizzi, Vella, Murgia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1.575 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 27. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis*. Le Regioni, al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lettera *a)* nei termini e con le modalità previsti dalla medesima lettera. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane».
5. 36. Albini.

Sopprimere il comma 3.
5. 30. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

All'articolo 16, comma 6, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», sono sostituite dalle seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 8, sopprimere i commi 10 e 20.
5. 52. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 3, sostituire le parole: 2.500 milioni di euro*, con le seguenti:* 2.100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
5. 1. Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dell'ulteriore riduzione stabilita ai sensi del comma 3 del presente articolo, i comuni che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione per il 2011 non presentano alcun valore deficitario per i parametri obiettivi individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 242 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presentano, al 31 dicembre 2011, un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica.
5. 5. Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*sexies* è aggiunto il seguente:

7-*septies*. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di investimento conseguenti alla entrata in vigore della nuova organizzazione

dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

Conseguentemente all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento».
5. 6. Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Libè.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*sexies* è aggiunto il seguente:

7-*septies*. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di investimento effettuate a titolo di cofinanziamento con altri enti pubblici, privati e/o europei.

Conseguentemente all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
5. 7. Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Libè.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*sexies* è aggiunto il seguente:

«7-*septies*. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
5. 8. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Dionisi, Libè, Delfino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica

elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della presente legge.
5. 9. Cera, Carlucci, Ciccanti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, al fine di dare applicazione ai principi richiamati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della regione Sardegna, entro il 31 marzo 2013, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna, al fine di adeguarlo al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e, comunque, nel rispetto dei saldi complessivi di finanza pubblica. In ogni caso, le modifiche di cui al presente comma dovranno prevedere un incremento della capacità di spesa della regione Sardegna per un importo non inferiore a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
5. 11. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 del presente articolo al fine di dare applicazione ai principi richiamati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della regione Sardegna, entro il 31 marzo 2013, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna, al fine di adeguarlo al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziano 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e, comunque, nel rispetto dei saldi complessivi di finanza pubblica.
5. 10. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

7. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la lettera *c)* è soppressa.
5. 12. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, Montagnoli, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 31 della legge 13 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato o dalle regioni e le spese sostenute dalle province e dai comuni per la

realizzazione degli interventi, effettuati anche in sostituzione di soggetti inadempienti, relative ad opere di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati».
5. 13. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a sopprimere le comunità di valle. I conseguenti risparmi di spesa confluiscono in un tondo all'interno del bilancio della provincia autonoma da destinare al finanziamento anche mediante concessione di linee di credito a condizioni agevolate, a piccole e medie imprese.
5. 14. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».
5. 15. Vanalli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria classificate nel gruppo R di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal predetto decreto».
5. 16. Vanalli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. I comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, espressa sia in peso che in volume, o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo».
5. 17. Vanalli, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 31 della legge 13 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, non sono considerate le risorse utilizzate dai comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti e soggetti, a partire dal 1° gennaio 2013, al patto di stabilità interno, per gli
interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
5. 18. Vanalli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano agli immobili ed ai terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, quale che ne sia la loro denominazione.

Conseguentemente, all'articolo 8 sopprimere i commi 10, 12 e 20.
5. 19. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole «1° gennaio 2013» sono sostituite, ovunque ricorrano dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
5. 20. Vanalli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 1».
5. 21. Consiglio, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.

74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».
5. 22. Rainieri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo del comma 11, le parole «pari alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».

Conseguentemente al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 23. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'ultimo periodo del comma 2 sono soppresse le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
5. 24. Vanalli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013.
8. È soppresso il comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
5. 25. Vanalli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

«14-*bis*. Per il triennio 2013, 2014 e 2015 non rilevano ai fini del patto di stabilità interno le spese di parte capitale sostenute dal Comune di Lampedusa e Linosa interessato dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dall'Africa, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, alla sistemazione e riqualificazione urbana ed alla promozione territoriale. L'esclusione opera nei limiti di 2,4 milioni di euro per ciascun anno 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per ciascun anno 2013, 2014 e 2015.
5. 26. Realacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nella province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti a delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

5. 28. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere:

7. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014».

5. 29. Nannicini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 8, dopo le parole: «tenendo prioritariamente conto» sono aggiunte le seguenti: «di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

5. 33. Cenni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel 2012. I contributi sono corrisposti ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2013.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 21 sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 850 milioni.

5. 34. Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2013.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 8 sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.

5. 48. Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, al comma 4 dopo le parole: «nuovi affidamenti» sono inserite le seguenti: «in regime di concessione».
*** 5. 35.** Lenzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, al comma 4 dopo le parole: «nuovi affidamenti» sono inserite le seguenti: «in regime di concessione».
*** 5. 47.** Causi, Froner.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
5. 37. Viola, Martella, Murer.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, al comma 34, la lettera *c)* è soppressa.
5. 38. Causi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 30 giugno 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
5. 39. Causi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alta sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuna degli anni 2013, 2014 e 2015. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E,

allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
5. 49. Bitonci, Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

6-*ter*. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 6-*bis* sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 8.
5. 51. De Pasquale.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.
(Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali).

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sentenze passate in giudicato».
*** 5. 01.** Misiani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.
(Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali).

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sentenze passate in giudicato».
*** 5. 09.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.
(Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali).

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sentenze passate in giudicato;».

*** 5. 045.** Causi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.
(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali).

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali è ammissibile in caso di:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

d) assenza di dolo o colpa grave;

e) assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici.

*** 5. 02.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.
(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali).

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali è ammissibile in caso di:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

d) assenza di dolo o colpa grave;

e) assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici».

*** 5. 025.** Borghesi, Favia, Mura.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali).

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali è ammissibile in caso di:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

d) assenza di dolo o colpa grave;

e) assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici».

*** 5. 035.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalle legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m) sportello unico per le attività produttive».

5. 03. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Modifiche alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia di interventi delle province e dei comuni a sostegno del diritto agli studi universitari).

1. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni, le università, le province, i comuni, nonché gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;

b) all'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria»;

c) all'articolo 7 la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti»;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*.

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.

3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 04. Caparini, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.

5. 05. Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti).

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:

a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;

b) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite di 30.000 euro annui.

5. 06. Caparini, Stucchi, Pini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Forcolin.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali).

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna

Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite.
5. 07. Caparini, Stucchi, Pini, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*ter.* I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.

1-*quater.* Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
***5. 08.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*ter.* I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.

1-*quater.* Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
***5. 031.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente periodo non si considerano le voci di finanziamento variabili vincolate a specifici utilizzi e provenienti da fonti esterne all'amministrazione o destinabili, a sensi di specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione del personale».
****5. 010.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente periodo non si considerano le voci di finanziamento variabili vincolate a specifici utilizzi e provenienti da fonti esterne all'amministrazione o destinabili, a sensi di specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione del personale».

****5. 042.** Graziano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

***5. 011.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

***5. 043.** Causi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*
(Patto di stabilità interno).

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-*bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.

9-*ter.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. 012. Mariani, Sereni, Marchi, Amici, Braga, Realacci, Morassut, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Ristoro delle spese sostenute dagli enti locali per l'emergenza neve del febbraio 2012).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «398 milioni di euro»;

b) al comma 10, dopo le parole «persone fisiche», è soppressa la seguente: «e», e dopo le parole: «scelte del contribuente», sono inserite le seguenti: «, quanto ad euro 150 milioni, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5. 013. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-*bis*, la parola: «educativi» è sostituita dalle seguenti: «sportivo-educativi».

5. 014. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2002, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2».

5. 015. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2002, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2».
5. 041. Albini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis.* I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono sono autorizzati, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della complessiva spesa di personale da computare secondo i criteri applicativi del comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le suddette amministrazioni, nel determinare lo stanziamento integrativo, devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità, nonché il limite di incidenza della spesa di personale di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, anche al fine di riorganizzare la gestione ordinaria».
***5. 016.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis.* I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono sono autorizzati, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della complessiva spesa di personale da computare secondo i criteri applicativi del comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le suddette amministrazioni, nel determinare lo stanziamento integrativo, devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità, nonché il limite di incidenza della spesa di personale di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli

stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, anche al fine di riorganizzare la gestione ordinaria».
***5. 046.** Marchignoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto del 2004, n. 243, il comma 38 è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente sono sospesi con effetto immediato tutti gli sfratti intrapresi, per qualsiasi motivo - finita locazione o morosità - ed a qualsiasi titolo, per un termine massimo di un anno.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche a tutti gli sfratti pendenti o già definiti con procedura esecutiva di qualsiasi tipo o qualsiasi genere relativi agli immobili di proprietà degli enti previdenziali privatizzati così come indicati nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. A seguito della sospensione temporanea degli sfratti di cui al comma 3 viene istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico interistituzionale che rimane in carica un anno e che è composto da rappresentanti dei ministeri competenti per gli enti previdenziali privatizzati, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un rappresentante indicato dall'associazione degli enti previdenziali privati, per poter definire gli aspetti normativi che tali enti devono applicare sia alle dismissioni che alle locazioni.
5. Le dismissioni degli enti previdenziali privatizzati di cui al comma 3 sono sospese per un termine massimo di mesi 3 che decorrono dalla data di istituzione del tavolo tecnico. Nell'arco dei tre mesi il tavolo tecnico deve indicare la normativa da applicare sia alle dismissione che alle locazioni degli enti previdenziali privatizzati di cui al comma 3.
6. La sospensione delle vendite di cui al comma 5, viene applicata anche se il patrimonio degli enti di cui al comma 3 è stato conferito a fondi immobiliari SGR, fondi ordinari, fondi ad apporto e fondi misti di qualsiasi genere o specie.
7. La sospensione delle vendite di cui al presente articolo, si applica anche ai fondi pensione e alle assicurazioni che procedono a dismissione del proprio patrimonio immobiliare anche attraverso conferimento a terze società.
8. Vengono altresì sospesi tutti i rinnovi dei contratti di locazione degli enti previdenziali di cui al comma 3, dei fondi di cui al comma 6 e dei fondi pensione e assicurazioni di cui al comma 7, fino alla individuazione della norma da applicare da parte del tavolo tecnico.
9. La normativa, che verrà individuata dal tavolo tecnico sia per le dismissioni che per locazioni degli enti di cui ai comma 3 sarà applicata anche ai fondi immobiliari indicati nel comma 5 e ai soggetti di cui ai comma 7.
5. 017. Carlucci, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*
(Patto di stabilità interno).

1. All'articolo 31 della legge 21 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis.* Nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012 e per gli anni successivi non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e le relative spese sostenute dai comuni. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
5. 018. Rosso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*
(Patto di stabilità interno).

1. Le risorse erogate ai comuni entro la data del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e non utilizzate a tale data, sono destinate alle medesime finalità di cui al secondo periodo del comma 6-*bis*, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserito dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
5. 019. Rosso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*
(Finanza locale).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo del coma 2, le parole da: «in misura del 50 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in misura del 65 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito e in misura del 35 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito».
5. 020. Rosso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*
(Patto di stabilità regionale verticale).

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario nonché alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai tini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le autorizzazioni territoriali dell'ANCI. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;

b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 12:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»;

al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento;

al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento;

dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

al comma 27, lettera b), sostituire le parole: 0,45 per cento *con le seguenti:* 0,50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
5. 024. Borghesi, Mura.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le articolazioni territoriali dell'ANCI. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;

b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
***5. 021.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le articolazioni territoriali dell'ANCI. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;

b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

***5. 027.** Calvisi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sul l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 6-*quater* è abrogato.
****5. 022.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sul l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

2. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 6-*quater* è abrogato».
****5. 030.** Graziano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 562 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni»;

b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
***5. 023.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 562 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni»;

b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».

***5. 037.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 562 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni»;

b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».

***5. 044.** Albini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. A decorrere dall'anno 2013 il 25 per cento del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è devoluto al fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno. Il fondo assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 maggio 2009, n. 42. In ogni caso la variazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve essere graduale, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema. Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire in Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del Ministro dell'interno emanato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 30 giorni. Fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili».

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
5. 026. Borghesi, Mura.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-*bis*.

1. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante e della disponibilità annua del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali devono tenere anche conto:

a) del numero di abitanti;

b) dell'ordine cronologico di approvazione della delibera di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3 comma 1 lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

c) dell'eventuale appartenenza ai territori delle aree depresse;

d) dell'inserimento nell'elenco di cui al successivo articolo 5-*quinquies*;

e) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

f) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano dì riequilibrio pluriennale;

2. All'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3 comma 1, lettera *r),* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il comma 3 è abrogato.

Art. 5-*ter*.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ad Equitalia SpA per l'acquisto, in qualità di cessionaria, di crediti iscritti nei ruoli coattivi principali, suppletivi e speciali delle entrate tributarie e delle violazioni al codice della strada degli enti locali, resi esecutivi e consegnati al competente Concessionario per la riscossione entro la data del 31 dicembre 2011. I crediti vengono trasferiti a titolo definitivo e *pro soluto*, previo pagamento di un corrispettivo a carico di Equitalia SpA cessionaria ed in favore dell'Ente locale cedente. Il cessionario subentra nel titolo con la potestà di esercitare tutte le facoltà di riscossione, anche coattiva, già spettanti al cedente.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministèro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012 , sono stabiliti:

a) i criteri per la determinazione del corrispettivo da riconoscersi in favore del cessionario;

b) le modalità del suo versamento in favore dell'ente locale cedente;

c) le condizioni dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad Equitalia SpA per le operazioni di cessione di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, le modalità di formulazione delle proposte da parte degli Enti locali interessati, nonché l'ordine di ammissione alle relative operazioni che tenga conto dei seguenti criteri di priorità:

a) entità della popolazione amministrata;

b) ordine cronologico di eventuale approvazione della delibera di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo, 3 comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

c) eventuale inserimento nell'elenco di cui al successivo articolo 5-*quinquies*;

d) appartenenza ai territori delle aree depresse.

Art. 5-*quater*.

1. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 sono ammessi ad esercitare il potere regolamentare volto alla definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti alla data di approvazione della delibera di riequilibrio, con le procedure di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5-*quinquies*.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione delle performance virtuose, ai fini dell'inserimento degli enti locali in apposito elenco degli enti virtuosi, secondo indicatori riguardanti:

a) la percentuale di riduzione del personale realizzata negli ultimi 5 anni;

b) livello di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

c) interventi realizzati nel campo delle energie rinnovabili;

d) investimenti in finanza di progetto con il concorso di risorse private;

e) incremento dei servizi relativi alla prima infanzia.

2. Gli enti locali inseriti nell'elenco di cui al comma 1:

a) possono accedere alle risorse di cui al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

b) sono ammessi ad esercitare il potere regolamentare volto alla definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti alla data del 31 dicembre 2011, con le procedure di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) sono ammessi alle operazioni di cessione *pro soluto* di cui al precedente articolo 5-*ter*.

5. 028. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Riscossione delle quote comunali già in carico ad Equitalia).

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera *gg-ter)* dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2013.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia S.p.a. nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo provvedimento stabilisce termini temporali differenziati in un periodo massimo di dieci anni per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.a. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2013.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia S.p.a. in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i soggetti coinvolti, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 029. Marchignoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con

popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».
***5. 032.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».
***5. 039.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministro dell'interno nel medesimo anno.

6-*ter*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
***5. 033.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministro dell'interno nel medesimo anno.

6-*ter*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

***5. 038.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 206-bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di supporto per lo svolgimento delle attività in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati).*

1. All'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* A decorrere dalla data di cessazione dell'Osservatorio nazionale rifiuti, le risorse di cui al comma 6 restano destinate ad assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle attività in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 provvede, previa attestazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, alla liquidazione, utilizzando le risorse di cui al comma 6, delle somme dovute a qualificati esperti, provvisti di documentata esperienza professionale tecnica, giuridica, economica o professionale nella disciplina di settore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5. 034. Togni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Nelle amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, al fine di garantire la tutela delle straordinarie esigenze di interesse pubblico, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale è consentita, in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento di funzioni di natura peculiare ed il coordinamento della finanza pubblica, la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti mediante concorso interno, per titoli ed esami,

riservato al personale avente i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno».
***5. 036.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Nelle amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, al fine di garantire la tutela delle straordinarie esigenze di interesse pubblico, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale è consentita, in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento di funzioni di natura peculiare ed il coordinamento della finanza pubblica, la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale avente i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno».
***5. 040.** Graziano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Nelle amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, al fine di garantire la tutela delle straordinarie esigenze di interesse pubblico, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale è consentita, in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento di funzioni di natura peculiare ed il coordinamento della finanza pubblica, la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale avente i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno».
***5. 047.** Osvaldo Napoli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2013 e a 500 milioni di euro a partire dal 2014.
6. 1. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario *aggiungere le seguenti:* con esclusione degli Ospedali pediatrici costituiti in aziende autonome esclusivamente pediatriche.
6. 8. Toccafondi.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

aa) alla lettera *a), dopo le parole:* esclusione degli acquisti dei farmaci *sono aggiunte le seguenti:* gli ausili, le protesi e le ortesi riservati alle persone affette da menomazioni invalidanti permanenti e i servizi riabilitativi e socio-sanitari ad essi rivolti,.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 250 milioni *e le parole:* 900 milioni con le seguenti: 650 milioni di euro *e le parole:* 950 milioni di euro *con le seguenti:* 700 milioni di euro.
6. 72. Borghesi, Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a) *premettere la seguente:*

0*a)* alla lettera a) dopo le parole: «esclusione degli acquisti dei farmaci» sono aggiunte le seguenti: «, gli ausili, le protesi e le ortesi riservati alle persone affette da menomazioni invalidanti permanenti e i servizi riabilitativi e socio-sanitari ad essi rivolti,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, commi 18, primo periodo, sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 6,6 per cento»;

b) all'articolo 12, comma 19, sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «aliquota dello 0,06 per cento»;

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
6. 54. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Delfino, Binetti, De Poli, Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano, Compagnon.

Al comma 1, lettera a) *premettere la seguente:*

0*a)* alla lettera a) dopo le parole: «esclusione degli acquisti dei farmaci» sono aggiunte le seguenti: «, gli ausili, le protesi e le ortesi riservati alle persone affette da menomazioni invalidanti permanenti e i servizi riabilitativi e socio-sanitari ad essi rivolti,».
6. 23. Bitonci, Fugatti, Polledri, D'Amico, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Simonetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
6. 12. Rubinato.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per

cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e»;
***6. 14.** Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e».
***6. 62.** De Micheli.

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* tale ulteriore riduzione non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei contratti stessi;.
6. 65. De Micheli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e»;
***6. 67.** Lorenzin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e»;
***6. 70.** Marsilio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) alla lettera *a)*, le parole: «per tutta la durata dei contratti medesimi;» sono sostituite con le seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2012; a partire dal 1° gennaio 2013 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono a ridurre del 10 per cento l'importo complessivo dei suddetti contratti, con contestuale riduzione delle connesse prestazioni, tenendo particolare conto delle ricadute occupazionali conseguenti alle riduzioni apportate a ciascun contratto;».
6. 59. De Micheli.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 6 per cento *e sostituire le parole:* 2013 *con la seguente:* 2014.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: 600 mila *con le seguenti:* 300 mila *e sostituire la parola:* 1.000 milioni *con le seguenti:* 500 mila;

b) all'articolo 7, comma 2, la parola: 500 *è sostituita dalla seguente:* 100 *e la parola:* 900 *è sostituita dalla seguente:* 200;

c) all'articolo 8, la parola: 900 *è sostituita dalla seguente:* 100;

d) all'articolo 8, comma 18, la parola: 631.662.000 *è sostituita dalla seguente:* 331.662.000;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 600 milioni di euro per il 2013 e 500 milioni di euro a partire dal 2014;
6. 3. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* 10 per cento *aggiungere le seguenti:* per i contratti stipulati.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
6. 11. Rubinato.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *a),* dopo le parole: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di tutti quei servizi connessi alla fornitura di dispositivi medici,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento;

b) all'articolo 12, comma 19, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento».
6. 30. Romele, Marinello.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *a)* dopo le parole: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di tutti quei servizi connessi alla fornitura di dispositivi medici».

Conseguentemente all'articolo 13 comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.
6. 40. Pedoto, Calvisi.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere le seguenti:*

a-bis) alla lettera *a)*, dopo le parole: «contratti medesimi;» sono aggiunte le seguenti: «la riduzione che decorre dal 1° gennaio 2013 non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei contratti stessi».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento» *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento;

b) all'articolo 12, comma 9, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.

6. 10. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *a)* dopo le parole: «contratti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «la riduzione che decorre dal 1° gennaio 2013 non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei contratti stessi».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6. 38. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale riduzione non deve comunque interessare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento a quelle esigenze di inclusione sociale riconosciute agli articoli 2 e 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

6. 47. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, De Poli, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Delfino.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine le parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera e non si applicano ai contratti relativi ad appalti di servizi ed a forniture di beni e servizi nei quali i beni o le prestazioni di servizio siano indivisibili ovvero la prestazione di beni o servizi sia già stata eseguita al momento di entrata in vigore della presente disposizione ma non sia ancora pagato il corrispettivo».

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-ter) alla lettera *c)*, secondo periodo, le parole: «per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed» sono sostituite dalle seguenti: «e dei presidi ospedalieri

privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione»;

b) alla lettera *f)* le parole «a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014, al valore del 4,6 per cento».
***6. 53.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Testa, Binetti.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine le parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera e non si applicano ai contratti relativi ad appalti di servizi ed a forniture di beni e servizi nei quali i beni o le prestazioni di servizio siano indivisibili ovvero la prestazione di beni o servizi sia già stata eseguita al momento d entrata in vigore della presente disposizione ma non sia ancora pagato il corrispettivo».

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-ter) alla lettera *c),* secondo periodo, le parole: «per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed» sono sostituite dalle seguenti: «e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione»;

b) alla lettera *f)* le parole «a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014, al valore del 4,6 per cento».
***6. 68.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da tale normativa sono esclusi gli appalti stipulati con le cooperative sociali così come disciplinate dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 38».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, e 2015.
6. 9. Murer, Miotto, Marchioni.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo la lettera *a)* è aggiunta:

a-bis) le regioni individuano selettivamente gli obiettivi di risparmio al fine di evitare una riduzione lineare della spesa relativa ai contratti di cui alla lettera *a)*. Tale normativa non si applica ai contratti relativi alla gestione di servizi di assistenza ad anziani non autosufficienti e ai disabili,.
6. 39. Miotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni *e le parole:* 1.000 milioni, *rispettivamente con le parole:* 500 milioni *e* 500 milioni;

b) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 360 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 400 milioni di euro *e le parole:* 950 milioni di euro *con le seguenti:* 450 milioni di euro.

6. 73. Palagiano, Borghesi, Mura.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro per il 2013 e a 500 milioni di euro a partire dall'anno 2014.

6. 2. Faenzi, Beccalossi.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento *con le seguenti:* al valore del 5,2 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento;

b) all'articolo 12 comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0, 06 per cento.

6. 32. Romele, Marinello.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, del 4,4 per cento *con le seguenti:* al valore del 5,2 per cento e, a decorrere dal 2014, del 4,8 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 13 comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.

6. 41. Pedoto, Calvisi.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* 4,4 per cento, *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei dispositivi medici salvavita.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 450 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 800 milioni di euro *e le parole:* 950 milioni di euro *con le seguenti:* 850 milioni di euro.

6. 71. Palagiano, Borghesi, Mura.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 400 milioni, *le parole:* 900 milioni di euro *con le seguenti:* 450 milioni di euro *e le parole:* 950 milioni di euro *con le seguenti:* 500 milioni di euro.
6. 74. Palagiano, Borghesi, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano ai contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed a quelli relativi ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
6. 61. De Micheli.

Il comma 2 è sostituito dal seguente: In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, è rideterminato il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
6. 15. D'Amico, Bitonci, Fugatti, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013.
*** 6. 55.** XII Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013.
*** 6. 43.** Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ad esclusione della Regione siciliana.
6. 22. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6. 28. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis* Ciascuna Regione, anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie e alle centrali regionali per gli acquisti di servizi di ambito sanitario per gli acquisti di beni e servizi, definisce autonomamente l'importo della riduzione dei prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. L'applicazione del presente comma garantisce comunque i complessivi risparmi di spesa generati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
6. 16. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento;

b) al comma 19), sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti* 0,06 per cento.
6. 33. Romele, Marinello.

Sopprimere il comma 3.
*** 6. 21.** Laura Molteni, Fabi, Rondini, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Sopprimere il comma 3.
*** 6. 29.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* se non per i crediti maturati dopo il 1° gennaio 2012.
6. 34. Romele, Marinello.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* 30 giugno 2013.
6. 35. Romele, Marinello.

Al comma 3, aggiungere in fine, le parole: limitatamente ai crediti maturati a tutto il 31 dicembre 2009, siccome ricompresi nei piani di rientro dal disavanzo sanitario».
6. 69. Marsilio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le misure di cui al presente articolo, non si applicano ai dispositivi medici salvavita, il cui elenco è determinato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguente:* 0,06 per cento;

b) al comma 19, sostituire le parole: 0.05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.

6. 31. Romele, Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le misure di cui ai commi precedenti, non si applicano ai dispositivi medici salvavita, il cui elenco è determinato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013.

6. 42. Pedoto, Calvisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico entro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 20 mesi. L'azienda sanitaria, ove conceda il collocamento a riposo con il predetto beneficio, previo nulla osta, è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di tre anni e comunque può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Al personale di cui al primo periodo il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. 4. Barani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 51 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al quarto comma, lettera *a)*, dopo la parola: «modifiche» sono

aggiunte le seguenti: «in ogni caso».
6. 36. Contento.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

«12-*ter*. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007».
6. 45. Schirru, Damiano, Codurelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il penultimo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico ospedale, sono soppressi gli incarichi di direzione di presidio ove istituiti, con riferimento a detto ospedale. Nelle aziende di cui al periodo precedente, costituite da più ospedali, le funzioni e i compiti igienico-organizzativi riferiti a tali ospedali sono regolate in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, ferme restando le funzioni di coordinamento da parte del direttore sanitario di cui al presente articolo».
6. 52. Nunzio Francesco Testa, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che intendono operare nel Servizio sanitario nazionale, in regime di accreditamento, il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni, concessioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. La verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno non è richiesta per le strutture che chiedono di poter operare in regime privato senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni provvedono all'attuazione del presente comma».
6. 6. Barani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1958 al 1966»:

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con la cifra:* 490 milioni».

6. 44. Schirru, Scarpetti, Gnecchi, Monai, Codurelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«Sono idonei ad operare nette reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6. 7. Barani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. A decorrere dal 2013 il contributo di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 288, resta fissato in euro 2.065.828 annui.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.000;
2014: - 2.000;
2015: - 2.000.

6. 37. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è inserito il seguente:

«14-*bis*. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo del vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013».

***6. 56.** XII Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è inserito il seguente:

«14-*bis*. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013».

***6. 5.** Barani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-*bis* è soppresso.

6. 51. Bonciani, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

«11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, può indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha altresì la facoltà di indicare la sola denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12».

6. 48. Bonciani, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

«11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, può indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Tale facoltà viene meno a far data dal 1° gennaio 2014 ed il medico, da quella data, è tenuto ad indicare il solo principio attivo. Il medico ha altresì la facoltà di indicare la sola denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero nella ricetta sia inserita la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12».

6. 49. Bonciani, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

«11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, può indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha altresì la facoltà di indicare la sola denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero nella ricetta sia inserita la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12».

6. 50. Bonciani, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera *b)* è soppressa.

6. 57. Fontanelli, Miotto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Al fine di assicurare che il diritto di accesso ai farmaci orfani sia garantito equamente nelle diverse regioni e in ogni periodo dell'anno, presso il Ministero della salute è costituito un Fondo nazionale per l'impiego a carico del Servizio sanitario nazionale di farmaci orfani che hanno ottenuto tale designazione da parte del comitato per i medicinali orfani istituito presso l'EMEA.

5. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di finanziamento del Fondo. Tale Fondo, integrativo rispetto le risorse distribuite alle regioni per l'assistenza sanitaria, è ripartito solo in funzione dei parametri epidemiologici o eventi straordinari che esprimano il fabbisogno specifico per le malattie rare da trattare.

6. Il Fondo di cui al comma 4 ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 12:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

6. 17. Rondini, Laura Molteni, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Allo scopo di facilitare l'organizzazione di studi clinici nel settore delle malattie rare, le regioni istituiscono consorzi regionali o interregionali di ricerca a cui possono partecipare le università, i centri di ricerca, i centri interregionali di riferimento per le malattie rare istituiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279, le aziende sanitarie ed altri soggetti, pubblici e privati, che effettuano attività di ricerca nel campo delle

malattie rare.

5. I consorzi di cui al comma 4 sono strutture senza scopo di lucro, hanno personalità giuridica propria, si dotano di apposito statuto e svolgono le proprie funzioni utilizzando finanziamenti pubblici e privati coerentemente con gli indirizzi definiti dal Comitato nazionale per le malattie rare. La durata dei consorzi è vincolata all'espletamento delle ricerche per le quali sono stati costituiti.

6. 18. Rondini, Fugatti, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Le imprese farmaceutiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e produzione di farmaci orfani accedono agli incentivi stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, secondo modalità distinte che assicurino l'espletamento delle ricerche entro l'anno solare e secondo una lista riservata.

5. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, con proprio decreto, che per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 21 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, sono concesse nella forma del contributo alla spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25 per cento, le seguenti ulteriori agevolazioni:

a) 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese, così come definite all'articolo 21 del citato decreto del Ministero dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 e successive modificazioni; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette; tali limiti non sono applicati per le imprese farmaceutiche operanti nel settore delle malattie rare;

b) 10 per cento delle attività di ricerca da svolgere nei centri accreditati di alta qualificazione nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, indicate all'articolo 22 del citato decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000;

c) 5 per cento per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del predetto Trattato, indicate all'articolo 22 del citato decreto 8 agosto 2000;

d) 10 per cento per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10 per cento dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri dell'Unione europea, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il *partner*;

2) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10 per cento dell'intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici e privati di ricerca o università;

3) prevedano attività relative allo sviluppo di farmaci orfani e di sistemi per il monitoraggio domiciliare delle terapie.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali , al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli 2013, 2014 e 2015.
6. 19. Rondini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario entro il 31 dicembre 2012.
6. 20. Laura Molteni, Fabi, Rondini, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le strutture sanitarie pubbliche e private devono prevedere la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile per i danni subiti dai pazienti e cagionati dalla condotta colposa degli operatori sanitari o da condotte colpose degli amministratori della struttura per carenze organizzative o di presidi nonché prevedere che il danneggiato, a seguito di prestazioni sanitarie ricevute nelle predette strutture, ha diritto di azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
6. 26. Barani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana per il farmaco avvia la procedura di rinegoziazione del prezzo dei medicinali il cui brevetto sia scaduto, affinché siano immessi in commercio ad un prezzo uguale a quello del medicinale equivalente di riferimento. Qualora entro sei mesi dall'inizio della procedura di negoziazione di ciascun medicinale di cui al periodo precedente non sia stato stipulato un nuovo accordo contrattuale, il medicinale stesso è collocato, con provvedimento dell'AIFA, nella classe C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. 27. Palumbo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente all'articolo 13 comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.
6. 58. Fontanelli, Miotto, Ventura.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.
(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).

Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 348-*bis*. - *(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).* - Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto alla confisca dell'immobile e delle attrezzature e strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al secondo periodo sono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economico o sociale».
6. 01. Barani.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole «e dei farmacisti» sono sostituite dalle seguenti «, dei farmacisti e dei biologi».

2. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella legge di cui al periodo precedente le parole: «Ministro della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «Ministero della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei biologi e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. Il Consiglio dell'Ordine dei biologi e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi in carica decadono di diritto allo spirare del termine per l'adozione del decreto di cui al periodo precedente.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01. - *(Categoria professionale degli psicologi).* - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

5. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «Ministro della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «Ministero della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute». Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
6. 04. Barani.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Farmaci orfani).

1. I farmaci commercializzati in Italia che abbiano ottenuto riconoscimento di farmaco orfano dalla Agenzia europea per i farmaci (EMEA) sono classificati dall'AlFA nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, e sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento.

2. Le regioni prevedono iniziative sperimentali nell'ambito di una riorganizzazione della propria rete per funzione sulle malattie rare volte ad assicurare nei prontuari terapeutici territoriali ospedalieri la disponibilità e la gratuità di farmaci, di alimenti, di dispositivi medici e di altre sostanze attive inseriti nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1993, n. 537 ed utili per la cura sintomatica e di supporto esclusivamente dei soggetti portatori di malattie rare, come previsto dai protocolli e dalle linee guida stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. Con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità di accesso dei soggetti affetti da malattie rare ai farmaci inseriti nell'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 ed oltre ai farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'efficacia terapeutica per specifiche patologie rare di interesse.

4. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche con le ricette relative ad una malattia rara possono essere prescritte fino a sei confezioni di medicinali.

5. I farmaci necessari per la conduzione di protocolli clinici non sperimentali prescritti dai presidi della rete nazionale delle malattie rare previsti dal decreto del Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sono forniti direttamente dai presidi sanitari, anche tramite farmacie territoriali.

6. 05. Rondini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è aggiunto il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al presente comma».

2. All'articolo 26, comma 1, penultimo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, le parole: «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino approvati dalla competente autorità statunitense, nel qual caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ma solo una formale comunicazione a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata al centro».

6. 02. Barani.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2013 il contributo è fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per

cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus».

Conseguentemente,

alla tabella A:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: -3.600;

b) alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: -3.600;
2015: -3.600.

6. 06. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Bordo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al personale dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, opera presso enti del Servizio sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione di prestazioni sanitarie, si applica, in quanto compatibile, la disciplina in materia di rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

2. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 03. Barani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.
(Fondo screening *neonatale).*

1. Al fine di garantire l'attuazione di un programma di indagini diagnostiche neonatali allargate anche alla malattie rare di origini genetica e per le quali è disponibile un trattamento terapeutico di riconosciuta efficacia, in aggiunta alle indagini oggi effettuate su tutti i neonati sul territorio nazionale, viene costituito un Fondo denominato «Fondo *screening* neonatali».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Conseguentemente all'articolo 12:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

6. 07. Rondini, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011).

Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20 per cento del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40 per cento del loro valore nel 2013, 2014; per il 20 per cento nel 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60 per cento del loro valore nel 2014; per il 40 per cento nel 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80 per cento del loro valore nel 2015; per il 20 per cento nel 2016.

2. In ordine all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applicano le aliquote di cui alla presente lettera.»;

b) all'articolo 29, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione, I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nei caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è

utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento, le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati.»;

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis.* Fermo restando quanto disposto dal comma 5, la giunta regionale, nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, numero 1), e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, numero 2), entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale»;

d) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.»;

e) all'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 2014.»;

f) l'Allegato 3 è soppresso.

6. 09. Fontanelli, Miotto.

ART. 7.

Al comma 1 capoverso 1-quater, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: comma 2 *con le seguenti:* comma 3;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

***7. 119.** Duilio.

Al comma 1 capoverso 1-quater, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: comma 2 *con le seguenti:* comma 3;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte

salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
***7. 123.** Gioacchino Alfano.

Al comma 1 capoverso 1-quater, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: comma 2 *con le seguenti:* comma 3;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
***7. 125.** Ciccanti.

Al comma 1, capoverso 1-quater, *dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:*

La disposizione non si applica alla spesa relativa all'acquisto di nuovi immobili già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, a quella finanziato con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quello per i servizi agli studenti e le residenze universitarie.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

La disposizione non si applica alla spesa relativa a nuovi immobili in corso di realizzazione e a quella relativa a progetti già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, nonché a quella finanziato con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.
7. 24. Vassallo.

Al comma 1, capoverso 1-quater, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono comunque fatte salve le procedure già avviate o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. 129. Tullo, Rossa.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

40. All'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012»;
41. L'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato;
42. All'articolo 11, il comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il numero 3) è abrogato;

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 12, 13, 20 e 21;

c) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° luglio 2014 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento.».
7. 36. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-*bis.* Le aliquote di accisa di cui al comma 13 sono ridotte del 50 per cento nelle regioni in cui sono dislocati stabilimenti di produzione di carburanti. I relativi oneri sono ripartiti sull'intero territorio nazionale.
7. 22. Pili, Nizzi, Vella, Murgia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 18 con il seguente:

18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota detto 0,1 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data del regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d)* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *e), f)* e *g)* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.
7. 194. Fugatti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: 1.200 milioni *con le seguenti:* 752 milioni;

al medesimo articolo 12, sopprimere il comma 13.
7. 166. Mura, Borghesi, Cimadoro, Piffari.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 423,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 856,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 906,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere i commi 30 e 31.

7. 21. Fogliato, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 409,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 29.

7. 20. Fogliato, Fugatti, Bitonci, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente all'articolo 12, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e per i contribuenti incapienti, gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono proporzionalmente incrementati come stabilito dal decreto di cui al comma 3, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 5.870 milioni di euro per l'anno 2013, di 7.700 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2-*bis.* Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: «b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica;».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia e gli assegni per il nucleo familiare previsti dal comma».

7. 157. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*. - *(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).* - 1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi, in modo proporzionale all'importo del debito;

b) azzeramento delle sanzioni e corresponsione di interessi ad un tasso complessivo non superiore all'euribor a 6 mesi + 1,5 per cento;

c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

7. 15. Torazzi, Cavallotto, Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

b) all'articolo 12, sopprimere il comma 5.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

7. 52. Forcolin, Fugatti, Laura Molteni, Bitonci, Montagnoli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

b) dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-*bis*.

1. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;

b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.

2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12-*ter*.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1:

a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.»

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
7. 54. Caparini, Fugatti, Bitonci, Polledri, Consiglio, Forcolin.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

b) dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-*bis.*

1. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e, se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12-*ter*.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1:

a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

a) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.»
7. 56. Caparini, Consiglio, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sopprimere il comma 22;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
7. 33. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Montagnoli, Polledri.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, dopo il comma 37, inserire i seguenti:

38. Al fine di evitare il trasferimento di aziende in Stati confinanti con l'Italia, per le imprese che hanno sede legale a meno di 50 chilometri dal confine di Stato, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo.

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 38;

b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui ai comma 1:

a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

7. 35. Cavallotto, Fugatti, Bitonci, Comaroli, D'Amico.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa è sostituita dalla seguente: «*b)* nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di

arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.000 per i motocicli, euro 3.000 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

7. 17. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 240 milioni di euro per l'anno 2013, di 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

7. 46. Forcolin, Fugatti, Laura Molteni, Bitonci, Polledri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 300 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni *e le parole:* 950 milioni *con le seguenti:* 750 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per l'attuazione degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2013.

7. 62. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Bitonci, Fugatti, Polledri, Forcolin.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 400 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 600 milioni *e le parole:* 950 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis.* Al fine di consentire il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare nazionale, entro l'anno 2020, e nel limite annuale delle risorse pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.300 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2014 e 2015, e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tutti gli edifici residenziali privati e pubblici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli individuati ai sensi dei commi 2-*undevicies* e 21-*vicies* del presente articolo, devono essere sottoposti agli interventi sull'intero involucro di cui ai commi da 21-*ter* a 21-*octies*, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche del tetto e delle mura perimetrali, di interventi sugli infissi, di riqualificazione delle componenti edilizie, di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e estiva. L'onere è a carico dei proprietari delle unità immobiliari, che possono beneficare delle disposizioni previste dai commi da 21-*decies* a 21-*duodevicies.*

21-*ter*. Gli interventi di cui al precedente comma 21-*bis*, devono riguardare la riqualificazione energetica sostanziale dell'intero edificio. Deve essere previsto a tal fine un intervento globale sull'intero sistema involucro-impianto dell'immobile e del condominio, e quindi sulle singole unità abitative, ai fini del risparmio e di una maggiore efficienza energetica, attraverso l'isolamento termico dell'edificio; l'adeguamento o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a energia rinnovabile o impianti ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei requisiti di rendimento energetico e di coefficiente di prestazione previsti dalla normativa vigente.

21-*quater*. Gli interventi di cui al comma 21-*ter*, devono essere in grado di consentire una riduzione dei consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica (EP), di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti espressi dal medesimo decreto legislativo e sue successive modificazioni, e riferiti all'anno 2010.

21-*quinquies.* Per gli edifici che per tipologia, vincolo architettonico o paesaggistico, o condizioni architettoniche o urbanistiche, presentano oggettive difficoltà a conseguire risparmi maggiori, la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui ai precedente comma, deve comunque essere superiore al 20 per cento. Su tali immobili, sono consentiti interventi parziali combinati, qualora non sia possibile effettuare interventi sull'intero sistema edificio-impianto.

21-*sexies.* Ulteriori interventi sostitutivi o integrativi di quelli previsti dal comma 21-*bis*, finalizzati al risparmio di energia e al miglioramento della prestazione energetica come quantificati dai precedenti commi 21-*quater* 21-*quinquies*, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui ai commi da 21-*quinquiesdecies* a 21-*undevicies*, nonché, qualora previsti dalla normativa vigente, alle detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 21-*decies* del presente articolo.

21-*septies*. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al precedenti commi, deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e sue successive modifiche, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, e avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e sue successive modifiche, la normativa regionale in materia, e tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

21-*octies*. La percentuale di risparmio energetico ottenibile dagli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere calcolata prima e dopo l'intervento, e valutata in base all'indice di

prestazione energetica dell'immobile, nonché in base ai valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti nel rispetto delle percentuali di miglioramento indicate al comma 21-*quater*. Il rendimento energetico degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo, deve essere documentato dall'attestato di certificazione energetica (ACE).

21-*novies*. Tutti gli interventi di cui ai presenti commi, sono obbligatoriamente soggetti a verifiche e controlli tecnico-amministrativi da parte dell'Enea, che è tenuto a effettuare una attività di monitoraggio di tutto il processo.

21-*decies*. Per i soli interventi globali di riqualificazione energetica di cui ai commi da 21-*ter* a 21-*novies* del presente articolo, la detrazione dall'imposta lorda prevista per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per una quota pari al 45 per cento, sull'intero importo delle spese sostenute e documentate.

21-*undecies*. Per gli interventi di cui ai commi da 21-*ter* a 21-*novies*, conclusi prima del 31 dicembre 2015, le detrazioni di cui al precedente comma, ripartite in dieci quote annuali di pari importo ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono, su richiesta del beneficiario, essere ripartite in tre o cinque quote annuali di pari importo.

21-*duodecies*. Le detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 21-*decies* del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi da 21-*ter* a 21-*novies*, effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

21-*terdecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate eventuali ulteriori forme di agevolazioni, statali e regionali, cumulabili con quelle già previste dalla legislazione vigente in materia.

21-*quaterdecies*. Le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari per la concessione di prestiti o mutui, con contributo in conto interessi a persone fisiche e condomini per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

21-*quinquiesdecies*. I prestiti e i mutui, concedibili fino a trenta anni, dagli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di cui alla presente legge, sono assistiti per l'intero importo dalla garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.

21-*sexiesdecies*. La garanzia dello Stato è operante per l'intero credito dell'ente mutuante. Nei caso di alienazione con accollo dei residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

21-*septiesdecies*. Agli interessi passivi in dipendenza dei prestiti e mutui di cui al comma 21-*quinquiesdecies* del presente articolo, accesi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detraibilità già prevista sugli interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

21-*duodevicies*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro della salute, sono definiti i criteri di individuazione, ed eventuale surrogazione da parte dello Stato, dei soggetti esclusi dall'applicazione del presente articolo per accertati motivi di indigenza economica o incapacità di produrre reddito.

21-*undevicies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le eventuali deroghe all'attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi.

21-*vicies*. Nell'ambito delle suddette deroghe devono comunque essere considerati gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; devono altresì valutati gli immobili e le abitazioni che hanno già effettuato interventi significativi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico. Sono altresì esclusi dall'attuazione dei precedenti commi, gli immobili realizzati nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli edifici residenziali di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora necessitino di urgente manutenzione straordinaria in relazione alla vetustà, alla sicurezza e alla condizione strutturale dei medesimi.»;

b) alla Tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese: *Programma*: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale: Ministero dello sviluppo economico. *Voce* Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180. Interventi settore aeronautico *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2014:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2015:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

7. 161. Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. *con le seguenti:* di 350 milioni di euro per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente comma:

3-*bis*. È escluso l'assoggettamento all'imposta per i professionisti e i lavoratori autonomi, di cui al comma 1, che per lo svolgimento della loro attività si servono di beni strumentali di

ammontare complessivo non superiore a 25.000 euro - anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria - e che non si avvalgono del lavoro di altre persone».

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013.
7. 191. Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 400 milioni di euro per l'anno 2013, di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di giovani lavoratori).

1. Per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 25 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annuì ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale residente di cittadinanza italiana con meno di 35 anni di età al momento dell'assunzione.
2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione del redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nel quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei

necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 10, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli inni 2013, 2014 e 2015.

7. 16. Fugatti, Bitonci, Forcolin, Polledri, Montagnoli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 400 milioni di euro per l'anno 2013, di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sopprimere i commi da 14 a 16;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2013: - 30.000;
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;

c) alla Tabella A voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti modifiche:*

2013: - 30.000;
2014: - 30.000;
2015: - 30.000.

***7. 19.** Laffranco.

Al comma 2, sostituire le parole: di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 400 milioni di euro per l'anno 2013, di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sopprimere i commi da 14 a 16;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2013: - 30.000;
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;

c) alla Tabella A voce Ministero degli Affari esteri, *apportare le seguenti modifiche:*

2013: - 30.000;
2014: - 30.000;
2015: - 30.000.

***7. 23.** Pizzolante.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 400 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 750 milioni *e le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 800 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013.

7. 159. Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro.

Al comma 2 sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni *e le parole:* 950 milioni *con le seguenti:* 750 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12 dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis.* All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «spese sostenute entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute a decorrere dall'anno 2012.

7. 160. Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro.

Al comma 2, sostituire le parole: di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. *con le seguenti:* di 400 milioni di euro per l'anno 2013, di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sopprimere il comma 17;

b) all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».».
7. 112. De Camillis.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 413 milioni *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 750 milioni di euro *e le parole:* 950 milioni di euro *con le seguenti:* 867 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n, 134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».
7. 67. Realacci, Mariani, Saglia, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 423,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 856,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 906,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere i commi 30 e 31.
7. 18. Santori.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 450 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 5, secondo periodo, dopo la parola: lettere , *aggiungere la seguente: b-bis),*
7. 51. Forcolin, Fugatti, Laura Molteni, Bitonci, D'Amico.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 450 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: c-*ter)*, *aggiungere la seguente:* , d),
7. 45. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Laura Molteni, Bitonci, D'Amico.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 450 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 5 secondo periodo, dopo le parole c-ter), *aggiungere le seguenti* , e),.
7. 44. Laura Molteni, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 450 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 5, secondo periodo, dopo la parola: c-*ter)*, *aggiungere la seguente:* , f),
7. 47. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Laura Molteni, Bitonci, D'Amico.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 450 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: c-*ter)*, *aggiungere la seguente:* , h),
7. 48. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Laura Molteni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 450 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 5, secondo periodo, dopo la parola: c-*ter)*, *aggiungere la seguente:* , h-bis),
7. 49. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bitonci, D'Amico.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 450 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 5, secondo periodo, dopo la parola: c-*ter)*, *aggiungere la seguente:* i-ter),
7. 50. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bitonci, Polledri.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 472 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 887 milioni *e le parole:* 950 milioni *con le seguenti:* 924 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione. *Programma*: Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce*: Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino disciplina in materia sanitaria - Art. 12, comma 2: Fondo finanziamenti attività ricerca (2.1 - cap. 3392), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 28.000;
CS: + 28.000;

2014:
CP: + 13.000;
CS: + 13.000;

2015:
CP: + 26.000;
CS: + 26.000.

7. 167. Palagiano, Mura, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 480 milioni di euro per l'anno 2013, di 880 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 8, secondo periodo, dopo la parola: c-ter) *aggiungere la seguente:* f).

7. 30. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Bitonci, D'Amico.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 480 milioni di euro per l'anno 2013, di 880 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: c-ter) *aggiungere la seguente: , g)* , limitatamente al reddito delle persone fisiche,.

7. 31. Gidoni, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 480 milioni di euro per l'anno 2013, di 880 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: e i-septies) *aggiungere la seguente: ,* 1-ter).

7. 32. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Laura Molteni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 490 milioni di euro per l'anno 2013, di 890 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-*bis*. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi: non trovano applicazione nei confronti degli organismi:

a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l'Italia nei consessi internazionali svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;

b) espressamente previsti da norme comunitarie istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie;

c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali.
7. 57. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Fugatti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 480 milioni , *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 880 milioni *con le seguenti:* 950 milioni *con le seguenti:* 930 milioni.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, ti tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione.».
7. 63. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci, Comaroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo e di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 910 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Ai lavoratori ai quali a seguito dell'esposizione all'amianto sia stata diagnosticata l'insorgenza della patologia dell'asbestosi o di forme tumorali amianto correlate si applicano, a domanda degli interessati, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La diagnosi di cui al primo periodo deve essere certificata dall'Azienda sanitaria locale competente che provvede immediatamente a inviare all'INPS la relativa documentazione. L'INPS è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, in caso di mancato pronunciamento entro tale termine la domanda si ritiene accolta.
7. 188. Zucchi, Miglioli, Boccuzzi, Lovelli, Gatti, Damiano, Motta, Codurelli, Schirru.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo e di 490 milioni di euro per l'anno 2013, di 890 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «e di cassa integrazione guadagni ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «, di cassa integrazione guadagni ordinaria nonché dei periodi di contribuzione figurativa maturati dai lavoratori di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.»
7. 187. Boccuzzi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 495 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 895 milioni di euro *e le parole:* 950 milioni di euro *con le seguenti:* 945 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* I commi 17 e 18 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le disposizioni e i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379.
7. 158. Palagiano.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 496 milioni di euro per l'anno 1013, di 896,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 946,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* Al fine di garantire continuità agli obiettivi di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, il contributo previsto dalla medesima legge, così come rideterminato ai sensi dell'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'anno 2013 è fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, è attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus.
7. 107. Schirru, Damiano, Codurelli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 di 950 milioni *con le seguenti:* 496,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 896,4 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, e di 946,4 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

24. A decorrere dal 2013, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 3,6 milioni di euro è attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 35 per cento per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i

medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 58. Grimoldi, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni *con le seguenti:* 498 milioni di euro per l'anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 948 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 2.000.000 a decorrere dal 2013.
7. 59. Grimoldi, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 498,3 milioni, *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 882 milioni *e le parole:* 950 milioni *con le seguenti:* 938,7 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis.* All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».
7. 171. VIII Commissione.

Al comma 2 sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 498,3 milioni *le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 880,3 milioni *e le parole:* 950 milioni *con le seguenti:* 920,7 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis.* All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014».
7. 61. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci, Comaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dall'anno 2013 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
7. 200. Tocci, Ghizzoni, Coscia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 450 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 850 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere i seguenti:

24. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore *(de minimis)*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

25. Gli aiuti di cui al comma 24 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un limite massimo pari a 50 milioni di euro complessi per gli anni 2013, 2014 e 2015 e sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

26. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari di cui al comma 24, alla lettera *a)* del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 100 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 24 del presente articolo.

7. 201. Nastri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 490 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 890 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

24. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese agricole giovanili nel settore agricolo e agroalimentare, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

25. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate per il 40 cento al settore risicolo.

26. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 25 in conformità alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

7. 202. Nastri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 470 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. Al fine di incentivare lo sviluppo delle imprese agroalimentari, è istituito un Fondo rotativo, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2013, finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, singole o associate, comprese le cooperative, di prestiti e di mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria.

25. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti e ai mutui a tasso agevolato di cui al comma 24 e, in particolare, le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e di rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

26. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui a tasso agevolato concessi ai sensi del comma 25 sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo.

7. 203. Nastri.

Al comma 2, sostituire le parole: di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. *con le seguenti:* di 400 milioni di euro per l'anno 2013, di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, il comma 3 è abrogato.

7. 204. Rosso.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 655 milioni di euro per l'anno 2014, di 665 milioni di euro per l'anno 2015 e di 715 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 21, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

b) all'articolo 12, sopprimere il comma 17.

7. 114. Villecco Calipari, Ventura, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Rugghia, Touadi, Verini, Calvisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 100 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 100 milioni;

b) all'articolo 8, comma 18, sostituire le parole: 631.662.000 euro *con le seguenti:* 231.662.000 euro;

c) all'articolo 12, sopprimere i commi da 4 a 10;

d) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

7. 192. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 125 milioni di euro per l'anno 2013, di 525 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis.* Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
7. 199. Siragusa, De Pasquale, Mariani.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 300 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015.
7. 164. Borghesi, Mura, Piffari, Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 300 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis.* Per il triennio 2013-2015, nel rispetto del limite di spesa di 1.200 milioni di euro l'anno, l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi prioritari di messa in sicurezza di aree a più elevato rischio idrogeologico, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui all'articolo 1 commi 87 e seguenti, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

13-*ter.* Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al precedente comma»;

b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; *Programma:* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244/2007. articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

2014:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

2015:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

7. 174. Borghesi, Mura, Di Stanislao, Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 350 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 11, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2013, *con le seguenti:* 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 600 milioni per l'anno 2014;

b) all'articolo 8, sopprimere il comma 21;

c) all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

«1-*ter.* A decorrere dal 1° luglio 2013 l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. Resta ferma l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento.

1-*quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'incremento dell'aliquota Iva disposto ai sensi comma 1-*ter* può essere differito ovvero non applicato, in tutto o in parte, qualora in sede di predisposizione del Documento di economia e finanza 2013 emerga un miglioramento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica rispetto alle previsioni e agli andamenti tendenziali indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012 tale da assicurare comunque, anche in assenza dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria, il conseguimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nell'anno 2013 e il rispetto, in conformità con i vincoli comunitari, dell'obiettivo di medio termine nel triennio successivo. Il predetto incremento dell'aliquota IVA non si applica altresì qualora, entro il 30 giugno 2013, siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 2130 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al netto di quanto disposto ai sensi dell'articolo articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla presente legge»;

d) all'articolo 12, sopprimere il comma 2;

e) all'articolo 12 sopprimere i commi da 4 a 10;

f) all'articolo 12 sopprimere i commi da 14 a 16;

g) all'articolo 12, sopprimere il comma 17;

h) all'articolo 12, commi 18 e 19, sostituire le parole: aliquota dello 0,05 per cento, *con le seguenti:* aliquota dello 0,06 per cento;

i) al medesimo comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota dell'imposta di cui al presente comma può essere rimodulata in via compensativa, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, differenziandola a favore delle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto la copertura dei rischi imprenditoriali e delle famiglie;

l) all'articolo 12, comma 27, alinea lettera b), *sostituire le parole:* 0,45 per cento *con le seguenti:* 0,50 per cento;

m) all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento della parte di reddito eccedente il predetto importo per gli anni 2011 e 2102, e nella misura del 3 per cento sulla parte di reddito compresa tra 200.000 e 300.000 euro lordi annui, elevata al 9 per cento sulla parte di reddito eccedente 300.000 lordi annui, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ai fini della verifica del superamento dei predetti limiti rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del predetto decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Per i contributi dovuti a decorrere dall'anno di imposta 2013 l'acconto è versato nella misura e nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis* a c-*quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento.»;

c) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «dal 1° gennaio 2012», *sono sostituite con le seguenti:* «dal 1° gennaio 2013»;

d) al comma 13, lettera a), numeri 1 e 3, *sostituire le parole:* «20 per cento,» *con le seguenti:* «23 per cento»;

39. Le disposizioni di cui al comma 38, lettere *b), c)* e *d)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2013.

40. Al fine di accelerare i tempi medi di svolgimento dei processi, per l'anno 2013 è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della Giustizia - Missione «Giustizia«, programma «Giustizia civile e penale» - per l'attuazione di un programma straordinario di ammodernamento tecnologico e infrastrutturazione informatica delle sedi giudiziarie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

41. Il fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è integrato di un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. A valere sulle risorse del fondo e nel limite di 50 milioni di euro annui, è prorogata, per i medesimi anni 2013 e 2014, l'applicazione delle disposizioni in materia di contratti di solidarietà di cui al comma 14 dell'articolo 19 del medesimo decreto-legge.

42. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, commi 475-480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.

n) dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:

Art. 12-*bis.*
(Interventi in favore dei nuclei familiari).

1. In attesa dell'integrazione degli istituti di sostegno alla famiglia nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti della maggiore spesa di 1680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e di ulteriori 300 milioni a decorrere dall'anno 2016, con uno o più decreti interministeriali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il primo dei quali da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari sono elevati a favore dei nuclei familiari con figli in possesso di un reddito non superiore a 33.000 euro annui, in coerenza con i criteri di cui al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A decorrere dall'entrata a regime del nuovo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge, con i decreti adottati ai sensi del primo periodo l'importo degli assegni familiari può essere rimodulato, nei limiti della maggiore spesa autorizzata dal presente comma, facendo riferimento, ai fini della corresponsione degli stessi, ai nuovi parametri dell'ISEE.

2. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le parole: «800 euro per ciascun figlio», sono sostituite con le seguenti: «860 euro per ciascun figlio». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta 2013.

3. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito, la cui imposta netta dovuta risulti pari a zero, è attribuita, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, una detrazione fiscale pari a euro 100 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'Erario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa di 800 milioni annui e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, sono stabilite le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. In ogni caso, la detrazione non spetta a coloro che risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

4. Al fine del sostegno alle famiglie e per incentivare la natalità, per ogni figlio nato ovvero adottato negli anni 2014 e 2015 è concesso un assegno pari ad euro 1.000. Gli assegni spettano all'esercente la potestà sui figli, sempreché residente nel territorio nazionale, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'anno 2012, non superiore ad euro 50.000. Per la corresponsione degli assegni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 gennaio 2013, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

5. Al fine di favorire la prosecuzione della diffusione della carta acquisti istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del medesimo decreto-legge è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 20140 2015.

Art. 12-*ter*.

(Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e per il sostegno alle spese in ricerca e sviluppo).

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo della deduzione per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta spettante, a sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai finì della determinazione del valore della produzione netta afferente l'imposta regionale sulle attività produttive, è rideterminato in aumento sino a concorrenza di una minore entrata, in termini di indebitamento netto, non superiore a 850 milioni di euro nell'anno 2013, 1150 milioni nell'anno 2014 e 1000 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Qualora il Governo della Repubblica italiana pervenga ad un accordo internazionale con la Confederazione Svizzera ai fini della regolarizzazione, previa imposizione di un prelievo, delle attività finanziarie di cittadini italiani detenute illegalmente in quel Paese, le maggiori entrate di carattere *una tantum* a favore dell'Erario sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, dei vincoli e degli obiettivi di bilancio di medio termine derivanti dall'ordinamento comunitario, gli eventuali risparmi in termini di minore spesa per interessi connessa alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, nonché le eventuali maggiori entrate correnti, conseguenti alla predetta operazione di regolarizzazione, sono destinati in via prioritaria alla riduzione della pressione fiscale, con particolare riferimento alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.

3. Il credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo i del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è prorogato all'anno 2013. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2013, di 180 milioni di euro per l'anno 2014 e di 157 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il

finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Art. 12-*quater*.
(Patto di stabilità interno).

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale effettuate dai comuni e dalle province che risultano collocati nella classe più virtuosa ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo di 400 milioni di euro per ciascun anno.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 400 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono definite le modalità applicative del presente articolo al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di spesa di cui al comma 1.

Art. 12-*quinquies*.
(Disposizioni equitative per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali).

1. L'esenzione dall'imposta sul reddito a favore dei percipienti di sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, si applica esclusivamente a favore dei soggetti in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire gli ultimi sei periodi con i seguenti:

«Con uno o più decreti Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 20 gennaio 2013, sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1^{o} febbraio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dai decreti stessi. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative dei decreti di cui al presente articolo, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS e all'Agenzia delle entrate, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'applicazione del presente articolo devono derivare, a decorrere dall'anno 2013, risparmi da versare all'entrata del bilancio dello Stato non inferiori a 600 milioni di euro annui. La quota di risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza eccedente l'importo di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione».

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, qualora le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge, non trovino integrale applicazione ovvero da esse non derivino risparmi a favore del bilancio dello Stato negli importi ivi indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, con proprio decreto, sino all'adozione dei provvedimenti previsti dal predetto articolo 5, un ammontare di spesa pari a 600 milioni di euro annui da individuare nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

7. 184. Tabacci.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 350 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 650 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 21, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 650 milioni;

b) alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale..., *voce* Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Legge 328/2000, Fondo per le politiche sociali, *apportare le seguenti modifiche:*

2013:
CP: + 400.000;
CS: + 400.000.

2014:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2015:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

7. 170. Palagiano, Mura, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 350 milioni di euro per l'anno 2013, di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo sviluppo, *Ministero degli affari esteri,* Legge 49 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.

2014:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2015:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

7. 175. Evangelisti, Di Stanislao, Mura, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro *con le seguenti:* 350 milioni di euro *e le parole:* 900 milioni di euro *con le seguenti:* 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 12:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono sostituiti dal seguente:

«1-*ter.* A decorrere dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. Resta ferma l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento»;

b) ai commi 18 e 19, sostituire le parole: aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* aliquota dello 0,06 per cento;

c) al comma 27, lettera b), *sostituire le parole:* 0,45 per cento *con le seguenti:* 0,50 per cento;

d) dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi; premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento.»;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «dal 1° gennaio 2012», *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 1° gennaio 2013»;

d) al comma 13, lettera a), *numeri 1 e 3, sostituire le parole:* «20 per cento,» *dalle seguenti:* «23 per cento»;

39. Le disposizioni di cui al comma 38, lettere *a), b)* e *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2013».

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013
7. 111. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 400 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 750 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate risorse pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, e 150 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2014 e 2015;

b) al comma 21, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.
7. 168. Palagiano, Borghesi, Mura.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 400 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 750 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 21, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 850 milioni;

b) alla Tabella C, aggiungere la seguente voce: Missione Casa e assetto urbanistico, *Programma* Politiche abitative, urbane e territoriali, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 431/1998, disciplina delle locazioni:

2013:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.

2014:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.

2015:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.
7. 172. Borghesi, Mura, Piffari.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 400 milioni *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 800 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sopprimere i commi da 4 a 10;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

7. 193. Faenzi, Beccalossi.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 430 milioni di euro per l'anno 2013, di 830 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Comunicazioni, *programma:* Sostegno all'editoria, *voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze. Legge n. 67 n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - Capp. 2183, 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 208.000;
CS: + 208.000.

2014:
CP: + 215.000;
CS: + 215.000.

2015:
CP: + 215.000;
CS: + 215.000.

7. 128. Levi, De Biasi, Carra, Carlucci, Coscia, De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 450 milioni, *e le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 850 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis.* Alle imprese che operano nelle aree interessate dal tracciato della linea ferroviaria di cui al comma 7, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso, alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta limitatamente agli anni 2013 e 2014, pari all'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione della linea ferroviaria, aumentato di un coefficiente di maggiorazione stabilito, nella misura massima fino a 50 milioni di euro, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-*ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* spetta a condizione che le spese siano relative a opere pubbliche finalizzate alla realizzazione della linea ferroviaria di cui al comma 7, la cui verifica è attuata secondo modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-*quater*. Il credito d'imposta, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese. Le spese sostenute che danno diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 1 non sono deducibili dal reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

7. 186. Nastri.

Al comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 455 milioni di euro per l'anno 2013, di 855 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

7. 197. Siragusa, De Pasquale, Mariani.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 480 milioni di euro per l'anno 2013, di 880 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, e successive modificazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

7. 198. Siragusa, De Pasquale, Mariani.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 490 milioni di euro per l'anno 2013, di 890 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi:

a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l'Italia nei consessi internazionali svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;

b) espressamente previsti da norme comunitarie o istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie;

c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali.
7. 180. De Biasi, Carlucci, Coscia, Carra, Levi, Verducci, De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 497 milioni *e le parole:* 900 milioni *sono sostituite dalle parole:* 897 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis.* Per il rifinanziamento delle leggi 16 marzo 2001, n. 72, e 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La ripartizione delle risorse è stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 185. Lorenzin.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013 *con le seguenti:* 426 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis.* Per l'anno 2013 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa, nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione. Non si applicano a tale detrazione le disposizioni di cui ai commi da 4 a 10 del presente articolo.
7. 195. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 450 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 29, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015.
7. 189. Marinello.

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 460 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 190. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 450 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva attuazione alla sperimentazione del programma «carta acquisti», di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012. n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a detto programma assegnata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse di cui al

presente comma.
7. 173. Palagiano, Mura, Borghesi

Al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 490 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* Al fine di realizzare interventi di recupero del patrimonio artistico e culturale della città di Cosenza è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
7. 183. Santelli.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 495 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* Al fine di assicurarne lo sviluppo turistico è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 in favore del santuario religioso di San Francesco di Paola.
7. 181. Santelli.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 496 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-*bis.* Al fine di assicurare la salvaguardia e la conservazione del Parco nazionale della Sila, inserito tra i siti candidati al titolo di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2013.
7. 182. Santelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 950 milioni di euro, *con le seguenti:* 150 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* Ai fini di accelerare il programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici, gli enti locali, i cui edifici scolastici sono iscritti o saranno iscritti, nell'elenco predisposto congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito della conclusione della rilevazione sugli indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali degli edifici scolastici, non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità interno limitatamente alle spese sostenute per i relativi adeguamenti, e nel limite di 800 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2013;

b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; *Programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:
CP: -800.000;
CS: -800.000.

2014:
CP: -800.000;
CS: -800.000.

2015:
CP: -800.000;
CS: -800.000.

7. 163. Borghesi, Mura, Piffari, Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, sostituire le parole: 950 milioni di euro *con le seguenti:* 250 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Dal 1° gennaio 2013, nei comuni a elevato rischio sismico situati nelle zone 1 e 2, e nel limite annuale delle risorse pari a 900 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono un immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo;

b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; *Programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:
CP: -900.000;
CS: -900.000.

2014:
CP: -900.000;
CS: -900.000.

2015:
CP: -900.000;
CS: -900.000.

7. 162. Borghesi, Mura, Messina, Piffari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* L'Osservatorio della condizione abitativa previsto dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è istituito, senza oneri per il bilancio dello Stato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne definisca, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 12, ruolo e finalità relativamente a:

a) partecipazione dell'Osservatorio alle attività della Cabina di regia per il piano delle città nelle forme che saranno adottate e per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2012;

b) modalità di accertamento e valutazione del fabbisogno abitativo rivolto alla locazione;

c) ricognizione dei livelli e delle caratteristiche dell'offerta e della domanda degli alloggi in affitto con riferimento ai costi della locazione e agli strumenti economici e fiscali di sostegno e incentivo;

d) collegamento con le Agenzie dell'affitto, comunque denominate, operanti in ambito comunale e con gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica comunque denominati.

7. 75. Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, a decorrere dall'anno 2013 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il Fondo rotativo nazionale di garanzia e sicurezza delle locazioni per favorire forme di tutela sulla morosità incolpevole e garantire i diritti dei proprietari degli immobili locati. La dotazione del predetto fondo è costituita dalle somme versate dai conduttori a titolo di deposito cauzionale per il periodo di vigenza del contratto. Tali somme sono depositate dal locatore entro 30 giorni dal ricevimento. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regolamenta le modalità di attuazione del presente comma.

7. 76. Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, fermo restando il rispetto delle procedure di alienazione indicate all'articolo 43-*bis,* comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e fatti salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, detta disposizioni al fine della ripresa del processo di alienazione diretta ai conduttori degli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici nonché per favorire l'acquisto della proprietà o la locazione da parte dei conduttori dei beni immobili degli enti previdenziali privatizzati, prevedendo modalità di vendita e di locazione di detti immobili che tengano conto delle condizioni di difficoltà economica delle famiglie a basso reddito, delle persone anziane e singole a basso reddito, in modo da consentire, in presenza dei necessari requisiti, riduzioni del prezzo di vendita finale e canoni di affitto sostenibili. Con il suddetto provvedimento è estesa inoltre la regolarizzazione agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale che risultino privi del titolo alla data del 31 dicembre 2011 e ai conduttori in base ad assegnazione irregolare, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
7. 78. Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Qualora i contratti di locazione passiva di immobili all'estero destinati a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari contemplino il riscatto del fitto o altra opzione equivalente al fine di acquisire l'immobile locato, il termine previsto dall'articolo 12, comma 2, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è prorogato fino alla maturazione del diritto al riscatto o all'esercizio dell'opzione equivalente.
7. 94. Tempestini, Pianetta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentita l'Agenzia del demanio, detta disposizioni per favorire l'acquisto della proprietà o la locazione da parte dei conduttori dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici o privatizzati, prevedendo modalità di vendita e di locazione di detti immobili che tengano conto delle condizioni di difficoltà economica delle famiglie a basso reddito, delle persone anziane e singole a basso reddito, in modo da consentire, in presenza dei necessari requisiti, riduzioni del prezzo di vendita finale e canone di affitto sostenibili.
***7. 169.** VIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentita l'Agenzia del demanio, detta disposizioni per favorire l'acquisto della proprietà o la locazione da parte dei conduttori dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici o privatizzati, prevedendo modalità di vendita e di locazione di detti immobili che tengano conto delle condizioni di difficoltà economica delle famiglie a basso reddito, delle persone anziane e singole a basso reddito, in modo da consentire, in presenza dei necessari requisiti, riduzioni del prezzo di vendita finale e canone di affitto sostenibili.
***7. 77.** Morassut.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Le unità residenziali di pregio di proprietà degli enti previdenziali pubblici o di fondi mobiliari degli stessi enti, per le quali pende ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente avverso la relativa qualificazione di pregio, ovvero anche la determinazione del prezzo di vendita delle stesse, sono vendute applicando al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del territorio, una riduzione del 30 per cento, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso, a spese compensate e che vengano riconosciuti come acconto prezzo delle unità i canoni corrisposti nelle more del giudizio dai conduttori che risultino in regola con il pagamento degli oneri accessori.
7. 66. Motta.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti per l'edilizia agevolata programmi centrali risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2, lettera *f)*, e dell'articolo 3, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché dell'articolo 3, comma 7-*bis* della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari complessivamente ad euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP, comunque denominati.

3-*ter.* Gli alloggi di cui al comma 3-*bis* dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati prioritariamente alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex IACP, comunque denominati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
7. 73. Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012.

3-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
7. 108. Giovanelli, Ciccanti, Ceroni, Favia, Paolini.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione dei comparti per la sicurezza e la protezione civile.
7. 40. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Polledri, Simonetti, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma che, nell'ambito di programmi di razionalizzazione degli spazi allocativi e riduzione della spesa conseguono risparmi superiori a quelli previsti a legislazione vigente, con riferimento alle azioni volte al contenimento della spesa pubblica per contratti di locazione passiva, per gli anni 2013 e 2014 possono destinare fino al 50 per cento dei risparmi ulteriori conseguiti per il completamento dei suddetti programmi con l'adozione delle misure occorrenti alla riallocazione del personale, al miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e del benessere organizzativo,

ivi compreso l'acquisto di mobili e arredi.
***7. 11.** Alberto Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma che, nell'ambito di programmi di razionalizzazione degli spazi allocativi e riduzione della spesa conseguono risparmi superiori a quelli previsti a legislazione vigente, con riferimento alle azioni volte al contenimento della spesa pubblica per contratti di locazione passiva, per gli anni 2013 e 2014 possono destinare fino al 50 per cento dei risparmi ulteriori conseguiti per il completamento dei suddetti programmi con l'adozione delle misure occorrenti alla riallocazione del personale, al miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e del benessere organizzativo, ivi compreso l'acquisto di mobili e arredi.
***7. 118.** Duilio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma che, nell'ambito di programmi di razionalizzazione degli spazi allocativi e riduzione della spesa conseguono risparmi superiori a quelli previsti a legislazione vigente, con riferimento alle azioni volte al contenimento della spesa pubblica per contratti di locazione passiva, per gli anni 2013 e 2014 possono destinare fino al 50 per cento dei risparmi ulteriori conseguiti per il completamento dei suddetti programmi con l'adozione delle misure occorrenti alla riallocazione del personale, al miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e del benessere organizzativo, ivi compreso l'acquisto di mobili e arredi.
***7. 124.** Ciccanti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma che, nell'ambito di programmi di razionalizzazione degli spazi allocativi e riduzione della spesa conseguono risparmi superiori a quelli previsti a legislazione vigente, con riferimento alle azioni volte al contenimento della spesa pubblica per contratti di locazione passiva, per gli anni 2013 e 2014 possono destinare fino al 50 per cento dei risparmi ulteriori conseguiti per il completamento dei suddetti programmi con l'adozione delle misure occorrenti alla riallocazione del personale, al miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e del benessere organizzativo, ivi compreso l'acquisto di mobili e arredi.
***7. 179.** Gioacchino Alfano.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se non per sostituire autovetture cessate dalla circolazione per demolizione.
7. 43. Vanalli, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'uso delle autovetture di servizio e di rappresentanza, da parte delle pubbliche amministrazioni come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 e successive modificazioni, è vietato per gli spostamenti dall'abitazione dei soggetti legittimati, verso e dà il luogo di lavoro.
7. 60. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Bitonci, Fugatti.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 e al comma 9, non si applicano per gli acquisti e le spese effettuate per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 e del comma 9, nonché le altre misure

di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali e istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia.
7. 133. Verducci, De Biasi.

Al comma 7, dopo le parole: le disposizioni dei commi *aggiungere le seguenti:* 1-*quater* e.
7. 6. Ascierto.

Al comma 7, sostituire la parola: 6 *con la seguente:* 5.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano per gli acquisti effettuati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.
7. 153. Gelmini.

Al comma 7, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *aggiungere le seguenti:* e delle Polizie municipali.
***7. 81.** Osvaldo Napoli.

Al comma 7, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *aggiungere le seguenti:* e delle Polizie municipali.
***7. 105.** Bitonci, Fugatti.

Al comma 7, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *aggiungere le seguenti:* e delle Polizie municipali.
***7. 139.** Graziano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali e istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia.
7. 134. Verducci, De Biasi.

Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dei commi da 4 a 6 e il comma 9, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali e istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa.
7. 88. Ceccacci Rubino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis.* All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi di eresse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi e».
***7. 83.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis.* All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi di eresse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi e».

***7. 97.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis.* All'articolo 5, comma 2, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e le società» sono aggiunte le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

****7. 85.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis.* All'articolo 5, comma 2, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e le società» sono aggiunte le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

****7. 96.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis.* All'articolo 5, comma 2, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e le società» sono aggiunte le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

****7. 132.** De Micheli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni legislative vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base delle metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, come individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel Rapporto di analisi e valutazione della spesa relativo all'anno 2012, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, procede alla conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa al fine di realizzare un effettivo miglioramento dell'efficienza e dell'allocazione della spesa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

7-*ter*. I risparmi derivanti dalle attività di cui al comma 7-*bis* sono riallocati nell'ambito della stessa amministrazione al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a copertura del *turn over* per un importo pari all'entità dei risparmi stessi.

7. 109. Rosato, Fiano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere meno iniqui gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul limite alle facoltà assunzionali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le rispettive amministrazioni utilizzano, limitatamente al triennio 2013-2015, le graduatorie vigenti dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici, comprese le procedure di stabilizzazione, relativamente ai profili professionali richiesti, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e, contestualmente, non possono procedere all'indizione dei nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, comprese le procedure di stabilizzazione per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire l'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi stessi.
7. 110. Rosato, Fiano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole «e l'esercizio di autovetture», sono inserite le seguenti «, con esclusione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti delle predette società».

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.
7. 103. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d) software* di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;»;

b) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «*e) software* fruibile in modalità *cloud computing*.»;

c) al capoverso, il primo periodo è soppresso.
7. 7. Lorenzin, Saglia, Vignali, Laffranco, Palmieri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove

ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore al dieci per cento del totale delle entrate di bilancio.
7. 148. Marinello, Gioacchino Alfano

Sopprimere il comma 10.
*** 7. 38.** Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri, Simonetti, D'Amico, Forcolin.

Sopprimere il comma 10.
*** 7. 10.** Rosso.

Sopprimere il comma 10.
*** 7. 12.** Ceroni.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica per quegli enti che, alla data del conferimento dell'incarico, non dispongono, nella propria pianta organica, delle adeguate competenze professionali.
7. 39. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le associazioni di rappresentanza delle imprese nelle loro strutture organizzative, settoriali e territoriali, nonché gli enti di diritto privato di natura associativa o societaria, di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, dalle stesse costituiti, partecipati o promossi, che svolgono attività riconducibili alle loro finalità istituzionali»;

b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
*** 7. 115.** De Micheli.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le associazioni di rappresentanza delle imprese nelle loro strutture organizzative, settoriali e territoriali, nonché gli enti di diritto privato di natura associativa o societaria, di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, dalle stesse costituiti, partecipati o promossi, che svolgono attività riconducibili alle loro finalità istituzionali»;

b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
*** 7. 152.** Marsilio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, sono soppresse le parole: «di cui al comma 1».
7. 91. Trappolino, Verini, Sereni, Bocci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca la Convenzione nazionale prevista dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, anche ai fini della definizione dei criteri e dei parametri dei canoni di locazione degli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191.
7. 74. Braga.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*quinquies*. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nominati componenti esterni degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono collocati dalle amministrazioni di provenienza in aspettativa senza assegni e con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Per l'assunzione di tale incarico non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, né i divieti di cumulo di aspettative previsti dalle norme vigenti. Qualora gli incarichi siano conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001, gli stessi non sono computati nei limiti percentuali fissati dalla stessa norma, e non concorrono al raggiungimento della soglia massima da essa determinata».
7. 70. Margiotta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2007, n. 82 e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*** 7. 55.** Valducci.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2007, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento

abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*** 7. 84.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2007, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*** 7. 130.** De Micheli.

Sopprimere il comma 15.
**** 7. 28.** Raisi.

Sopprimere il comma 15.
**** 7. 87.** Ceroni.

Sopprimere il comma 15.
**** 7. 101.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Poli, Ruggeri, Delfino.

Sopprimere il comma 15.
**** 7. 116.** De Micheli.

Sopprimere il comma 15.
**** 7. 151.** Marsilio.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 450 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

15-*ter*. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Conseguentemente i commi 75 e 76 del medesimo articolo 4 sono soppressi.
7. 42. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria acquista, per gli uffici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, i notiziari e i servizi informativi delle agenzie di stampa, in lingua italiana, mediante procedure di gara, previa valutazione dei fabbisogni informativi delle amministrazioni medesime.

15-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono definite le modalità di applicazione del comma 15-*bis*, sulla base dei seguenti principi:

a) le agenzie invitate a concorrere alle procedure concorsuali devono possedere i requisiti di agenzia di stampa a diffusione nazionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) i servizi da acquistare sono determinati sulla base degli specifici fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali possono indicare la tipologia e la quantità dei servizi ritenuti necessari a soddisfare le proprie esigenze informative;

c) all'acquisto si procede mediante distinti bandi di gara in relazione alle diverse tipologie di servizi richiesti tenendo conto dei contenuti informativi e dell'area geografica di interesse;

d) la valutazione delle offerte è operata sulla base, oltre che del criterio del prezzo, di indicatori di qualità correlati alle caratteristiche dimensionali, organizzative ed occupazionali di ciascuna agenzia di stampa e all'esperienza pregressa maturata nel settore;

e) il bando può prevedere, al fine di garantire il principio della pluralità delle fonti di informazione, la possibilità che vi siano più aggiudicatari alle medesime condizioni economiche del miglior offerente.

15-*quater.* Al fine di evitare soluzioni di continuità nella fornitura dei servizi informativi alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede, anche per l'anno 2013, alla stipula dei contratti con le agenzie di stampa ai sensi dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel limite del 70 per cento dell'apposito stanziamento, per l'anno 2012, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto dei principi di cui al comma 15-*ter*.
7. 136. Boccia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Il finanziamento destinato, per l'anno 2012, alle finalità di cui all'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, è rinnovato nella misura di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
7. 141. Duilio.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare certezza e trasparenza nella comparabilità, Consip Spa e le centrali di committenza regionali specificano e mettono a disposizioni sui loro siti tutti i parametri economici e le caratteristiche del bene oggetto della convenzione che concorrono a determinare i corrispettivi e le modalità utilizzate per effettuare il calcolo».
*** 7. 117.** De Micheli.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare certezza e trasparenza nella comparabilità, Consip Spa e le centrali di committenza regionali specificano e mettono a disposizioni sui loro siti tutti i parametri economici e le caratteristiche del bene oggetto della convenzione che concorrono a determinare i corrispettivi e le modalità utilizzate per effettuare il calcolo».
*** 7. 149.** Marsilio.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. L'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 è soppresso.
**** 7. 120.** De Micheli.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. L'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 è soppresso.
**** 7. 150.** Marsilio.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'Elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserita la seguente voce: «Istituzioni scolastiche non statali».
7. 127. De Pasquale.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Per gli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50 per cento da Paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto.
7. 154. Mario Pepe (Misto-R-A).

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».
**** 7. 98.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-*bis*. All'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».
**** 7. 13.** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Qualora un soggetto, sia pubblico che privato, fruisca di benefici o sovvenzioni pubblici, deve adottare ogni forma e modalità per consentire attraverso una agevole e gratuita consultazione per via telematica, l'identificazione dell'importo, dell'organo erogante, del responsabile amministrativo e legale del procedimento, dell'oggetto e della finalizzazione di tali sovvenzioni o benefici pubblici. L'ente erogatore, qualora il soggetto non vi provveda entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è disposta la concessione del beneficio o della sovvenzione, è obbligato a sospendere o richiedere il reintegro dei benefici o delle sovvenzioni concesse.
7. 104. Occhiuto, Libè, Ciccanti, Calgaro.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Le risorse disponibili presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate per legge o sulla base del bilancio preventivo alle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari o alle emergenze per calamità naturali devono essere impegnate nell'anno di competenza e non possono essere destinate, attraverso variazioni compensative, ad altre finalità o capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme eventualmente non impegnate possono essere riassegnate nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
7. 135. Boccia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. La società italiana autori ed Editori (SIAE), ente pubblico economico a base associativa, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, secondo le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Alla Società italiana autori ed editori (SIAE) si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni aggiudicatrici di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

3. Alla Società italiana autori ed editori (SIAE), fermo restando quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, recante fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici», si applica l'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. 137. Boccia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al comma 20 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «1° novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
7. 143. Boccia.

Sopprimere i commi 25 e 26.
7. 4. Cambursano.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
7. 1. Beccalossi, Faenzi.

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica di cui al comma 25 sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati «finanziamento tramite terzi», allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.

26-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.

26-*ter*. Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni Comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo Comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate.
7. 71. Margiotta, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Realacci, Rubinato, Viola.

Al comma 25, all'alinea, dopo le parole: con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:

a) alla lettera b) *dopo la parola:* individuazione *aggiungere le seguenti:* dei criteri per la definizione da parte dei Comuni o degli Enti territorialmente competenti;

b) alla lettera c) *dopo la parola:* individuazione *aggiungere le seguenti:* dei criteri per la definizione da parte dei Comuni o degli altri Enti territorialmente competenti.
***7. 82.** Osvaldo Napoli.

Al comma 25, all'alinea, dopo le parole: con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:

a) alla lettera b) *dopo la parola:* individuazione *aggiungere le seguenti:* dei criteri per la definizione da parte dei Comuni o degli Enti territorialmente competenti;

alla lettera c) *dopo la parola:* individuazione *aggiungere le seguenti:* dei criteri per la definizione da parte dei Comuni o degli altri Enti territorialmente competenti.
***7. 140.** Graziano.

al comma 25, alinea, sostituire le parole da: centoventi giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti *standard* tecnici di tali fonti di illuminazione, nonché l'introduzione di tecnologie innovative, volte a ottenere una maggiore efficienza energetica.
7. 165. Borghesi, Mura, Piffari.

Al comma 25, alinea, dopo le parole: sono stabiliti *aggiungere le seguenti:* anche tenendo conto di quanto già previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 15, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dal Regolamento (CE) n. 245/2009 e dalle norme tecniche e in base alle norme tecniche UNI EN 13201 e UNI EN 11248.
***7. 68.** Realacci, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 25, alinea, dopo le parole: sono stabiliti *aggiungere le seguenti:* anche tenendo conto di quanto già previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 15, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dal Regolamento (CE) n. 245/2009 e dalle norme tecniche e in base alle norme tecniche UNI EN 13201 e UNI EN 11248.
***7. 92.** Rubinato.

Al comma 25, alinea, sopprimere le parole: e misure di moderazione del loro utilizzo.

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b) *e* c).
7. 65. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Al comma 25, sopprimere le lettere a), b) *e* c).
7. 5. Grassano.

Al comma 25, sopprimere le lettere a), *e b).*
7. 41. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 25, lettera d), *dopo le parole:* efficienza energetica *aggiungere le seguenti:* e orientamento verso il basso.
7. 64. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Al comma 25, lettera d), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Al fine di favorire la realizzazione di interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico; nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che effettuino, in qualsiasi momento e anche in assenza della definizione degli standard tecnici di cui al presente comma, piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, viene disposta la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista. Tale disposizione si applica qualora il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica non preveda specifici obiettivi di efficienza energetica, cioè qualora i piani di investimento vengano realizzati volontariamente dal gestore. In quest'ultimo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica viene prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici effettivamente procurati dal gestore per effetto del piano di investimenti effettuato, con un minimo di anni 8 fino ad un massimo di anni 13 nel caso in cui il risparmio energetico generato risulti, rispettivamente, almeno di 60 kWh/anno a punto luce oppure almeno di 160 kWh/anno per punto luce.
***7. 99.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 25, alla lettera d) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Al fine di favorire la realizzazione d'interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico; nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che effettuino, in qualsiasi momento e anche in assenza della definizione degli *standard* tecnici di cui al presente comma, piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, viene disposta la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista. Tale disposizione si applica qualora il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica non preveda specifici obiettivi di efficienza energetica, cioè qualora i piani di investimento vengano realizzati volontariamente dal gestore. In quest'ultimo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica viene prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici effettivamente procurati dal gestore per effetto del piano di investimenti effettuato, con un minimo di anni 8 fino ad un massimo di anni 13 nel caso in cui il risparmio energetico generato risulti, rispettivamente, almeno di 60 kWh/anno a punto luce oppure almeno di 160 kWh/anno per punto luce.
***7. 142.** Lulli.

Al comma 25, lettera d), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi;*

Al fine di favorire la realizzazione di interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico; nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che effettuino, in qualsiasi momento e anche in assenza dello definizione degli standard tecnici di cui al presente comma, piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, viene disposta la prosecuzione della durata del servizio rispetto alta scadenza prevista. Tale disposizione si applica qualora il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica non preveda specifici obiettivi di efficienza energetica; cioè qualora i piani di investimento vengano realizzati volontariamente dal gestore. In quest'ultimo caso il

contratto di gestione dell'illuminazione pubblica viene prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici effettivamente procurati dal gestore per effetto del piano di investimenti effettuato, con un minimo di anni 8 fino ad un massimo di anni 13 nel caso in cui il risparmio energetico generato risulti, rispettivamente, almeno di 60 kWh/anno a punto luce oppure almeno di 160 kWh/anno per punto luce.
***7. 155.** Mario Pepe (Misto-R-A).

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-*bis*. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente sono realizzati dalle ESCO così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e certificate ai sensi della norma UNI GEI 11352.
****7. 69.** Realacci, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-*bis*. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente sono realizzati dalle ESCO così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e certificate ai sensi della norma UNI GEI 11352.
****7. 93.** Rubinato.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. All'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, al secondo periodo sostituire la parola: 2008 *con la parola:* 2004.
7. 34. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-*bis*. Le gestioni commissariali che operano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, decadono dalle proprie funzioni a decorrere dal 31 marzo 2013.

26. Nell'ambito dei soggetti istituzionali che partecipano agli accordi di programma per l'attuazione del citato articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono individuate le risorse umane, tecniche e strumentali per l'attuazione, nei tempi stabiliti, degli impegni previsti nell'accordo di programma.

26-*quater*. Le risorse statali iscritte nelle contabilità speciali per l'esercizio delle gestioni commissariali di cui al comma 26-*bis* sono trasferite alle regioni per l'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 26-*ter* e non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti attuatori dell'accordo.
7. 72. Margiotta, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di spese postali nonché di garanzia di omogeneità e di qualità determinata del servizio, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni si avvalgono, per le proprie comunicazioni a mezzo posta, di servizi aventi requisiti

di qualità non inferiori a quelli stabiliti per i servizi postali universali di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in termini di tempi di recapito, frequenza di distribuzione degli invii presso il domicilio dei destinatari, modalità di consegna a domicilio degli invii tramite cassette domiciliari o in mani del destinatario, possibilità di ritiro degli invii registrati inesitati presso un congruo numero di sportelli dedicati, agevole individuazione del fornitore del servizio e adozione da parte del fornitore del servizio di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami.
***7. 14.** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di spese postali nonché di garanzia di omogeneità e di qualità determinata del servizio, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si avvalgono, per le proprie comunicazioni a mezzo posta, di servizi aventi requisiti di qualità non inferiori a quelli stabiliti per i servizi postali universali di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in termini di tempi di recapito, frequenza di distribuzione degli invii presso il domicilio dei destinatari, modalità di consegna a domicilio degli invii tramite cassette domiciliari o in mani del destinatario, possibilità di ritiro degli invii registrati inesitati presso un congruo numero di sportelli dedicati, agevole individuazione del fornitore del servizio e adozione da parte del fornitore del servizio di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami.
***7. 95.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di spese postali nonché di garanzia di omogeneità e di qualità determinata del servizio, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si avvalgono, per le proprie comunicazioni a mezzo posta, di servizi aventi requisiti di qualità non inferiori a quelli stabiliti per i servizi postali universali di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in termini di tempi di recapito, frequenza di distribuzione degli invii presso il domicilio dei destinatari, modalità di consegna a domicilio degli invii tramite cassette domiciliari o in mani del destinatario, possibilità di ritiro degli invii registrati inesitati presso un congruo numero di sportelli dedicati, agevole individuazione del fornitore del servizio e adozione da parte del fornitore del servizio di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami.
***7. 131.** De Micheli.

Sopprimere i commi 35, 36, 37 e 38.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è aumentata l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 mila euro annui.
7. 79. Commercio, Lombardo, Oliveri.

I commi 35 e 36 sono sostituiti dai seguenti:

35. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,

n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'autorità soppressa, la capitaneria di porto di Messina è elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Messina e ad essa sono attribuiti le funzioni ed i compiti già affidati all'Autorità Marittima dello Stretto ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2008 n. 241 e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

36. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Catania e Messina sono individuati nella tabella F, allegata alla presente legge che abroga e sostituisce la corrispondente tabella della circoscrizione territoriale marittima, relativa alla direzione marittima di Catania, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni.

7. 90. Garofalo, Germanà.

Tabella F
(Articolo 7, comma 36)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA					
	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Province di: Enna (EN);
Catania		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Pozzillio Aci Castello	S. Maria la Scala Ognina	Catania (CT) limitatamente ai comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo,

					Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Liguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S. Pietro Clarenza, S.Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licodia, S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Province di: Catania (CT), limitatamente ai comuni di: Palagonia,

					Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Siracusa		Dal faro della penisola	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)	Province di: Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: Melilli,
		a di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)			Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;
Pozzallo		Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti i (Vittoria)	Marina di Ragusa Donna lucata	Provincia di: Ragusa (RG).

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI MESSINA					
Milazzo		Dalla foce del torrente S.Angelo di Brolo alla foce del torrente Gallo		Gioiosa Marea Patti Marina Oliveri Spadafora Porto Rosa	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Villafranca Tirrena,
					Saponara, Rometta, Spadafora,
	S. Agata di Militello	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente S.Angelo di Brolo	S. Stefano di Camastra Capo d'Orlando	Castel di Tusa	Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona
	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea Stromboli	P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Gioiosa Marea, Piraino, Brolo, Naso, Capo D'Orlando, Torrenova Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa
Messina		Dalla foce del torrente Gallo	Torre di Faro	S. Teresa di Riva Letoianni	Provincia di

		alla foce del fiume Alcantara	Giardini	Alì Terme	Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-*bis:* Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto

dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-*bis.* Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-*ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2013, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23».

7. 106. Miotto.

Al comma 39, capoverso 1-bis, sostituire le parole: anche se distante oltre dieci chilometri *con le seguenti:* distante meno di venticinque chilometri dalla precedente sede di servizio.

7. 102. Bosi, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui agli articoli 3-*bis* e 4 del decreto-legge 13 agosto 2001, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è consentito in caso di cessazione, fusione o incorporazione di società controllate o partecipate, rientranti nei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché l'utilizzo del personale proveniente dalle società interessate dai processi richiamati, attraverso il contratto di somministrazione a tempo indeterminato e determinato. Il distacco e l'utilizzo di personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente.

7. 86. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

40. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per la copertura dei posti relativi alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011 si procede mediante scorrimento delle graduatorie relative agli idonei dei concorsi precedenti, in deroga all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso uno o più provvedimenti straordinari.

41. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli idonei a cui sarà conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, sono confermati nella medesima sede di servizio mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

42. I provvedimenti di cui alla lettera *a)* assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

43. In ogni caso le decorrenze giuridiche sono assegnate dando la priorità agli idonei delle graduatorie più datate e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014.

44. La durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

45. Per quanto non previsto dai commi 40, 41 e 42, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.

7. 100. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

40. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La partecipazione a comitati, commissioni ed altri organismi collegiali, ove già istituiti, con esclusione degli organi di controllo, è gratuita e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

41. Il Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse, a un Collegio dei revisori dei conti, la cui composizione è quella stabilita dall'articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

42. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento è approvato previo parere del Consiglio di Stato ed è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti»;

b) al comma 2, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del segretariato generale».

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *f-bis)* ed *f-ter),* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli atti e contratti adottati o stipulati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ivi compresi quelli di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

***7. 122.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«40. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La partecipazione a comitati, commissioni ed altri organismi collegiali, ove già istituiti, con esclusione degli organi di controllo, è gratuita e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

41. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e

patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse, a un Collegio dei revisori dei conti, la cui composizione è quella stabilita dall'articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

42. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento è approvato previo parere del Consiglio di Stato ed è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti»;

b) al comma 2, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del segretariato generale».

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *f-bis)* ed *f-ter),* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli atti e contratti adottati o stipulati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ivi compresi quelli di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

***7. 126.** Ciccanti.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Ai fini della ricollocazione del personale di cui al comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cessione del contratto non rileva per l'amministrazione di destinazione per il rispetto dei tetti di spesa per il personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2001, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. È vietata la cessione del contratto nei confronti delle amministrazioni pubbliche in dissesto o che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno.

7. 144. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. In caso di dissesto, situazione strutturalmente deficitaria o situazione finanziaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso accordi sindacali stipulati anche nel corso delle procedure di cui al richiamato articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, è possibile stabilire in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. In caso di dissesto, trascorsi 90 giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in mancanza di accordi sindacali l'amministrazione pubblica è tenuta a provvedere unilateralmente sulla base delle proprie prerogative datoriali, nonché attraverso il commissario di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. La presente disposizione si applica anche in caso di soprannumero complessivo nella dotazione organica non riassorbibile entro 12 mesi attraverso cessazioni o cessione del contratto.

7. 146. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere maggiormente incisivi ed equi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, e all'articolo 2

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sul contenimento e sulla razionalizzazione dei costi attinenti il pubblico impiego, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, limitatamente al triennio 2013-2015, le graduatorie vigenti dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici, relativamente ai profili professionali richiesti, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ovvero, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici, all'assunzione di figure professionali ad esse equipollenti, avvalendosi ai fini del presente comma anche della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Durante il triennio 2013-2015, la mobilità prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inderogabilmente limitata alle sole figure professionali che risultano in esubero presso le amministrazioni cedenti.

7. 147. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:

«11-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non hanno efficacia nei confronti degli operatori economici nonché dei fornitori e subfornitori che operano con la pubblica amministrazione».

7. 156. De Camillis.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono abrogati.

7. 177. Borghesi, Mura.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. La legge 6 luglio 2012, n. 96, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 1, con l'esclusione dei commi 2, 3 e 4, e gli articoli 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

7. 178. Borghesi, Mura.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. All'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-*bis.* Il Ministero della Difesa, per l'anno 2013 e per l'anno 2014, destina una quota pari al 30 per cento delle assunzioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, attingendo tra i carabinieri ausiliari in congedo, che abbiano svolto almeno sei mesi di servizio e che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

7. 2. Marmo.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Il Ministero della Difesa, per l'anno 2013, destina una quota pari al 30 per cento delle assunzioni dei personale dell'Arma dei Carabinieri, attingendo tra i carabinieri ausiliari in congedo, che abbiano svolto almeno sei mesi di servizio e che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

7. 3. Marmo.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

40. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono erogati rimborsi e contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.

41. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

b) gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 11, sostituire le parole: 100 milioni per l'anno 2013 *con le seguenti:* 191 milioni per l'anno 2013 e 91 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

7. 8. Barbato.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

40. I partiti e i movimenti politici che abbiano cessato la propria attività, anche in ragione della loro inclusione o fusione in nuovi partiti o movimenti politici, sono tenuti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a restituire le somme percepite a titolo di rimborso per le spese elettorali per la partecipazione alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, svoltesi successivamente al 2006, che siano ancora nella loro disponibilità e per le quali non siano stati assunti impegni alla data del 30 ottobre 2012.

41. Le risorse di cui al comma 40 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad integrare le risorse destinate agli interventi di natura assistenziale di cui all'articolo 8, comma 11.

7. 9. Barbato.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. All'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo legge 15 marzo 2010, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis.* Il Ministero della Difesa, per l'anno 2013 e per l'anno 2014, destina una quota pari al 30 per cento delle assunzioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, attingendo tra i carabinieri ausiliari in congedo, che abbiano svolto almeno sei mesi di servizio e che si siano stati posti in congedo dal 1998 risultati idonei per la ferma

quadriennale».
7. 27. Paladini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis.*

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini per la stabilizzazione di personale che ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, e all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale e dagli enti territoriali facenti parte delle medesime).

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 10, le parole «Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Nel quinquennio 2013-2018»;

b) all'articolo 17, comma 11, le parole: «Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2013-2018»;

c) all'articolo 17, comma 12, le parole: «Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2012-2017» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2018».

2. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 24-*ter*, le parole: «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, »;

b) all'articolo 14, dopo il comma 24-*ter* è inserito il seguente: «24-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si applicano, altresì, ai procedimenti di assunzione effettuati dagli enti di cui al comma 24-*bis* secondo le procedure di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni.

3. Le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali facenti parte delle medesime approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, un programma di fuoriuscita quinquennale dei lavoratori precari assunti nelle pubbliche amministrazioni in oggetto. Il programma deve prevedere la stabilizzazione di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente interessato con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1. Il programma di cui al presente comma deve pervenire alla Regione interessata entro e non oltre il 30 marzo 2013, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni, la Regione provvede in via sostitutiva mediante Commissari *ad acta.*
7. 01. Muro, Briguglio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-*bis.*
(Sospensione procedure esecutive individuali e concorsuali).

1. È sospesa per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato sui rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile. Il provvedimento di declaratoria della sospensione *ex* articolo 623 del codice di procedura civile è opponibile ad ogni creditore, anche estraneo alla procedura, per la durata di cui al comma precedente.

2. Il pignoramento notificato su istanza del creditore a conoscenza della sospensione di cui al comma precedente è inammissibile. Con la declaratoria di inammissibilità, il Giudice dell'esecuzione ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione del pignoramento a spese del creditore.

3. Fino alla data di cui al comma 1 è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari controversi ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore, ovvero sia stata riscontrata giudizialmente l'applicazione oggettiva di interessi usurari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al primo comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.

5. Sono altresì sospese tutte le procedure di cui ai commi 1 e 3 nei confronti degli imprenditori che vantano crediti dalla Pubblica Amministrazione o da enti pubblici.

Art. 7-*ter*.

1. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare della prima casa residenziale.

2. Ai fini di cui al comma precedente si considera prima casa residenziale l'immobile nel quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiede il soggetto esecutato o un suo parente entro il secondo grado.

7. 02. Marsilio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

b) alla lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, sostituire la parola: «6 per cento» con la seguente: «9 per cento».

c) alla lettera *g)*, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 500 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, sopprimere i commi 12 e 20 ed al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
2. Sono esclude dall'abrogazione di cui al comma 1:

a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

c) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425) *apportare le seguenti modifiche:*

Riduzione

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

7. 03. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis.*
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

7. 04. Caparini, Consiglio, Fugatti, Bitonci, Comaroli, D'Amico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis.*

(Semplificazione delle procedure per la gestione amministrativa e contabile delle delegazioni diplomatiche speciali).

Con decreto del Ministero degli affari esteri, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. 05. Pianetta, Tempestini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis.*

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

1. In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione nelle procedure di approvvigionamento adotta politiche di *green economy*, al fine di conseguire obiettivi di riduzione dei gas climalteranti, è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e affidamenti di servizi, di prevedere nei relativi bandi di gara indetti dalla pubblica amministrazione l'inserimento dei «criteri ambientali minimi» (CAM), definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2008, n. 107, riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

a) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici, conformi all'Allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012;

b) serramenti per esterni, conformi all'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011;

c) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), conformi all'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, 22 febbraio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011;

d) lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, conformi all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011.

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per le forniture di beni e gli affidamenti di lavori e servizi aventi ad oggetto le categorie di cui alle lettere *b), c), e)* ed *f)* indicate all'articolo 1, comma 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
***7. 06.** Federico Testa.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis.*
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

1. In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione nelle procedure di approvvigionamento adotta politiche di *green economy*, al fine di conseguire obiettivi di riduzione dei gas climalteranti, è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e affidamenti di servizi, di prevedere nei relativi bandi di gara indetti dalla pubblica amministrazione l'inserimento dei «criteri ambientali minimi» (CAM), definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2008, n. 107, riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

a) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici, conformi all'Allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012;

b) serramenti per esterni, conformi all'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011;

c) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), conformi all'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, 22 febbraio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011;

d) lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, conformi all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011.

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per le forniture di beni e gli affidamenti di lavori e servizi aventi ad oggetto le categorie di cui alle lettere *b), c), e)* ed *f)* indicate all'articolo 1, comma 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
***7. 010.** Saglia.

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. 7-*bis.*

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è soppresso;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Presidente).

1. Il CNEL è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Vicepresidenti e ufficio di presidenza).

1. L'Assemblea elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
2. L'Assemblea elegge, inoltre, sei Consiglieri, rappresentativi delle componenti di cui all'articolo 2, che, unitamente ai Vice Presidenti, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. L'ufficio di presidenza promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio.
4. Per le elezioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è necessaria una maggioranza dei due terzi dei presenti, comunque non inferiore al cinquanta per cento degli aventi diritto al voto».

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Pronunce del CNEL).

1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire, senza maggiori oneri, commissioni, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. Ciascuna commissione elegge il proprio Presidente.
2. In relazione alle attività svolte a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)* della presente legge l'Ufficio di Presidenza può delegare la formulazione dei documenti alle commissioni competenti».

e) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.
(Segretario generale).

1. Il CNEL ha un Segretario generale, che è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.
2. Nel ruolo dei dirigenti del CNEL sono previsti due posti di Consigliere (Dirigente di 1ª fascia), uno dei quali esercita le funzioni di Segretario generale previste al comma precedente. Il secondo Consigliere esercita le funzioni vicarie del primo, oltre a quelle eventualmente attribuitegli dal regolamento o dall'Ufficio di Presidenza.
3. Il Segretario generale e il Consigliere Vicario sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del Consiglio dei ministri, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del CNEL».

f) all'articolo 23 sono soppressi i commi 6 e 7.

Art. 7-*ter*.
(Disposizioni transitorie).

1. La dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Alla nomina di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dall'articolo 10-*bis*, si provvede, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. La dotazione finanziaria del CNEL a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di un milione di euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 10-*bis*, lettere *a) b)* ed *e)* e di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento.

7. 07. Calvisi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

Dopo il comma 38, inserire il seguente comma: «38-*bis*. 1. La dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Alla nomina di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dall'articolo 10-*bis*, si provvede, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. La dotazione finanziaria del CNEL a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di un milione di euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 10-*bis*, lettere *a) b)* ed *e)* e di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento».

7. 08. Giovanelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*ter*.
(Promozione dell'efficienza energetica e delle prestazioni ambientali dei prodotti).

1. Al fine di promuovere prodotti con una maggiore efficienza energetica e un minore impatto sull'ambiente, si applica l'aliquota IVA in misura agevolata pari a 11 per cento, di cui all'articolo 16 comma 2, Tabella A, ai prodotti di seguito indicati:

a) prodotti che consumano energia, appartenenti almeno alla classe energetica A++;

b) prodotti in possesso dell'Ecolabel europeo di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio;

c) prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione che soddisfano i criteri ambientali minimi definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2008, n. 107.

7. 011. Saglia.

ART. 8.

Sopprimere i commi 1 e 2.
8. 175. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni *con le seguenti:* 518 milioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
8. 69. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni *con le seguenti:* 518 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle destinate al programma cooperazione allo sviluppo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 sino al 2022.
8. 67. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

«Al comma 1 sostituire le parole: 295 *con le seguenti:* 237.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera e).
8. 173. Negro, Rainieri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni di euro *con le seguenti:* 245 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: commi 1, lettere *inserire le seguenti:* b).
8. 171. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Laura Molteni, Bitonci, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni di euro *con le seguenti:* 275 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: commi 1, lettere *inserire le seguenti:* b-bis)
8. 172. Forcolin, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 *con le seguenti:* 281.695.000 euro per l'anno 2013, 285.749.000 euro per l'anno 2014, 285.500.000 euro per l'anno 2015 e 295.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis.* - *(Modificazioni alle leggi 3 agosto 2004, n. 206, e 23 agosto 2004, n. 243).* - 1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore

e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1 si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

5. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007.

2. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1° settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituitesi successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1.».

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3-*bis* è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'articolo 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1.033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

3-*ter.* Il vitalizio di cui al comma 3-*bis* è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio.».

7. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis.* I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali , esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-*ter.* I soggetti di cui al comma 8-*bis* possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.».

8. L'onere per l'attuazione del presente articolo per l'anno 2013 è di 13.305.000 euro, per l'anno 2014, 9.251.000 euro e per l'anno 2015, 9.500.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 367. Antonino Foti, Mazzuca.

Al comma 1, sostituire le parole: dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente *con le seguenti:* dei Fondi multilaterali di sviluppo, del Fondo globale per l'ambiente e del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

g) Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria per euro 260.000.000, relativi alla seconda ricostituzione del Fondo.

8. 109. Barbi.

All'articolo 8, comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* 4.753.000 *con le seguenti:* 3.753.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-*bis.*
(IVA libri su supporto elettronico).

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «libri» sono aggiunte le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
8. 202. Caparini, Consiglio, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. È autorizzata la spesa di euro 2.300.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72.
2-*ter*. È autorizzata la spesa di euro 3.500.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.800;

2014: - 5.800;

2015: - 5.800.
8. 211. Pianetta, Tempestini, Narducci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 28 luglio 2004, n. 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 2.300.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 1015.
8. 227. Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 2 della legge 28 luglio 2004, n. 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 226. Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Fatto salvo lo stanziamento previsto nella Tabella C, Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», voce «Legge n. 38 del 2001 - Norme a tutela della minoranza linguistica slovena, articolo 16, comma 2, contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia» per le medesime finalità di cui all'articolo 16 comma 2, della legge n. 38 del 2001, è attribuita una ulteriore somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorsa stanziate in bilancio nel capitolo 7513 - Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica slovena. Le predette somme sono trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia entro il 31 marzo di ogni anno.

8. 225. Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, affluiscono tutte le risorse non ancora impegnate, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

8. 262. Mura, Borghesi, Piffari, Cimadoro, Donadi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del «Millennium goal» nel settore idrico e dell'acqua potabile, con deliberazione di ciascuna regione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la tariffa idrica applicata agli utenti è maggiorata dello 0,5 per cento ed i proventi da essa derivanti sono impiegati in via esclusiva per interventi di cooperazione internazionale nel settore idrico confluendo in un apposito Fondo costituito da ogni regione. Le regioni, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, assegnano le disponibilità del Fondo progetti di cooperazione allo sviluppo nel settore idrico. I costi per il funzionamento del Fondo e per l'espletamento delle procedure previste dal secondo periodo, nonché quelli collegati ai costi connessi alla riscossione della maggiorazione tariffaria, sono dedotti dal complessivo ammontare spettante al Fondo appositamente costituito.

8. 14. Quartiani, Marchi, Tempestini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della memoria e gli ideali di democrazia, libertà e solidarietà per le vittime del nazismo, alla base del processo di integrazione europea, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per iniziative del Ministero degli affari esteri a sostegno di eventi commemorativi delle stragi naziste e di ricerche e pubblicazioni sulle stragi naziste e sugli internati italiani militari e civili.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 80.

8. 212. Tempestini, Pianetta.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis.* È autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2013, per l'esercizio ordinario e per il mantenimento della struttura del Museo nazionale dell'emigrazione italiana, con sede in Roma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 200;

2014: - 200;

2015: - 200.

8. 213. Narducci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Al fine di garantire i lavori di manutenzione ferroviaria straordinari vengono stanziati a favore di RFI spa 12 milioni di euro per finanziare le opere della galleria Gherzi di Alba (Cuneo).

Conseguentemente, al comma 18, sostituire la cifra: 631.662.000 *con la seguente:* 643.662.000.

8. 17. Marmo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie immediate della Regione Sardegna il primo periodo del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: «Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale, con esclusione della Sardegna, e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2012, 800 milioni di euro per l'anno 2013 e 700 milioni di euro per l'anno 2014 e 825 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

3-*ter.* Per le finalità di cui al comma 3-*bis*, l'autorizzazione di spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è ridotta per l'anno 2012 di 200 milioni di euro. Al fine di consentire alla Regione Sardegna lo smaltimento dei residui passivi accumulati negli esercizi pregressi a decorrere dal 2013 il livello dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità è equiparato agli impegni di spesa adottati per i medesimi anni.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2015.

8. 245. Cicu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 85 milioni di euro per l'anno 2014 e di 515 milioni di euro per l'anno 2015.
8. 189. Rubinato.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-*bis.* 1. All'elenco allegato all'articolo 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alle voci di spesa relative al Ministero dello sviluppo economico è soppressa la voce: «2302 Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito».
8. 28. Baccini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis.* Le risorse di cui ai commi 3 e 4 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale ferroviario di ogni singola regione, con particolare riferimento agli allacci ferroviari portuali delle regioni insulari, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
8. 73. Pili, Nizzi, Vella, Murgia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. 188. Rubinato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 40 milioni *e le parole:* 400 milioni *con le seguenti:* 385 milioni.
8. 187. Rubinato.

Al comma 5, dopo le parole: della rete stradale, *inserire le seguenti:* , compreso il terzo lotto della strada statale a scorrimento veloce Fortorina.
8. 312. Mario Pepe (PD).

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis.* Le risorse di cui al comma 5 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale stradale di ogni singola regione, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
8. 72. Pili, Nizzi, Vella, Murgia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis.* Al fine di migliorare l'operatività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, attraverso l'impiego di personale di alta specializzazione e professionalità, per le funzioni e competenze di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 5 del citato articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 le parole: «con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» sono soppresse. Agli oneri relativi al funzionamento della Struttura si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.
8. 19. Di Biagio, Muro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis.* Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 da trasferire ai comuni della Valle del Belice per il completamento delle opere di ricostruzione di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali determinate dal Ministero medesimo con decreto 2 agosto 2007. Ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità interno, le somme di cui al precedente comma sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole: di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 *con le seguenti:* , di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016;

al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.
8. 77. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di 150 milioni di euro al fine di esaurire il contenzioso in atto relativo al pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in ragione di un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 30.000;

2014: - 30.000;

2015: - 30.000.
8. 181. Marinello.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6-*bis*. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzato, nelle modalità ivi previste, il trasferimento ai comuni di Venezia e Chioggia di un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.".
8. 359. Martella, Viola, Murer.

Al comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui il 20 per cento destinato al comune di Venezia e al comune di Chioggia per interventi di rispettiva competenza di cui alla legge speciale 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni.
8. 219. De Poli, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Fidenza è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 159 milioni *con le seguenti:* 155 milioni.
8. 119. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Per la realizzazione in *project financing* dell'infrastruttura strategica «sistema delle tangenziali venete e strada mediana di collegamento» è riconosciuto un concorso alle spese da parte dello Stato per un importo pari a 1 milione di euro per 9 anni a decorrere dall'anno 2013. La lettera *m)* del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogata.
8. 121. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Polledri.

Sopprimere il comma 7.
8. 130. Scilipoti.

Al comma 7, dopo le parole: Torino - Lione, *inserire le seguenti:* , nonché per l'andamento della linea ferroviaria Catania - Palermo.
8. 90. Garofalo, Germanà, Gibiino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per la realizzazione di varianti sulla statale 21 del Colle della Maddalena è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.
8. 210. Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Allo scopo di favorire i flussi nazionali di traffico delle merci rispetto all'istituzione della rete transeuropea di trasporto TEN-T ed ai relativi corridoi di connessione, sono istituite le zone franche di Livorno, articolata nei punti franchi del porto, del retroporto e dell'interporto «Vespucci» in località Guasticce, e di Ancona, articolata nei punti franchi del porto, del retroporto, dell'interporto di Jesi e dell'area artigianale di Senigallia, finanziate mediante un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 81. Cavallaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per gli investimenti programmati per la realizzazione delle parti di competenza nazionale della rete e dei nodi TEN-T in Sicilia e in Calabria, con particolare riferimento all'adeguamento dell'asse ferroviario Salemo-Reggio Calabria, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, alla velocizzazione dell'asse ferroviario Catania-Palermo e al completamento dell'asse stradale 106 Ionica è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2013, 50 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire la parola: 300 *con la seguente:* 50;

all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015.
8. 111. Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di limitare l'impatto sociale della realizzazione delle opere comprese nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, si applicano, a favore delle popolazioni abitanti nei territori interessati dai cantieri e per l'intera durata dei lavori, le norme di cui agli articoli 340, 341, 341-*bis*, 341-*ter*, 341-*quater* e 342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7-*ter*. Per il finanziamento delle misure di cui al comma 7-*bis* il fondo di cui all'articolo 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentato di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 126. Lovelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento

ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***8. 45.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***8. 132.** Fallica, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***8. 179.** Fitto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422,

pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
***8. 220.** Pisicchio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
***8. 241.** Zazzera.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
***8. 355.** Losacco, Bellanova, Servodio, Ginefra, Capano, Grassi, Vico, Marchioni, Boccia, Zani, Giacomelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro per l'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****8. 46.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro per l'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****8. 131.** Fallica, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro per l'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****8. 178.** Fitto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422,

pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro per l'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****8. 242.** Zazzera.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro per l'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****8. 354.** Losacco, Bellanova, Servodio, Ginefra, Capano, Grassi, Vico, Marchioni, Boccia, Zani, Giacomelli.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

17-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

17-*ter*. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 17-*bis* sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8. 551. De Pasquale.

Sopprimere il comma 8.

***8. 29.** La Loggia.

Sopprimere il comma 8.
***8. 83.** Antonino Foti.

Sopprimere il comma 8.
***8. 115.** Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin.

Sopprimere il comma 8.
***8. 156.** Montagnoli.

Sopprimere il comma 8.
***8. 244.** Marsilio.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Le province e i comuni sottoposti al patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto relativo all'anno 2013 le spese per interventi in favore dell'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

8-*bis*. Al riparto delle risorse di cui al comma 8, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013.
8. 222. Ventura, Rubinato, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Sereni, Verducci, Fluvi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 300 milioni di euro per l'anno 2013. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
8. 122. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013, al fine della realizzazione e del potenziamento degli interventi infrastrutturali della rete ferroviaria e del sistema idrogeologico della Sicilia e della Calabria.
8. 88. Garofalo, Germanà.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro *con le seguenti:* 177 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della tratta Mercato San Severino-Fratte del raccordo autostradale Salerno-Avellino, che collega le autostrade A30 Caserta-Roma ed A3

Salerno-Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 123 milioni di euro per l'anno 2013.
8. 124. Iannuzzi, Margiotta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento (CE), n. 1083/2006, Obiettivo «Convergenza».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 50. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2013-2015, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 51. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis.* Le risorse di cui al comma 8 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale stradale, ferroviario, energetico di ogni singola regione, con particolare riferimento ai *gap* infrastrutturali delle regioni insulari, in attuazione dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
8. 71. Pili, Nizzi, Vella, Murgia.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-*ter*. Nell'ambito dei fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 500 milioni di euro per le regioni insulari il cui *gap* infrastrutturale stradale, ferroviario e energetico è inferiore alla media nazionale al fine di perseguire il riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali. Le risorse sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale stradale, ferroviario, energetico di ogni singola regione e delle assegnazioni relative agli ultimi dieci anni del piano infrastrutturale strategico nazionale. Tale dotazione finanziaria si prevede in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

8-*quater*. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società che producono energia da impianti eolici e beneficiano della tariffa incentivante di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 5 maggio 2012, recante attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici è applicata con una addizionale di 20 punti percentuali.
8. 70. Pili, Nizzi, Vella, Murgia.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis.* Al fine di garantire la continuità territoriale per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di euro 2.469.000 per l'anno 2013, di euro 4.253.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016.

8-*ter.* L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a destinare alle finalità previste dal comma 1 le risorse individuate dall'articolo 2, comma 236, lettera *b),* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 e di euro 1.531.000 per l'anno 2014.

8-*quater.* Per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede, nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

8. 93. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis.* Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è ripartito tra le diverse aree del Paese senza il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.

8-*ter.* È soppresso il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

8. 169. Torazzi, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* Entro 90 giorni dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, la Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla determinazione del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

8. 154. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Polledri, Comaroli, Simonetti, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis.* Al quarto periodo dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «delle somme iscritte a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le somme dovute».

8-*ter.* La disposizione di cui al comma 8-*bis* opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. 152. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis.* Al primo periodo dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «a seguito di iscrizione a ruolo» sono soppresse e conseguentemente al secondo periodo, le parole: «delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le somme dovute».

8-*ter.* La disposizione di cui al comma 8-*bis* opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6i della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. 151. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato «Fondo piccole opere», per il finanziamento di opere pubbliche, e il cui valore economico complessivo non sia superiore a 500 mila euro. Le risorse del fondo vengono erogate ai comuni e alle province definite virtuose, così come individuati dai criteri definiti dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad identificare con apposito decreto le risorse del «Fondo piccole opere» e desumibili dalla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

8. 147. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* Al fine di assicurare la realizzazione dei nuovi istituti previsti dal piano straordinario di edilizia penitenziaria, è autorizzato il trasferimento alla contabilità del Commissario delegato per l'attuazione dell'importo di 82 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro l'anno 2013.

8. 113. Contento.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* Al fine di garantire l'efficienza e la qualità della spesa pubblica ed il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio in materia di attuazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento al Programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Parlamento e Governo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 481, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è complessivamente incrementata di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: -150;

2014: -150;

2015: -150.

8. 110. Mariani, Ghiglia, Dionisi, Piffari, Lanzarin, Di Biagio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 65 è abrogato.

8. 363. Marchi, Vico, Ginefra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis.* Le convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono rifinanziate per 5 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente al comma 33, sostituire le parole: sono ridotti del 5 per cento *con le seguenti:* ridotti del 6 per cento.

8. 217. Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis.* Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate anche per le spese di funzionamento del istituto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

8. 286. Bratti, Tortoli, Mariani, Realacci, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è soppresso.

8. 148. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, non trova applicazione per gli enti che nei venti esercizi finanziari precedenti hanno deliberato, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il dissesto finanziario.

8. 150. Simonetti, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, non trova applicazione per gli enti i cui consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. 149. Simonetti, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Per la determinazione dell'importo del Fondo di cui al comma 10, ed attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritaria l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo

13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
8. 153. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* All'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: tre dodicesimi sono sostituite con le seguenti: sei dodicesimi.
8. 228. Lovelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* All'articolo 2, comma 186, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008 può essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 192, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale».
8. 27. Baccini.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

c) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare , entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

f) alla Tabella E Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. *Programma* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

Art. 23-*bis.*

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro.

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere infine, le seguenti parole: «, ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

8. 141. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia dalla riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013, 2014 e 2015 maturino i relativi requisiti ai sensi del citato articolo 24, commi 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come integrato dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e come modificato da ultimo dai commi 11 ed 11-*bis* del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al decreto-legge n. 201 del 2011» nel quale confluiscono 2.000 milioni di euro per il 2013 ed 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nonché le risorse stanziate e non utilizzate a copertura degli oneri di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-*ter*, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.

11-*bis.* L'INPS provvede al monitoraggio delle domande che saranno presentate a seguito dell'emanazione dei decreto di cui al comma 11. Qualora dal predetto monitoraggio le domande risultino eccedere le disponibilità del Fondo, il Governo provvede al rifinanziamento del Fondo medesimo.

11-*ter.* All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, sono premesse le parole: Fermo restando il requisito minimo di quindici anni di contribuzione per coloro che lo avessero maturato alla data del 30 dicembre 1992;

b) al comma 14:

1) *all'alinea, le parole:* nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata *sono soppresse*;

2) *le parole:* 4 dicembre 2011, *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* 31 gennaio 2012;

3) *alla lettera* a), *le parole:* entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 *sono sostituite dalle seguenti:* entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;

4) *alla lettera* b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data;

5) alla lettera c), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: 23 dicembre 1996, n. 662, *sono inserite le seguenti:* o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria;

6) *la lettera* d) *è sostituita dalla seguente:*

d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012;

7) *è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;

c) il secondo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.

11-*quater.* All'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: nei limiti delle risorse e *sono soppresse;*

b) le parole: il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti *sono sostituite dalle seguenti:* il cui rapporto di lavoro si risolva

unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data;

c) le parole: la decorrenza del trattamento medesimo *sono sostituite dalle seguenti:* la maturazione del diritto al trattamento pensionistico;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.

11-*quinquies.* Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11-*sexies.* Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

11-*septies.* Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro.

d) Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

e) all'articolo 13 comma 2, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) Alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2. 1 - cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 133. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro per l'anno 2013, nonché le risorse derivanti dall'applicazione del comma 11-*octies* e le risorse stanziate a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012. Le eventuali risorse che dovessero risultare non utilizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, prima delle modificazioni introdotte dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, rimangono comunque nella disponibilità del Fondo. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

11-*bis.* All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: 4 dicembre 2011, *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2011;

b) all'alinea, dopo le parole: in vigore del presente decreto *sono inserite le seguenti:* , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, *e dopo le parole:* che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, *sono inserite le seguenti:* ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e;

c) all'alinea, dopo le parole: continuano ad applicarsi *sono aggiunte le seguenti:* al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e;

d) alla lettera a), *le parole:* entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 *sono sostituite dalle seguenti:* entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;

e) alla lettera b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data;

f) alla lettera c) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole:* 23 dicembre 1996, n. 662, *sono inserite le seguenti:* o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria;

2) sono sostituite le parole da: in tale secondo caso *fino a:* in vigore dal presente decreto *con i seguenti periodi:* I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.;

g) la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile.

11-*ter.* Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.

11-*quater.* Al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati *sono sostituite dalle seguenti:* il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,;

b) le parole: la decorrenza del trattamento medesimo *sono sostituite dalle seguenti:* la maturazione del diritto al trattamento pensionistico;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.

11-*quinquies.* Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

11-*sexies.* Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

11-*septies.* Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

11-*octies.* Ai fini di cui al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo

del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

11-*nonies.* Qualora le risorse di cui al comma 11-*octies* non risultassero sufficienti a coprire gli oneri di cui al comma 11, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare non oltre 90 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS dell'insufficienza delle risorse predette, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce le maggiori entrate riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, della prima casa, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

11-*decies.* Qualora le risorse di cui al comma 11-*octies* e 11-*nonies* non risultassero sufficienti a coprire gli oneri di cui al comma 11, si attivano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

8. 260. Paladini, Borghesi, Mura.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro per l'anno 2013, nonché le risorse derivanti dall'applicazione del comma 11-*octies* e le risorse stanziate a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012. Le eventuali risorse che dovessero risultare non utilizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, prima delle modificazioni introdotte dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, rimangono comunque nella disponibilità del Fondo. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

11-*bis.* All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: 4 dicembre 2011, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2011;

b) all'alinea, dopo le parole: in vigore del presente decreto *sono inserite le seguenti:* , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, *e dopo le parole:* che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, *sono inserite le seguenti:* ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e;

c) all'alinea, dopo le parole: continuano ad applicarsi *sono aggiunte le seguenti:* al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e;

d) alla lettera a), *le parole:* entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 *sono sostituite dalle seguenti:* entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità, avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;

e) alla lettera b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data;

f) alla lettera c) *apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole:* 23 dicembre 1996, n. 662, *sono inserite le seguenti:* o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria;

2) *sono sostituite le parole da:* in tale secondo caso *fino a:* in vigore dal presente decreto *con i seguenti periodi:* I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.;

g) la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale

mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile.

11-*ter*. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

11-*quater*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati sono sostituite dalle seguenti: il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,;

b) le parole: la decorrenza del trattamento medesimo sono sostituite dalle seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.

11-*quinquies*. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

11-*sexies*. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

11-*septies*. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

11-*octies*. Ai fini di cui al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

11-*nonies.* Qualora le risorse di cui al comma 11-*octies* non risultassero sufficienti a coprire gli oneri di cui al comma 11, si attivano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

8. 259. Paladini, Borghesi, Mura, Di Pietro.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro per l'anno 2013, nonché le risorse derivanti dall'applicazione del comma 11-*octies* e le risorse stanziate a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012. Le eventuali risorse che dovessero risultare non utilizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, prima delle modificazioni introdotte dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, rimangono comunque nella disponibilità del Fondo. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

11-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e»;

d) alla lettera *a)*, le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;

e) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;

f) alla lettera *c)* apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;

2) sono sostituite le parole da: «in tale secondo caso» fino a: «in vigore dal presente decreto» con i seguenti periodi: «I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.»;

g) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

11-*ter*. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo

speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

11-*quater*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;

b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

11-*quinquies*. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

11-*sexies*. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

11-*septies*. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

11-*octies*. Ai fini di cui al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Qualora le risorse di cui al presente comma non risultassero sufficienti a coprire i relativi oneri, si attivano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

8. 309. XI Commissione.

Al comma 11, sopprimere le parole: di natura assistenziale.

8. 134. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Al comma 11, sostituire le parole da: in favore delle categorie *sino alla fine del comma con le seguenti:* e previdenziale in favore delle diverse categorie di lavoratori interessati, la destinazione delle risorse, ulteriormente incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come parzialmente finanziato ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, è vincolata, oltre che alle finalità già previste dagli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche alla realizzazione di nuovi interventi di salvaguardia e deroga in favore dei lavoratori che maturino, negli anni 2013 e 2014, i relativi requisiti di cui alle citate disposizioni, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato al fine di individuare, senza alcun ordine di priorità interna, la seguente platea aggiuntiva di lavoratori salvaguardati:

a) lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro i 24 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;

b) lavoratori inclusi in accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali, stipulati dalle imprese, entro il 4 dicembre 2011, in sede pubblica anche non governativa;

c) lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che compiano 60 anni di età o maturino 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012, prevedendo, con il decreto di cui all'alinea del presente comma, specifici criteri diretti a valutare l'incidenza dell'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo;

d) lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi;

e) personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

f) lavoratori ai quali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è riconosciuto il diritto di far valere, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, fermi restando i nuovi limiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
8. 26. Cazzola, Fabbri, Antonino Foti, Scandroglio, Santori, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci, Beltrandi, Vignali.

Al comma 11, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2013, *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.
8. 22. Cambursano.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della salvaguardia dei lavoratori collocati in posizione di esonero dal servizio di cui alla lettera *e)* del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la relativa istanza deve essere presentata dai lavoratori che abbiano in corso, sulla base della legislazione vigente, l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non rilevando, ai fini dell'accoglimento dell'istanza medesima, che il provvedimento di concessione dell'esonero sia stato emanato successivamente alla data del 4 dicembre 2011.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.
8. 209. Delfino, Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «, la Consulta nazionale del Servizio civile, costituita dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, articolo 10 comma 2,».
8. 356. Sereni, Toccafondi.

All'articolo 8, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* Nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le imprese aventi diritto alle agevolazioni riferite al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,

con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda. Nello specifico i soggetti aventi diritto ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e dalla legge n. 56 del 2006 i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge godono del requisito di accesso al fondo in questione vengono ricompresi nel previsto decreto ministeriale nel rispetto delle priorità cronologiche di cui al capoverso precedente.
8. 215. Fiorio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e».

Conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto;

c) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
8. 326. Ghizzoni, Cera, Centemero, Zazzera, Coscia.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis.* All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dalle seguenti: «la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per il triennio 2012-14 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2015».

11-*ter.* Per far fronte al fabbisogno di personale di cui al comma 11-*bis*, le amministrazioni competenti utilizzano le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

11-*quater.* Alla copertura degli oneri di cui al comma 11-*bis* si provvede attraverso il corrispondente incremento, fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
8. 84. Di Biagio, Paglia.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per il biennio 2013-2014, e del cento per cento a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
8. 317. Fiano, Rosato.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis.* Al fine di garantire il ripianamento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza, l'abbassamento della loro età media e per assicurare il pagamento integrale dell'assegno *una tantum* agli uomini del comparto, si stabilisce l'assegnazione in via concorrente dei fondi annualmente incamerati dal Fondo unico giustizia a copertura delle sopra indicate finalità.
8. 315. Fiano, Rosato.

Dopo il comma, 11 aggiungere il seguente:

11-*bis.* Al fine di garantire il ripianamento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza, l'abbassamento della loro età media e per assicurare il pagamento integrale dell'assegno *una tantum* agli uomini del comparto, viene fissata una imposta di scopo pari all'uno per cento sulla raccolta complessiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annualmente derivante dai giochi di abilità, nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza.
8. 316. Fiano, Rosato.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis.* Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione corrisposta *pro quota* dalle singole gestioni di appartenenza, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, secondo la legge n. 322 del 1958 e l'articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979. La

facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

11-*ter.* La facoltà di cui al comma 11-*bis* è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui il cumulo comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.

11-*quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-*bis*, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-*quinquies*, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.

11-*quinquies.* All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015».

8. 186. Bobba, Cazzola.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis.* Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione corrisposta *pro quota* dalle singole gestioni di appartenenza, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-1egge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

11-*ter.* La facoltà di cui al comma 11-*bis* è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui il cumulo comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.

11-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-*bis*, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-*quinquies*, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.

11-*quinquies*. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015».
8. 33. Cazzola, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1 si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa».

11-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

11-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

11-*quinquies*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

11-*sexies*. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007».

11-*septies*. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in

essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1° settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituitesi successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2, della legge n. 206 del 2004, come introdotta dal comma 12-*bis* del presente articolo.

11-*octies* Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3-*bis* è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'articolo 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1.033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

3-*ter*. Il vitalizio di cui al comma 3-*bis* è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio».

11-*nonies*. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è aggiunto il seguente:

8-*bis*. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali , esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative».

11-*decies*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.

8. 314. Rossa.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'avvio del procedimento di accertamento da parte dell'INAIL per l'erogazione dei benefici previdenziali ai lavoratori marittimi esposti all'amianto è subordinato esclusivamente al rilascio dell'estratto matricolare da parte delle capitanerie di porto o delle competenti direzioni

provinciali del lavoro.
8. 205. Saltamartini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trovano applicazione nelle ipotesi di ottenimento di un trattamento di miglior favore. In caso contrario, è dovuta da parte dell'INPS la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, *sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.
8. 135. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f)* ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo».

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, *sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 125. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, prima delle parole: «Il diritto alla pensione» sono inserite le seguenti: «Fermo restando il requisito minimo di quindici anni di contribuzione per coloro che lo avessero maturato alla data del 30 dicembre 1992».

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, *sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 128. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite alle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, *sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare Adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 129. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di razionalizzare la complessiva gestione patrimoniale dei portafogli immobiliari degli enti incorporati dall'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è disposto il trasferimento delle in servizio presso la stessa società dall'entrata in vigore della presente legge, all'INPS, sulla base di una idonea tabella di corrispondenza allegata ad apposito decreto attuativo del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 30 giugno 2013. Il trasferimento delle funzioni della IGEI spa in liquidazione e delle risorse umane in servizio presso la stessa all'INPS è attuato nell'ambito della riorganizzazione complessiva dell'INPS, senza nuovi oneri a carico della spesa pubblica.

8. 100. Antonino Foti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013»;

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

2013: -3.380.

8. 105. Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 20, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

d) di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

8. 31. Antonino Foti, Moffa.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.

8. 30. Cazzola, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

All'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA, l'elenco dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale rilasciata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 1, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate».

8. 11. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, i mutui per gli investimenti produttivi attuati o da attuare, certificati dalla convenzione GSE, finalizzati al risparmio energetico e allo sviluppo delle energie rinnovabili sono esclusi dal calcolo della percentuale di indebitamento di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché dalle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

8. 112. Realacci.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) sopprimere il comma 20;

c) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

d) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

e) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*. 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

f) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

g) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 138. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.

b) sopprimere il comma 20;

c) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

d) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

e) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*. 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

f) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

g) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) articolo 61 comma 1:

Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 140. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Il comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.;

b) sopprimere il comma 20;

c) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

d) dopo il comma 23 aggiungere il seguente: 23-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

e) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*. 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono esclude dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

f) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

g) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

8. 139. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 17 e 20;

b) al comma 21 primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è ridotta nei limiti di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis.* - 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

8. 142. Fedriga, Caparini, Gidoni, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 20.

8. 177. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, Montagnoli, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 20;*

b) *al comma 21, primo periodo, sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) *dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è ridotta nei limiti di 500 milioni di euro;

d) *dopo il comma 37, inserire il seguenti:*

37-*bis.* Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è previsto:

a) i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la deduzione ai fini Irap di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 448, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013;

c) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono ridotte di otto punti percentuali.;

e) *dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art. 12-*bis.* - 1. Il Governo è autorizzato ad adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.;

f) *all'articolo 13 comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ,* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

g) *alla Tabella E, Missione* «Sviluppo e riequilibrio territoriale». *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modifiche:*

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

8. 165. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 20;*

b) *al comma 21, primo periodo, sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) *dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

23-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) *all'articolo 12, dopo il comma 37, inserire il seguente:*

37-*bis.* Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale, la deduzione ai fini Irap di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.448, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013 e per il triennio 2013-2015 i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

e) *dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

Art. 12-*bis.* - 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

f) *all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

g) *alla Tabella E, Missione* «Sviluppo e riequilibrio territoriale». *Programma* «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1:

Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 203. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis.* In conseguenza delle eccezionale situazione di siccità che ha caratterizzato l'annata agraria 2012 nella regione Veneto, i terreni particolarmente danneggiati, nei quali risulta un danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento rispetto alla produzione ordinaria del triennio precedente, sono esenti dall'imposta sui redditi dominicali e agrari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

37-*ter.* I territori ammessi a beneficiare della esenzione di cui al comma 37-*bis* sono individuati con deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 194. Callegari, Fabi, Forcolin, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 159 milioni di euro per l'anno 2013.

8. 7. Beccalossi, Faenzi.

Sopprimere il comma 12.

***8. 144.** Bitonci, D'Amico, Montagnoli, Simonetti.

Sopprimere il comma 12.

***8. 157.** Laura Molteni, Fabi, Rondini, Fugatti, Comaroli, Polledri.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013.

8. 120. Forcolin, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: è erogato direttamente alla regione, *inserire le seguenti:* anche per ripianare le aziende territoriali ed ospedaliere delle province interne.

8. 311. Mario Pepe (PD).

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis.* All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

«8-*quater.* Sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le entrate proveniente dal fondo per lo sviluppo delle aree di confine di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dal fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e le relative spese in conto capitale».

12-*ter.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 12-*bis* del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. 358. Viola.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis.* Al comma 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'interno, per le esigenze connesse all'esecuzione del programma: "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza" e il Ministero della giustizia, per le esigenze connesse all'esecuzione del programma: "Giustizia civile e penale", accedono alle risorse disponibili del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in misura non inferiore a 500 milioni di euro per ciascuna amministrazione».
8. 277. Mantovano, Santelli.

Al comma 13 sostituire le parole: 40 milioni *con le parole;* 60 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis.* All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite da: «0,7 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».
8. 127. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis.* Al fine di garantire la gestione delle aree naturali protette il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per il triennio 2013-2015, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, commi 6 e 8, della legge 12 novembre 2011, n. 184 e sui finanziamenti derivanti da regolamenti comunitari e convenzioni internazionali.

13-*ter.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti

variazioni di bilancio sul pertinente capitolo afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-*quater.* Alle assunzioni di cui al comma 13-*bis* può essere dato corso solo a completamento del procedimento di riassegnazione.

8. 283. Cenni, Mariani.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* Al fine di garantire la gestione delle aree naturali protette il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per il triennio 2013-2015, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, commi 6 e 8, della legge 12 novembre 2011, n.184, e sui finanziamenti derivanti da regolamenti comunitari e convenzioni internazionali.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2013: - 1.500;

2014: - 1.500;

2015: - 1.500.

8. 284. Cenni, Mariani.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis.* Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-*ter* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: "Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni"»;

c) il comma 3 è abrogato.

13-*ter*. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
8. 108. Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis* All'articolo 3-*ter*, comma 1, primo periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo la parola: «individuate» sono inserite le seguenti: «, nel limite massimo di 80 coppie di frequenze».
8. 106. Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-*bis.* All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 4, comma 21, delle legge 12 novembre 2011, n. 183 all'ultimo periodo dopo la parola: «accessorio» il restante periodo è sostituito con il seguente; «la cui misura non può essere inferiore a quella corrisposta per gli anni 2011 e pregressi». Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del Fondo unico giustizia destinati al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, della legge n. 181 del 2008.
8. 20. Di Biagio, Granata, Giorgio Conte.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione di contrasto al crimine organizzato e di difesa dell'ordine pubblico, a decorrere dall'anno 2013 sono stanziati 200 milioni di euro addizionali da destinare alla copertura delle spese di esercizio sostenute dalla Polizia di Stato, con priorità assegnate alla manutenzione dei mezzi ed all'addestramento del personale.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.
8. 166. Laura Molteni, Bitonci, Fugatti, Forcolin, D'Amico.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* Al fine di estendere la vita operativa dei mezzi impiegati dalle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, oggetto di usura accelerata a causa dell'invecchiamento dei rispettivi parchi veicoli e dell'utilizzo frequente nei teatri di crisi di complessi sistemi d'arma per lunghi periodi, a decorrere dall'anno 2013 sono stanziati 200 milioni di euro addizionali da destinare al rilancio dei poli militari di mantenimento.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti;* 0,07 per cento.
8. 167. Polledri, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-*quater*, comma 9, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero e destinati all'Unione ippica italiana.
8. 5. Faenzi, Beccalossi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole: «con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente periodo: «A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IriFoR Onlus, per il 35 per cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - IERFOP Onlus».

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.
8. 137. Caparini, Stucchi, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis.* Al fine di ripristinare parte delle dotazioni in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 224, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 306. Garavini, Marchi, Touadi.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis.* Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, de11a legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,5 milioni per l'anno 2014 senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

16-*ter.* I fondi di cui al comma 16-*bis* sono utilizzati per sperimentare su vasta scala gli apparati di bordo (OBU) al fine di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle relative tecnologie, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.
***8. 80.** Velo, Tullo, Meta.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis.* Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, de11a legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,5 milioni per l'anno 2014 senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

16-*ter.* I fondi di cui al comma 16-*bis* sono utilizzati per sperimentare su vasta scala gli apparati di bordo (OBU) al fine di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle relative tecnologie, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.

***8. 82.** Toto.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis.* Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, de11a legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,5 milioni per l'anno 2014 senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

16-*ter.* I fondi di cui al comma 16-*bis* sono utilizzati per sperimentare su vasta scala gli apparati di bordo (OBU) al fine di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle relative tecnologie, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.

***8. 364.** Capodicasa.

Sopprimere il comma 17.

8. 68. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 223 milioni di euro per l'anno 2013.

***8. 190.** Rubinato, De Pasquale.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un

importo pari a 223 milioni di euro per l'anno 2013.
***8. 287.** Toccafondi, Lupi, Palmieri, Farina.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis.* L'80 per cento delle risorse di cui al comma 17 sono destinate prioritariamente alle scuole dell'infanzia e agli asili nido direttamente gestiti dai comuni.
8. 272. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Al comma 6-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «dell'anno 2013» sono inserite le seguenti: «limitatamente ai servizi scolastici ed educativi, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche, agli enti locali che hanno superato il limite del 50 per cento del rapporto costo del personale-spesa corrente, purché, alla copertura del costo dei contratti a tempo determinato si provveda, almeno, per 80 per cento con somme derivanti dai trasferimenti finalizzati al funzionamento delle scuole paritarie».
8. 261. Zazzera.

Al comma 18, sostituire le parole: 631.662.000 euro *con le seguenti:* 708.162.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 30, sostituire, al primo e al secondo periodo, le parole: 31 dicembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2013.
8. 369. Marmo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis.* L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente:

a) alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.000;
2015: - 2.000.

b) alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *Programma* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale *voce* Ministero dell'interno, *inserire* la Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309)

2013:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

8. 362. Ciccanti.

Sopprimere il comma 20.

***8. 136.** Fedriga, Caparini, Forcolin, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere il comma 20.

***8. 145.** Bitonci, D'Amico, Montagnoli, Fugatti, Polledri, Comaroli.

Al comma 20, dopo le parole: 23 maggio 1997, n. 135, *aggiungere le seguenti:* , nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. 24. Marinello.

Al comma 20, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 30 con il seguente:

30. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

8. 197. Negro, Rainieri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2013: - 1.000.

8. 25. Marinello.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.

8. 52. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 comma 7, lettera *a),* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000 ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1083, 2006, Obiettivo «Convergenza», destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. A tal fine è destinata una quota non inferiore al venti per cento del risparmio postale raccolto nel mezzogiorno. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.
8. 53. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
***8. 74.** Romele, Marinello.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
***8. 96.** Burtone.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
***8. 164.** De Luca.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
***8. 223.** Bordo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al fine di favorire l'uscita dalla crisi delle imprese del settore termale, consentendo alle stesse di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio

sanitario nazionale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la revisione delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.000;
2014: - 6.000;
2015: - 6.000.

****8. 66.** Burtone.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al fine di favorire l'uscita dalla crisi delle imprese del settore termale, consentendo alle stesse di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la revisione delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.000;
2014: - 6.000;
2015: - 6.000.

****8. 76.** Marinello.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al fine di favorire l'uscita dalla crisi delle imprese del settore termale, consentendo alle stesse di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la revisione delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.000;
2014: - 6.000;
2015: - 6.000.

****8. 98.** Cenni.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al fine di favorire l'uscita dalla crisi delle imprese del settore termale, consentendo alle stesse di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis),* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la revisione delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.000;
2014: - 6.000;
2015: - 6.000.

****8. 231.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al fine di favorire l'uscita dalla crisi delle imprese del settore termale, consentendo alle stesse di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis),* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per la revisione delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.000;
2014: - 6.000;
2015: - 6.000.

****8. 279.** Berardi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente periodo: «A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IRiFoR Onlus, per il 35 per cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - IERFOP Onlus.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18 e 19, sostituire, ove ricorrono, le parole: 0,05 per cento *con le parole:* 0,051 per cento.

***8. 75.** Romele, Marinello.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente periodo: «A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IRiFoR Onlus, per il 35 per cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - IERFOP Onlus.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18 e 19, sostituire, ove ricorrono, le parole: 0,05 per cento *con le parole:* 0,051 per cento.
***8. 95.** Burtone.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente periodo: «A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IRiFoR Onlus, per il 35 per cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - IERFOP Onlus.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18 e 19, sostituire, ove ricorrono, le parole: 0,05 per cento *con le parole:* 0,051 per cento.
***8. 159.** De Luca.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente periodo: «A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IRiFoR Onlus, per il 35 per cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - IERFOP Onlus.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18 e 19, sostituire, ove ricorrono, le parole: 0,05 per cento *con le parole:* 0,051 per cento.
***8. 224.** Bordo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole: «con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - IRiFoR Onlus, per il 35 per cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e

per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - IERFOP Onlus».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
8. 239. Favia, Palagiano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: 17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2013, è fissato in 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è concesso un ulteriore contributo pari a euro 1.934.000».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.934.000 euro per l'anno 2013, e pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
8. 240. Favia, Palagiano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «di beni culturali;» sono inserite le seguenti: «per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno delle scuola pubblica attraverso la predisposizione di piani speciali per la sicurezza e l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici».
8. 342. Antonino Russo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, in materia di diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: 900 milioni, *con le parole:* 895 milioni.
8. 273. Palagiano, Mura, Borghesi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l'articolo 87 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1986, n. 917;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

8. 269. Paladini, Borghesi, Mura.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis,* le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

8. 270. Paladini, Mura, Borghesi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

8. 268. Paladini, Mura, Borghesi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

«11-*bis*. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
8. 232. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis.* Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: 11-*bis*. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese per il pagamento dei crediti vantati dalle imprese in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».»
8. 233. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

20-*bis*. Per garantire i modelli operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del medesimo Corpo è incrementata di 1.200 unità.

20-*ter*. Per la copertura dei posti di cui al comma 20-*bis*, è autorizzata, entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

20-*quater*. Il personale di cui al comma 20-*ter* deve essere risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli e per accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, ed è assunto in ruolo secondo l'ordine della relativa graduatoria.

20-*quinquies*. Concorre alla copertura dei posti di cui al comma 20-*bis* anche il personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».»
8. 204. Laffranco.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis*. Al fine di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per i danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, subiti nell'anno 2012, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, quali siccità e sbalzi termici, sono concessi contributi, previa apposita domanda del soggetto interessato, da presentare alla regione entro 120

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità del finanziamento agevolato. I contributi possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti esclusivamente per la ripresa economica e la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, coerentemente agli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

20-*ter*. Ai fini di cui al comma 20-*bis*, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 500 milioni di euro complessivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20-*quater*. Il soggetto interessato alla concessione dei contributi deve presentare la domanda di cui al comma 20-*ter*, alle autorità regionali competenti, solo dopo aver completato le operazioni di accertamento e quantificazione del danno, effettuate nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base documentale del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno 2012 e la produzione annua lorda in un anno normale, questa ultima calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne antecedenti il 2012 ed escludendo gli anni in cui sia stato eventualmente pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.

20-*quinquies*. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 50 per cento, per ciascuna scadenza di rimborso, dell'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 20-*nonies*. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

20-*sexies*. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica all'Agenzia delle entrate e alle regioni con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

20-*septies*. I finanziamenti agevolati di cui al comma 20-*ter* hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento.

20-*octies*. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni interessate, sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Le regioni interessate definiscono, con propri provvedimenti, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche ai fine di assicurare il rispetto dei limite massimo di 500 milioni di euro di cui al comma 20-*ter* e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 20-*nonies*.

20-*nonies*. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e fino all'anno 2037.

20-*decies*. Agli oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dal 2013 e fino all'anno 2037, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.

20-*undecies*. I risparmi di spesa di cui all'articolo 7, comma 12, allegato n. 2, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementati, in misura proporzionale, per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 2013.
8. 116. Zucchi.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore dell'università e delle politiche sociali, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i ministeri competenti tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

ELENCO 1
(Articolo 8, comma 21)

Finalità	2013 *(in milioni di euro)*
Articolo 20 comma 8, legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Fondo per le politiche sociali	480
Articolo 19, legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Fondo nazionale per il servizio civile	40
«Social card» così come istituita dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni	210
Articolo 23, comma 11, decreto-legge n.95/2012 - Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati	35
Università, ricerca e diritto allo studio	135

8. 293. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Zampa.

Al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013 per finanziare secondo il seguente ordine di priorità interventi urgenti a favore:

1) delle famiglie;

2) dei giovani;

3) in materia sociale;

4) delle università;

5) per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila;

6) del sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
8. 289. Lupi, Toccafondi.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: interventi urgenti a favore *aggiungere le seguenti:* della ricerca di cui all'articolo 8-*bis.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis.*
(Credito di imposta ricerca e sviluppo).

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

2. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:

a) per gli investimenti in ricerca e sviluppo *intromuros* così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40 per cento per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

7. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2013, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sul Fondo istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 8 del presente provvedimento.

8. Per la prosecuzione degli interventi negli anni successivi al 2013 si provvede mediante destinazione di quota delle risorse derivanti dalla ricognizione sui contributi pubblici alle imprese di

cui all'incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Aprile 2012. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 198. Vignali.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: interventi urgenti a favore *aggiungere le seguenti:* della ricerca di cui all'articolo 8-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis.*
(Credito di imposta ricerca e sviluppo).

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
2. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:

a) 10 per cento, per gli investimenti di ricerca e sviluppo *intramuros* così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.
7. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2013, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di

euro a valere sul Fondo istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 8 del presente provvedimento.

8. Per la prosecuzione degli interventi negli anni successivi al 2013 si provvede mediante destinazione di quota delle risorse derivanti dalla ricognizione sui contributi pubblici alle imprese di cui gl'incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Aprile 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 368. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Anna Teresa Formisano, Marco Carra, Binetti.

Al comma 21, primo periodo, dopo la parola: università *aggiungere le seguenti:* e della ricerca, del diritto allo studio.

8. 333. Ghizzoni, Coscia, Tocci, Mazzarella, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Pes, Rossa, Russo, Lolli, De Biasi, Levi, Verducci, Calvisi, Melis.

Al comma 21, dopo la parola: università *aggiungere le seguenti:* e del diritto allo studio,.

***8. 280.** La VII Commissione.

Al comma 21, primo periodo, dopo la parola: università *aggiungere le seguenti:* e del diritto allo studio.

***8. 334.** Ghizzoni, Coscia, Tocci, Mazzarella, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Pes, Rossa, Russo, Lolli, De Biasi, Levi, Verducci, Calvisi, Melis.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: interventi urgenti a favore delle università *aggiungere le seguenti:* dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

****8. 1.** Toccafondi, Binetti, De Micheli.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: interventi urgenti a favore delle università *aggiungere le seguenti: ,* dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5, comma 1, delle legge 30 dicembre 2010, n. 240,.

****8. 143.** Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: interventi urgenti a favore delle università, *aggiungere le seguenti:* dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5, comma 1, delle legge 30 dicembre 2010, n. 240,.

****8. 218.** Binetti, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: giovani *aggiungere le seguenti:* del servizio civile nazionale.

8. 324. La XII Commissione.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: giovani *aggiungere le seguenti:* dell'accoglienza ed assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

***8. 322.** La XII Commissione.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: giovani *aggiungere le seguenti:* dell'accoglienza ed assistenza minori stranieri non accompagnati.

***8. 301.** Miotto, Livia Turco, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: in materia sociale *e le parole:* nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.
8. 118. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Simonetti.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: in materia sociale *aggiungere le seguenti:* per i beni e attività culturali.
***8. 282.** La VII Commissione.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: in materia sociale *aggiungere le seguenti:* per i beni e le attività culturali.
***8. 339.** De Biasi, Carlucci, Barbieri, Granata, Ghizzoni, Marco Carra, Verducci, Coscia, De Pasquale, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: in materia sociale, *inserire le seguenti:* per le politiche abitative,.
8. 107. Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: materia sociale *aggiungere le seguenti:* e la regione Piemonte interessata dall'evento di Expo 2015.
8. 180. Nastri.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: in materia sociale *aggiungere le seguenti:* con uno specifico intervento a favore del Fondo per le non autosufficienze.
8. 208. Galletti, De Poli, Binetti, Delfino, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Capitanio Santolini, Testa, Anna Teresa Formisano, Compagnon, Libè.

All'articolo comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* dell'Emilia-Romagna.
8. 155. Montagnoli, Rainieri, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Al comma 21, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,».
8. 332. Ghizzoni.

Al comma 21, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* e in quelli colpiti nel maggio 2012, con particolare riferimento alle imprese agricole di produzione del parmigiano reggiano e grana padano DOP.
8. 8. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: sisma dell'Aquila *inserire le seguenti:* per il ristoro dei danni alle produzioni agroalimentari conseguenti a siccità e rilevanti eventi meteorologici,.
8. 123. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Servodio, Sani, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila, *aggiungere le seguenti:* e degli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito i territori della provincia del Verbano Cusio Ossola nel

mese di agosto 2012.
***8. 34.** Rosso.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila, *aggiungere le seguenti:* e degli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito i territori della provincia del Verbano Cusio Ossola nel mese di agosto 2012.
***8. 43.** Ceroni.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila, *aggiungere le seguenti:* e dall'alluvione della provincia di Messina del 2009 e del 2011.
8. 89. Garofalo, Germanà.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali del marzo 2011.
8. 361. Verducci, Ventura, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , per il finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.
***8. 320.** Duilio.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , per il finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.
***8. 345.** Ciccanti.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , per il finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.
***8. 346.** Gioacchino Alfano.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , in favore del Comitato italiano paralimpico.
****8. 319.** Duilio.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dal sisma dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , in favore del Comitato italiano paralimpico.
****8. 344.** Ciccanti.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: dal sisma dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , in favore del Comitato italiano paralimpico.
****8. 347.** Gioacchino Alfano.

Al comma 21, primo periodo dopo le parole: dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* , per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia,.
8. 318. Fiano, Rosato.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da: delle organizzazioni *fino a:* stabilizzazione *con le seguenti:* di missioni internazionali di pace.
8. 9. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: di stabilizzazione *aggiungere le seguenti:* e per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità dagli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis.* Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 luglio 2004, n. 193, è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 12, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

23-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-*bis* si provvede nell'ambito del fondo istituito dal comma 21 del presente articolo.
8. 275. Mosella.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 400 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-*bis.* Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* della Costituzione, così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è autorizzata la spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2013.
8. 162. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Forcolin, D'Amico.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 400 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12), *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - Cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
8. 370. Galletti, De Poli, Binetti, Delfino, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Capitanio Santolini, Testa, Anna Teresa Formisano, Compagnon, Libè.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 450 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-*bis.* Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera *m)* e *p)* della Costituzione così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013.
8. 163. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 450 milioni.

Conseguentemente: alla tabella C, missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24), *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (45 - Cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 450.000;
CS: + 450.000.
***8. 327.** XII Commissione.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 450 milioni.

Conseguentemente: alla tabella C, missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24), *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (45 - Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

20 13:
CP: + 450.000;
CS: + 450.000.
***8. 302.** Lenzi, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-*bis.* Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma lettera *m)* e *p)* della Costituzione, così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42., per il Fondo per le non autosufficienze dl cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.
****8. 329.** XII Commissione.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-*bis.* Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma

lettera *m)* e *p)* della Costituzione, così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42., per il Fondo per le non autosufficienze dl cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.
****8. 161.** Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-*bis.* Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma lettera *m)* e *p)* della Costituzione, così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42., per il Fondo per le non autosufficienze dl cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.
****8. 300.** Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, dopo il comma 37, inserire i seguenti:

38. Per il periodo di imposta 2013 la detrazione di cui al primo periodo della lettera *c)*, del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentata a 1.100 euro. Tale detrazione è aumentata di un importo pari a 330 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

37-*ter.* Qualora la detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 12, nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari al 50 per cento della quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta;

b) dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare radempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2013.

d) alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, *Programma:* politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 191. Laura Molteni, Bitonci, Fugatti, Polledri, Forcolin.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 580 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

1-*ter.* A decorrere dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è incrementata di 1 punto percentuale.

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro 15 gennaio 2013, le risorse di cui al presente comma sono destinate alle finalità di cui al comma 17;

d) sopprimere i commi da 4 a 10;

e) sopprimere il comma 11;

f) sostituire il comma 17, con il seguente:

17. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato all'incremento della misura delle detrazioni sui redditi da lavoro e da pensione di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con dotazione pari a 1.100 milioni per l'anno 2013 e 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, in modo da consentire la fruizione del beneficio a decorrere dal mese di marzo 2013, salvo conguaglio.

8. 221. Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci, Fluvi.

Al comma 21, primo periodo, sostituire te parole: 900 milioni di euro *con le seguenti:* 600 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis.* Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per l'anno 2013, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità e vulnerabilità.

21-*ter.* Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 21-*bis*, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. 271. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:

21-*bis.* Al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2013, di 200 milioni di euro.

8. 58. Sani.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Sono destinati al Fondo della non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 200 milioni di euro per l'anno 2012.

8. 254. Peluffo.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le parole:* 700 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche agli interventi sugli immobili destinati alla locazione di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, previa programmazione annuale degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta degli interessati, fino ad un tetto massimo annuo di spesa per il bilancio dello Stato pari a 100 milioni di euro per gli anni di imposta 2013 e 2014.

8. 193. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

1-*ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento;

b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare radempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

d) alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, *Programma:* politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 192. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2013.

b) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

d) alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, *Programma:* politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 371. D'Amico, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 800 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: a euro 15.000 *con le seguenti:* a euro 28.000;

b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. 201. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Laura Molteni, Bitonci, Polledri.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, dopo il comma 37, inserire i seguenti:

38. La deduzione ai fini IRAP di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013.

39. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per il periodo di imposta 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato

sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare radempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

d) alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, *Programma:* politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 199. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 11, comma 1, lettera *a),* numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: un importo pari a 4.600 euro sono sostituite dalle seguenti: un importo pari a 6.500 euro.

39. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 7, e successive modificazioni.

b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare radempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

d) alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, *Programma:* politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.

8. 200. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 800 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Per l'anno 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è finanziato per un importo di 100 milioni di euro.

8. 266. Mura, Borghesi, Palagiano.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 800 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 33.

8. 195. Negro, Rainieri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 800 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. A copertura dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche riconosciute dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2012, il Fondo di protezione civile istituito con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementato di 100 milioni di euro.

8. 97. Cenni, Sani, Trappolino.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 800 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *Programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *Voce* Ministero dell'economia e delle finanze *Legge* n. 230 del 1988 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185) *apportare le seguenti variazioni:*

2013: CP + 100.000;
2013: CS + 100.000.

8. 357. Sereni, Toccafondi.

Al comma 21, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 820 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al fine di ripristinare parte delle dotazioni in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013.

8. 307. Garavini, Marchi, Touadi.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 850 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al fine della chiusura dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011 e 6 ottobre 2011, sono destinati 50 milioni di euro per percorsi di uscita dal sistema di accoglienza, inserimento lavorativo e rimpatri volontari assistiti.

8. 62. Nannicini.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 860 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 29, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015.

8. 196. Negro, Fugatti, Bitonci, Rainieri, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 21, sostituire la parola: 900 milioni *con la seguente:* 865 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nonché consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per l'anno 2013 di 35 milioni di euro.

8. 292. Zampa, De Torre, Mattesini, Sbrollini, Schirru, Burtone.

Al comma 21, sostituire le parole: 900 milioni *con le segunti:* 800 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni i cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015 ad eccezione della dotazione di cui alla legge n 431 del 1998;

b) *alla tabella C, aggiungere la seguente voce:* Missione Casa e assetto urbanistico Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, Voce Ministero delle infrastrutture 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del e dei trasporti, Legge n. rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690), *con i seguenti importi:*

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2014:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2015:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

8. 237. Morassut, Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le parole:* 865 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-*bis*. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è finanziato, per l'anno 2013, con 35 milioni di euro.

8. 243. Favia, Borghesi, Mura.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 890 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agro-alimentare, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è finanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

8. 61. Trappolino, Fiorio.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 890 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 10.000.

8. 104. Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 895 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis.* Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.

21-*ter.* Alla lettera *e)* del comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato» sono soppresse.

8. 99. Trappolino, Cenni, Nannicini.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 895 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Il Fondo integrativo speciale per la ricerca istituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per le finalità di cui alla lettera *b)*, comma 1, articolo 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è finanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2013.

8. 59. Fiorio, Trappolino.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 899,3 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Per l'anno 2013 alle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 è attribuito un contributo di euro 700.000. La ripartizione di detto importo tra le associazioni aventi diritto è demandato ad un decreto del ministro della Difesa.

8. 265. Mura, Borghesi, Di Stanislao.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: 900 milioni di euro per l'anno 2013 *aggiungere le seguenti:* di cui una parte non inferiore al 50 per cento destinata alle finalità di carattere sociale.

8. 330. La XII Commissione.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: 900 milioni di euro per l'anno 2013 *aggiungere le seguenti:* di cui una parte non inferiore al 50 per cento destinata alle finalità di carattere assistenziale.

8. 299. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 21 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Lo schema di riparto del Fondo di cui al primo periodo è stabilito con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Prima dell'approvazione definitiva, il medesimo decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano per un parere vincolante e comunque entro i termini stabiliti dal medesimo decreto.

8. 146. D'Amico, Fugatti, Bitonci, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le modalità di utilizzo del fondo sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
8. 258. Gelmini.

Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
***8. 331.** La XII Commissione.

Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
***8. 298.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Livia Turco.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Il decreto di cui al comma 21 deve prevedere una ripartizione tale da destinare almeno il 50 per cento della dotazione complessiva ad interventi delle famiglie cosiddette «incapienti» e del 10 per cento al finanziamento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.
8. 23. Cambursano.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Per far fronte ai propri compiti istituzionali di protezione civile e alle esigenze connesse, cioè sorveglianza sismica e vulcanica continuativa per le 24 ore e manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è autorizzato fino al 31 dicembre 2013 con oneri a carico del proprio bilancio, ed in particolare con i fondi assegnati dal Dipartimento della protezione civile, ad avvalersi in continuità del personale in servizio con contratti a tempo determinato anche oltre i 60 mesi, in attesa del contratto collettivo nazionale in elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
8. 114. Formichella, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Per far fronte ai propri compiti istituzionali di protezione civile e alle esigenze connesse, ovvero sorveglianza sismica e vulcanica continuativa per le 24 ore e manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è autorizzato fino al 31 dicembre 2013 con oneri a carico del proprio bilancio, ed in particolare con i fondi assegnati dal Dipartimento della protezione civile, ad avvalersi in continuità del personale in servizio con contratti a tempo determinato anche oltre i 60 mesi, in attesa del contratto collettivo nazionale in

elaborazione dal dipartimento della funzione pubblica.
8. 313. Samperi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al Comitato italiano paraolimpico (CIP), al quale la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2013 per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2013.
8. 348. Lolli, Argentin, Concia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare alla ricostruzione e riparazione di immobili adibiti ad abitazione privata con le modalità e le finalità previste dalla medesima legge nonché, nella medesima materia, dagli articoli dal 67-*bis* al 67-*sexies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in euro 500 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 21 del presente articolo.
8. 349. Lolli, De Angelis.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* L'Agenzia delle entrate e Equitalia, nei comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, fino al 31 dicembre 2012 sospendono la loro attività di accertamento e controllo nonché la notifica delle cartelle esattoriali, al fine di consentire il completo riallineamento dei contribuenti del territorio colpito dal sisma, anche al fine di evitare inutili contenziosi presso le commissioni tributarie legati a posizioni che possono essere regolarizzate con dichiarazioni integrative o rettificative. In tal senso, tutte le dichiarazioni fiscali e gli adempimenti conseguenti, effettuati entro la data del 31 dicembre 2012, ancorché in ritardo rispetto alle scadenze precedentemente fissate, non sono sanzionabili e sono ritenute validamente presentate ai fini della regolarità fiscale e delle conseguenze scaturenti.
8. 350. Lolli, De Angelis.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Le sopravvenienze attive che si genereranno sulle riduzioni del pagamento delle imposte e dei contributi in virtù dell'applicazione dell'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono totalmente non imponibili ai sensi di qualsiasi tipo di imposizione fiscale, diretta e indiretta.
8. 351. De Angelis, Lolli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26 milioni per il comune dell'Aquila, 4 milioni per gli altri comuni e 5 milioni per la provincia dell'Aquila. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in euro 35 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 21 del presente articolo.
8. 352. Lolli, De Angelis.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare i tre contratti a tempo determinato di livello dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3808 del 2009 in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale.
8. 353. De Angelis, Lolli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali del marzo 2011 è autorizzato un contributo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2013 e da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 28 febbraio 2013.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.500;
2014: - 1.500;
2015: - 1.500.
8. 360. Verducci, Ventura, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, è incrementata nell'anno 2013 per l'importo di 500 milioni di euro, a carico del fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, nonché delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, concernente l'innalzamento dell'età per l'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici.
***8. 44.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, è incrementata nell'anno 2013 per l'importo di 500 milioni di euro, a carico del fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, nonché delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, concernente l'innalzamento dell'età per l'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici.
***8. 290.** Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Per gli interventi in materia sociale, famiglie e giovani, al fine di non frammentare le iniziative ed utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse economiche, si provvede al rifinanziamento del Fondo Nazionale per le politiche sociali, pari a 520 milioni di euro utilizzando allo scopo, oltre alle risorse previste dal comma 21 della presente legge, quelle derivate dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-*sexies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, indicando gli obiettivi di servizio da finanziare per il triennio 2012/2015.
8. 303. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Resta fermo quanto stabilito dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 128, in materia di attività dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Per le attività dell'Istituto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 79. Abrignani.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Per consentire l'erogazione del contributo alla associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 674.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2013: - 674.
8. 87. Ascierto.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* A decorrere dall'anno 2013 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la progressiva riduzione dell'Irap finanziato attraverso la soppressione degli stanziamenti

di parte capitale e di parte corrente destinati ai trasferimenti alle imprese. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli stanziamenti delle imprese da sopprimere e sono stabilite le disposizioni transitorie per assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate dei trasferimenti.
***8. 235.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* A decorrere dall'anno 2013 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la progressiva riduzione dell'Irap finanziato attraverso la soppressione degli stanziamenti di parte capitale e di parte corrente destinati ai trasferimenti alle imprese. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli stanziamenti delle imprese da sopprimere e sono stabilite le disposizioni transitorie per assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate dei trasferimenti.
***8. 325.** Crosetto.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-*bis.* A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari ai 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010.

22-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-*bis* calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l'applicazione dei commi 22-*quater* e 22-*quinquies* del presente articolo.

22-*quater.* L'onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

22-*quinquies.* All'articolo 74, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dai seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
****8. 285.** La VII Commissione.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-*bis.* A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari ai 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010.

22-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-*bis* calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l'applicazione dei commi 22-*quater* e 22-*quinquies* del presente articolo.

22-*quater.* L'onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di

servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

22-*quinquies.* All'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dai seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

****8. 341.** De Biasi, Enzo Carra, Carlucci, Ghizzoni, Coscia, Levi, Verducci, De Pasquale, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

***** 8. 288.** La VII Commissione.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

***** 8. 340.** De Biasi, Ghizzoni, Carlucci, Enzo Carra, Coscia, Levi, Verducci, De Pasquale, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

23. Al fine di finanziare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2013 e di euro e 200 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a decorrere dall'anno 2015).

8. 13. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. All'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «a piccole medie imprese» sono sostituite da «ad imprese con organico sino a 2.999 dipendenti»;

b) dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti «con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti nei limiti dello specifico plafond ad esso attribuito.

25. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto.

8. 321. De Micheli.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. All'articolo 1 della legge 28 luglio 2004, n. 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 2.300.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

25. All'articolo 2 della legge 28 luglio 2004, n. 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. 274. Borghesi, Donadi, Mura, Monai.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Ai fini dell'applicazione delle normative in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni pubbliche di esistenza e beneficenza, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla vigente disciplina prevista per gli enti del servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.

***8. 297.** Mattesini, Froner, Miotto, Lenzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Ai fini dell'applicazione delle normative in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e le aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla vigente disciplina prevista per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.

***8. 291.** Lenzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il personale che svolge servizio assistenziale nell'ambito delle funzioni attribuite alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona è escluso dalla normativa riguardante il blocco del *turn over* del personale della pubblica amministrazione così come previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, covertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133, e successive modificazioni nonché dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135.
8. 294. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare la seguente modifica: Dopo le parole «alle associazioni di promozione sociale» aggiungere le seguenti: «alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (IPAB) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)»

Conseguentemente: all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
8. 295. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001 è sostituito dal seguente: «Art. 4 - in sede di prima applicazione e comunque fino al definitivo e completo riordino delle istituzioni in aziende dei servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privatogli atti relativi sono esenti dall'imposta di registro ipotecarie catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013.
8. 296. Lenzi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Le risorse non ancora impegnate di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché le risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183,sono destinate al fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, don modificazioni, dalla legge 1^{o} agosto 2012, n. 122.
8. 267. Mura, Piffari, Borghesi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al comma 18 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n.214 sono soppresse le parole: «e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941,n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti»,

Conseguentemente: a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 200 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015».
8. 255. Mantovano, Santelli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2013,2014 e 2015, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 8 dicembre 1995. n. 549. di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 247. Favia, Di Stanislao.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. All'articolo 32 comma 4 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 con le seguenti parole: spese sostenute dalla Regione Basilicata per gli interventi di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, ed agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legge l3 maggio 1999, n. 132.

Conseguentemente: all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 38. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
8. 250. Di Virgilio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale riguardante il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quantificati complessivamente in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente all'articolo 12:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

b) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

c) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto»;

d) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

e) al comma 27, lettera b), *sostituire le parole: 0,45 per cento con le parole:* 0,50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

8. 238. Paladini.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

24. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è riconosciuta ai soggetti che esercitano le attività contrassegnate dal codice ATECO 93.12.00, relative alle attività di club sportivi, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta sui redditi in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica. Il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.

25. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione

dell'articolo 23- *bis*.

26. L'agevolazione di cui al comma 24 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2009, e successive modificazioni, e alla decisione C(2009)4277, della Commissione, del 28 maggio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C. 151/19 del 3 luglio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

8. 6. Faenzi, Beccalossi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* e *p)* della Costituzione così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.

8. 366. Murer, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

24. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 36 sono seguenti commi:

«36.1. Al Fondo di cui al comma 36 affluiscono altresì quota parte delle risorse derivanti dalle sanzioni per la illecita detenzione di capitali all'estero, in seguito alla definizione di accordi fiscali con gli stati esteri interessati, dalle risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché dalle risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, realizzata con le modalità di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente alla parte eccedente la quota già vincolata ai sensi del medesimo decreto-legge.

36.2. Delle risorse di cui al comma 36.1 e data autonoma evidenziazione contabile nel disegno di legge di assestamento. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di destinazione e di impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 36. Le risorse del Fondo, al netto di quelle necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo comma 36, primo periodo a decorrere dal 2013, sono destinate in via prioritaria all'eliminazione dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali».

***8. 236.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 36 sono seguenti commi:

«36.1. Al Fondo di cui al comma 36 affluiscono altresì quota parte delle risorse derivanti dalle sanzioni per la illecita detenzione di capitali all'estero, in seguito alla definizione di accordi fiscali con gli stati esteri interessati, dalle risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché dalle risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, realizzata con le modalità di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente alla parte eccedente la quota già vincolata ai sensi del medesimo decreto-legge.

36.2. Delle risorse di cui al comma 36.1 e data autonoma evidenziazione contabile nel disegno di legge di assestamento. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di destinazione e di impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 36. Le risorse del Fondo, al netto di quelle necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo comma 36, primo periodo, a decorrere dal 2013, sono destinate in via prioritaria all'eliminazione dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali».

***8. 323.** Crosetto.

Dopo il comma il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), di cui dall'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

8. 365. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, Montagnoli, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il contributo dovuto annualmente dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 è destinato all'attività di formazione tecnica, svolta dall'UNI e dal CEI, in materia di sicurezza degli impianti. Tale somma è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2013 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. Conseguentemente, all'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8» sono soppresse».

***8. 214.** Vignali.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il contributo dovuto annualmente dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 è destinato all'attività di formazione tecnica, svolta dall'UNI e dal CEI, in materia di sicurezza degli impianti. Tale somma è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2013 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. Conseguentemente, all'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8 sono soppresse».

***8. 216.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il contributo dovuto annualmente dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 è destinato all'attività di formazione tecnica, svolta dall'UNI e dal CEI, in materia di sicurezza degli impianti. Tale somma è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2013 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. Conseguentemente, all'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8» sono soppresse».

***8. 229.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il contributo dovuto annualmente dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 è destinato all'attività di formazione tecnica, svolta dall'UNI e dal CEI, in materia di sicurezza degli impianti. Tale somma è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2013 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. Conseguentemente, all'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8» sono soppresse».

***8. 234.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

24. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole «con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente alinea: «A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus».

25. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,006 per cento.

8. 206. Galletti, Ciccanti, Tassone, Compagnon, Naro, Volontè, Rao, Occhiuto, Calgaro, Delfino, Bosi, Binetti, De Poli, Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano, Carlucci.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole: «con obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge» è aggiunto il seguente periodo: «A partire dell'anno 2013, il contributo resta

rissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di renclicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onuls e per il restante 15 per cento all'istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onuls».

8. 249. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al Comitato Italiano Paraolimpico, cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2013.
8. 207. Delfino, De Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2011, n. 72, è rifinanziata nella misura di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.300;

2014: - 2.300;

2015: - 2.300.
***8. 4.** Corsaro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2011, n. 72, è rifinanziata nella misura di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.300;

2014: - 2.300;

2015: - 2.300.
***8. 103.** Strizzolo, Maran, Rosato.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2011, n. 72, è rifinanziata nella misura di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.300;

2014: - 2.300;

2015: - 2.300.

***8. 308.** Gianni Farina.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. 183. Menia, Di Biagio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2011, n. 73, è rifinanziata nella misura di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.500;

2014: - 3.500;

2015: - 3.500.

***8. 3.** Corsaro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2011, n. 73, è rifinanziata nella misura di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.500;

2014: - 3.500;

2015: - 3.500.

***8. 102.** Strizzolo, Maran, Rosato.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2011, n. 73, è rifinanziata nella misura di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.500;

2014: - 3.500;

2015: - 3.500.

***8. 310.** Gianni Farina.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. 182. Di Biagio, Menia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 17 è abrogato.

***8. 174.** Grimoldi, Polledri, Montagnoli, Alessandri, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 17 è abrogato.

***8. 248.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno

e per il 50 per cento alle Regioni del Centro-Nord».
8. 176. Fugatti, Bitonci, Montagnoli, Polledri.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. Al fine di finanziare gli interventi urgenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per i servizi pubblici e privati delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutte o danneggiate, dall'alluvione del 22 novembre 2011 e dei mesi di febbraio e marzo 2001 nei territori della provincia di Messina, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2013.

25. Le finalità di cui al comma 24, in relazione al danno effettivamente subito e, previa presentazione di perizia giurata, s'intendono estese anche a favore delle attività produttive, industriali, agricole e zootecniche, commerciali e artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi, inclusi quelli socio-sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati nei territorio di cui al comma 24.

26. Per i finanziamenti di cui ai commi 24 e 25, il Presidente della Regione Sicilia, in qualità di commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012, stabilisce con proprio provvedimento, adottato sulla base di criteri idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 24, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, le priorità e le modalità di erogazione.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2013.
8. 91. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. È prorogato, fino al 31 dicembre 2013, al solo fine di completare gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione relativi alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e), i)* ed *l),* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2007, n. 3633, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2013.
8. 92. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 5 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2012.

Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.
***8. 35.** Roberto Rosso.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 5 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2012.

Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.
***8. 42.** Ceroni.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2012 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. All'onere derivante dall'attuazione della presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, previsto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del «Fondo speciale» di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
****8. 36.** Roberto Rosso.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2012 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. All'onere derivante dall'attuazione della presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, previsto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del «Fondo speciale» di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
****8. 41.** Ceroni.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per l'anno 2012, del 50 per cento per il triennio 2013-2015, del 70 per cento per il biennio 2016-2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. In tale ambito il Ministero della difesa provvede al progressivo assorbimento, secondo l'ordine di merito, degli idonei al Concorso indetto il 25 Febbraio 2012 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legge 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno VFP1 quadriennale VFP4 ovvero in rafferma annuale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, a 154,04 milioni di euro per l'anno 2015, a 115,49 milioni di euro per fanno 2016 e a 38,47 milioni di euro per l'anno 2017»

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.480;

2014: - 2.480;

2015: - 2.480.

8. 276. Mantovano, Santelli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per l'anno 2012, del 50 per cento per il triennio 2013-2015, del 70 per cento per il biennio 2016-2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente:

a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, a 154,04 milioni di euro per l'anno 2015, a 115,49 milioni di euro per l'anno 2016 e a 38,47 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.480;

2014: - 2.480;

2015: - 2.480.

***8. 263.** IV Commissione.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per l'anno 2012, del 50 per cento per il triennio 2013-2015, del 70 per cento per il biennio 2016-2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente:

a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, a 154,04 milioni di euro per l'anno 2015, a 115,49 milioni di euro per l'anno 2016 e a 38,47 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.480;

2014: - 2.480;

2015: - 2.480.

***8. 278.** Mantovano, Santelli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per l'anno 2012, del cinquanta per cento per l'anno 2013, del 20 per cento per l'anno 2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 39,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

b) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 39.250;
2014: - 39.250;
2015: - 39.250.

8. 39. Corsaro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per l'anno 2012, del cinquanta per cento per il triennio 2013-2015, del settanta per cento per il biennio 2016-2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente:

a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 115,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,48 milioni di euro per l'anno 2014 e a 38,47 milioni di euro per l'anno 2015.

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 39.250;
2014: - 2.480;
2015: - 2.480.

8. 38. Corsaro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per Vanno 2012, del cinquanta per cento per il triennio 2013-2015, del settanta per cento per il biennio 2016-2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018.»

Conseguentemente,

a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi incluse le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 154,04 milioni di euro per l'anno 2015, a 115,49 milioni di euro per l'anno 2016 e a 38,47 milioni per l'anno 2017;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.480;
2014: - 2.480;
2015: - 2.480.

8. 37. Corsaro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, il comma 3 è soppresso.

***8. 32.** Rosso.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, il comma 3 è soppresso.

***8. 40.** Ceroni.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis.* Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e di promuovere l'attività di ricerca e di sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis*. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
8. 47. Nastri.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito n legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'importo originariamente previsto, per la realizzazione di nuove strutture alberghiere nella regione Piemonte connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. 55. Nastri.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di conservare e valorizzazione, anche per finalità sociali e produttive, dei siti e dei beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale è assegnato un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ripartito in parti uguali, a favore dei seguenti enti:

a) Parco tecnologico e archeologico delle Colline metallifere grossetane istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005;

c) Parco museo delle miniere dell'Amiata istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e della finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.000;
2014: - 2.000;
2015: - 2.000.

8. 60. Sani.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

24. L'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 15-*nonies. (Limite età pensionabile per il personale della dirigenza medica). - 1.* Il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Su istanza dell'interessato e con parere favorevole del Collegio di Direzione, tale limite può essere elevato fino al settantesimo anno di età; in tal caso la permanenza in servizio del dirigente interessato deve avvenire senza che l'azienda aumenti il numero complessivo dei propri dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.».

8. 65. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. È assegnata all'*European Brain Research Institute* (EBRI) Fondazione Rita Levi-Montalcini la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 per spese di personale e di funzionamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e del bilancio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 78. Giro, Colanninno, Gelmini, Tassone, Tocci, Zampa.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 , n. 134 al comma 2, dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A, per il supporto alle attività di internazionalizzazione ed e-commerce».

8. 85. Di Biagio, Raisi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione,» sono inserite le seguenti: «di Retitalia Internazionale S.p.A.,»;

b) al comma 1, le parole: «e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione,» sono sostituite con le seguenti: «, l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Retitalia Internazionale S.p.A.»;

il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo ai soggetti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura dei soggetti soppressi alla data di cessazione dei soggetti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dai soggetti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.»;

d) il comma 3, primo periodo, le parole: «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti».

8. 86. Di Biagio, Raisi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2 lettera *a)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. 15. Taddei.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-ter)* è aggiunta la seguente:

n-quater) spese sostenute dalla Regione Basilicata per gli interventi di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 ed agli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

8. 16. Taddei.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Deiulemar Compagnia di Navigazione SpA, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.

8. 18. Di Biagio, Muro.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, nel caso di fallimento, concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, della società emittente i titoli oggetto dell'investimento, è costituito un fondo di garanzia per vittime di frodi finanziarie in caso di procedure concorsuali, a valere sull'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gestito direttamente dal Ministero o dall'Ente gestore individuato dal Ministero.

25. Il fondo di cui al comma 24 oltre alla dotazione di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è alimentato altresì dall'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

irrogate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, dall'Autorità fidante della concorrenza e del mercato nonché da fondi assicurativi delle società d'investimento ed emittenti a vario titolo di prodotti finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del comma 24.
8. 21. Di Biagio, Muro.

Dopo i commi 23, aggiungere i seguenti:

24. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni per gli anni 2013, 2014 e 2015.
25. Agli oneri derivanti dal comma 24, si provvede mediante modifica del contributo relativo al finanziamento di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. A tal fine all'articolo 2 dopo il comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 centesimi»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia».
8. 10. Faenzi, Beccalossi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

24. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «non può superare il» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'interessato, con l'assenso del Collegio di Direzione, può essere elevato fino al».
8. 12. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5, comma 1, delle legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 10 milioni a decorrere dal 2015.
8. 2. Vignali.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.
(Accelerazione della realizzazione del corridoio transeuropeo del Brennero).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei trasporti internazionali ed assicurare la tutela dell'ambiente alpino a mezzo del trasferimento modale del traffico, il coordinamento del corridoio autostradale e ferroviario del Brennero - comprendente l'Autostrada A22, nonché la tratta

ferroviaria Verona-Brennero - è affidato ad un Comitato di Corridoio Brennero composto dai ministri delle infrastrutture e dei trasporti, che lo presiede, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze o loro delegati, dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Presidente della provincia di Verona, o loro delegati. La segreteria del Comitato è assicurata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato di Corridoio Brennero: istituisce e regola la collaborazione tra le autorità nazionali e locali e le società operative dalle stesse controllate, per il raggiungimento delle predette finalità; approva - sentiti i gestori delle infrastrutture di corridoio ed acquisita da essi tutta la documentazione necessaria - le misure applicabili per favorire l'ottimale utilizzo delle infrastrutture di corridoio ed il progressivo trasferimento modale; promuove il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi stradali e ferroviari, al fine di migliorare ed incrementare i trasporti locali, nazionali ed internazionali, senza pregiudizio per l'ambiente e assume le ulteriori funzioni demandate al Comitato dal decreto di cui al comma 8.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014 la gestione dell'Autostrada Brennero-Modena è affidata per 50 anni ad una società appositamente costituita, interamente controllata e partecipata dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla provincia di Verona e da altre province o enti pubblici locali interessati dalle infrastrutture affidate o loro società totalmente controllate e partecipate. Lo statuto della società prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo degli enti pubblici proprietari al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dei medesimi nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea. La parte prevalente dell'attività della società deve essere costituita dalla gestione autostradale e dalle altre funzioni esercitate per conto degli enti pubblici che la controllano per il miglioramento e per lo sviluppo dell'intermodalità e dei trasporti stradali e ferroviari. La società è titolare della concessione a decorrere dalla data di approvazione della relativa convenzione. Lo schema di convenzione è sottoscritto da ANAS S.p.A. e dalla suddetta società entro il 31 ottobre 2011 ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo esame del CIPE. La società provvede al pagamento del valore della concessione versando all'entrata del bilancio dello Stato 70 milioni di euro annui entro il 31 dicembre 2011, e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno fino alla concorrenza del valore di concessione, pari a euro 568 milioni e corrisponde altresì ad ANAS S.p.A. il canone annuo di concessione. I predetti pagamenti, al netto dei gettiti fiscali aggiuntivi acquisiti al bilancio dello Stato in conseguenza delle operazioni straordinarie effettuate dalla società già titolare della concessione e determinati con il decreto di cui al comma 8, contribuiscono, per ciascuno degli enti pubblici controllanti, alla determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario o programmatico previsti dall'articolo 1, commi da 87 a 124 e comma 133, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il concorso degli enti medesimi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. La società titolare dell'attuale concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero è autorizzata ad effettuare operazioni societarie e finanziarie anche straordinarie, finalizzate a consentire agli enti pubblici di cui al primo periodo la partecipazione alla società ivi prevista nonché il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente.

3. La società di cui al comma 2 provvede ai compiti ad essa demandati, formulando un piano economico-finanziario in equilibrio che preveda:

a) la manutenzione e gestione della infrastruttura autostradale;

b) il riconoscimento della remunerazione per la disponibilità della infrastruttura autostradale;

c) la remunerazione, a tassi di mercato, del capitale investito nella società;

d) il miglioramento delle infrastrutture autostradali e dei suoi collegamenti con il territorio, la realizzazione di opere infrastrutturali complementari, anche mediante ricorso alla finanza di

progetto, nonché le iniziative industriali necessarie per lo sviluppo dei trasporti multimodali e dell'intermodalità, ivi comprese le relative infrastrutture. La convenzione delimiterà in modo esplicito gli ambiti entro i quali la società potrà procedere alla realizzazione delle predette attività;

e) il pagamento del valore della concessione come da comma 2;

f) il versamento, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato di una quota non inferiore all'accantonamento medio annuo effettuato dalla società già titolare della concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero, ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera *f)*, versate dalla società all'entrata del bilancio dello Stato quale contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, in coerenza con le deliberazioni assunte dal CIPE in ordine ai relativi progetti.

5. La società contribuisce altresì alle nuove costruzioni ferroviarie mediante progressivo apporto al capitale della Società TFB, promotrice dell'opera internazionale Tunnel Ferroviario del Brennero, del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in corso di accantonamento. A tale fine la Società rileva detto fondo, in una o più soluzioni, dalla società in atto titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero acquisendo i titoli di Stato in cui esso consiste verso pagamento del loro valore a scadenza e subentra ad essa nel regime giuridico e fiscale definito dalla predetta norma per l'utilizzo del fondo medesimo ai fini del finanziamento trasversale delle nuove costruzioni ferroviarie. In ogni caso è assicurato il permanere del controllo di RFI sulla predetta Società TFB.

6. Per la realizzazione della nuova tratta ferroviaria Verona-Fortezza, la società RFI S.p.A. si avvale della società TFB, la quale può essere partecipata da altri enti pubblici locali e nazionali o loro società totalmente controllate e partecipate interessati dalle infrastrutture. La partecipazione di altri enti pubblici avviene nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea per l'ammissibilità dell'*in house providing* o delle *Partnership* Pubblico-Pubblico.

7. RFI S.p.A., in forza della concessione vigente, provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie di corridoio.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente norma, sono approvate:

a) le modalità di affidamento della costruzione della nuova infrastruttura ferroviaria da parte di RFI S.p.A. alla Società TFB;

b) la misura massima della remunerazione del capitale investito nella società affidataria della gestione della autostrada Brennero-Modena, nel rispetto della delibera CIPE n. 39 del 2007;

c) le eventuali compensazioni ambientali a favore dei territori attraversati dall'infrastruttura da computare ai fini della determinazione delle tariffe autostradali;

d) le modalità del conferimento nel capitale della Società TFB del fondo di cui al comma 5, e le modalità di determinazione dei gettiti fiscali di cui al comma 2;

e) la definizione delle ulteriori funzioni del Comitato di cui al comma 1.

Ove occorra, il decreto provvede altresì a definire ed autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la società di cui al comma 2 e la società in atto titolare della concessione autostradale e porre in essere tutte le operazioni societarie, finanziarie e di ogni altra natura, anche se di carattere straordinario, necessarie per attuare entro i tempi dovuti quanto previsto da questa legge.

9. Al quarto periodo, comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le seguenti parole: «e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione». È abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. 01. Fugatti, Lanzarin, Dussin, Bragantini, Bitonci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro).

1. All'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente comma, attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;

b) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

«7-*ter*. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7, e la regolamentazione amministrativa dei medesimi ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.

7-*quater*. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con decreto direttoriale di cui al comma 7-*ter*, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.

7-*quinquies*. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dietro pagamento di una somma *una*

tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni»;

c) al comma 9, dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera *b)*, e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.».

8. 03. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.
(Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico).

1. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio nelle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali per la riduzione del rischio, idrogeologico. Tali piani sono redatti, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenendo conto dei piani stralcio di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I piani sono articolati secondo tre linee di programmazione: 1) interventi strategici per la difesa del suolo, la cui individuazione si fonda sugli strumenti di pianificazione di bacino, e interessa prioritariamente le aree metropolitane, le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi; 2) interventi puntuali che rivestono caratteri di urgenza, individuati sulla base delle segnalazioni degli enti locali; 3) interventi di manutenzione diffusa del territorio, anche ai fini dell'incremento dell'occupazione nelle aree di montagna e nei piccoli comuni. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite attraverso le sopracitate linee di programmazione rispettivamente nella misura del 50 per cento, 30 per cento, 20 per cento. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Al fine di pervenire ad una delimitazione delle aree a rischio idrogeologico uniforme sul territorio nazionale, di predisporre gli aggiornamenti dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico ai sensi della normativa vigente, nonché per adempiere agli obblighi di cui alla Direttiva 2007/60/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad estendere e completare il Piano di telerilevamento di cui all'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 520

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
8. 04. Ghiglia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. Il Fondo per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23 della legge 135 del 7 agosto 2012 è finanziato, per l'anno 2013, con 35 milioni di euro, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma 21 dell'articolo 8.
8. 05. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.
(Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali).

1. Gli ex Istituti pareggiati, trasformati in Istituti di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Tra il 60^{o} e il 180^{o} giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione contiene le modalità di passaggio di ciascuna Istituzione allo Stato, e in particolare:

a) le modalità di trasformazione in Istituto superiore di studi musicali statale autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino d'utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;

b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto superiore di studi musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quelli ex Istituti musicali pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti musicali pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo fra le stesse Istituzioni ed enti locali di riferimento.

3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il passaggio del personale ha luogo mediante un procedimento di compensazione su base nazionale entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto dell'Alta formazione artistica e musicale. La convenzione di cui al presente comma può prevedere una modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge.
8. 06. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.
(Finanziamento Istituti Superiori di Studi Musicali).

1. È autorizzata per il biennio 2013/2014 la spesa annua di 4 milioni di euro a favore degli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni.
8. 07. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.
(CNEL).

1. All'articolo 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *dopo le parole:* Corte costituzionale, *sono aggiunte le seguenti:* nonché dagli organi di rilevanza costituzionale.
8. 08. Pelino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.
(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie).

1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2013 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2012 si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2012.
2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.
4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2013.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento *all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
8. 09. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.
(Razionalizzazione in materia di tassa di circolazione).

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, al comma 1, prima delle parole: «sono soggette» è inserita la seguente: «non» e sono abrogati i commi 2 e 3.
2. Le minori entrate a carico delle regioni, valutate in 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni

2013, 2014 e 2015, sono compensate dall'incremento del gettito IVA derivante dal recupero dell'inflazione sulle tariffe per la revisione degli autoveicoli, come determinate ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 2 agosto 2007, n. 161, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2007. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, apporta al citato decreto ministeriale n. 161 del 2007 le variazioni occorrenti all'adeguamento delle tariffe di cui al periodo precedente.
8. 011. Antonino Foti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. Al fine di garantire le corrette relazioni sindacali nel comparto sicurezza e difesa l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'Accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro competente o un suo delegato e una delegazione sindacale, costituita dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, individuata con decreto del Ministro della Funzione Pubblica».

2. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, comma 1, le parole: «firmatarie dell'Accordo Nazionale Quadro recepite con il presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «rappresentative sul piano nazionale individuate con decreto della Funzione Pubblica».

3. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, le parole: «firmatarie del quadriennio normativo», sono soppresse.
8. 012. Saltamartini.

ART. 9

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1-*bis*. Nel fondo di cui al comma 1 confluisce una quota, stabilita, entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la misura massima del 60 per cento, delle risorse del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota è determinata in misura tale da non pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-*quater*, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi 295 e 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 2, premettere le seguenti parole:* Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 4, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* 4 mesi *e le parole:* alla riprogrammazione *con le seguenti:* all'adozione di un piano di riprogrammazione;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 5, sostituire le parole:* entro il 31 marzo *con le seguenti:* entro il 30 giugno *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle Regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 6, dopo le parole:* a seguito dei risultati delle verifiche *inserire le seguenti:* effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 8, al secondo periodo, premettere le seguenti parole:* Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 9, sostituire la lettera* a) *con la seguente: a)* le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario procedono alla definizione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 9, sopprimere la lettera* b);

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 9, sostituire la lettera* c) *con la seguente: c)* le modalità di controllo da parte del Governo sull'attuazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.
*** 9. 12.** Valducci.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, sostituire il comma 1, con i seguenti:*

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1-*bis*. Nel fondo di cui al comma 1 confluisce una quota, stabilita, entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la misura massima del 60 per cento, delle risorse del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota è determinata in misura tale da non pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-*quater*, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario

nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi 295 e 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 2, premettere le seguenti parole:* Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 4, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* 4 mesi *e le parole:* alla riprogrammazione *con le seguenti:* all'adozione di un piano di riprogrammazione;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 5, sostituire le parole:* entro il 31 marzo *con le seguenti:* entro il 30 giugno *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle Regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 6, dopo le parole:* a seguito dei risultati delle verifiche *inserire le seguenti:* effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 8, al secondo periodo, premettere le seguenti parole:* Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 9, sostituire la lettera* a) *con la seguente: a)* le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario procedono alla definizione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 9, sopprimere la lettera* b);

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 9, sostituire la lettera* c) *con la seguente: c)* le modalità di controllo da parte del Governo sull'attuazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

*** 9. 13.** Toto.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1-*bis*. Nel fondo di cui al comma 1 confluisce una quota, stabilita, entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la misura massima del 60 per cento, delle risorse del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota è determinata in misura tale da non pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-*quater*, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi 295 e 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 2, premettere le seguenti parole:* Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei

trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 4, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* 4 mesi *e le parole:* alla riprogrammazione *con le seguenti:* all'adozione di un piano di riprogrammazione;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 5, sostituire le parole:* entro il 31 marzo *con le seguenti:* entro il 30 giugno *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, comma 6, dopo le parole:* a seguito dei risultati delle verifiche *inserire le seguenti:* effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 8, al secondo periodo, premettere le seguenti parole:* Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 9, sostituire la lettera* a) *con la seguente: a)* le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario procedono alla definizione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 9, sopprimere la lettera* b);

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 9, sostituire la lettera* c) *con la seguente: c)* le modalità di controllo da parte del Governo sull'attuazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.
*** 9. 15.** Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, comma 1, dopo le parole:* nelle regioni a statuto ordinario, *aggiungere le seguenti:* , il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.
9. 34. Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 1, dopo le parole:* legge 22 dicembre 2011, n. 214 *inserire le seguenti:* , ad almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
*** 9. 1.** Velo.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Legge 22 dicembre 2011, n. 214 *inserire le seguenti:* , ad almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
*** 9. 7.** Bitonci, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *aggiungere le seguenti:* ad almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
*** 9. 11.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *aggiungere le seguenti:* ad almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
*** 9. 25.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *aggiungere le seguenti:* ad almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
*** 9. 29.** Marsilio.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1, è altresì alimentato dal gettito IRAP di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, delle spettanze determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1-*ter*. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di una apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, *con le seguenti:* al mancato incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2;

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole:* entro il 31 marzo, *con le seguenti:* entro il 30 aprile;

conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere il secondo periodo;

conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione delle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1 per l'esercizio 2013 è effettuata su base storica.
9. 5. Garofalo.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 2, sostituire le parole:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 5, sostituire le parole:* sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* sentita la Conferenza unificata;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 6, sostituire le parole:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* sentita la Conferenza unificata;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 9, sostituire le parole:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata.
9. 22. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I criteri sono definiti anche tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale, e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea e più efficiente per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
9. 35. Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 2, sostituire le parole:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 5, sostituire il periodo:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 6, sostituire le parole:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 9, sostituire le parole:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. 3. Lovelli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ,* in particolare, *con la seguente:* anche.
9. 36. Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* tenendo conto *inserire le seguenti:* del numero degli abitanti delle regioni e.
9. 21. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 2, dopo le parole:* e di servizi ferroviari regionali, *inserire le seguenti:* tenendo altresì conto delle aree delle regioni con un grave disagio sociale e territoriale.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) un incremento di servizio per le aree marginali e fortemente depauperate delle regioni in coerenza con gli obiettivi di eguaglianza e di equità;

conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 7, dopo le parole:* di interesse regionale e locale, *inserire le seguenti:* , anche quelle da costituirsi entro il 31 gennaio 2013.
9. 10. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* nei territori anche con differenziazione dei servizi *con le seguenti:* e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale,.
9. 38. Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al secondo periodo, dopo le parole mobilità nei territori *inserire le seguenti:* a domanda debole;

b) alla lettera b), *dopo le parole* costi operativi, *inserire le seguenti:* determinati secondo il criterio dei costi *standard* di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Per la determinazione del costo *standard* delle diverse modalità di trasporto le regioni e gli enti locali si attengono ai parametri economici, sociali, ambientali e geomorfologici stabiliti nel decreto di cui al presente comma.
9. 28. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori *sopprimere le seguenti:* anche con differenziazione dei servizi.
9. 37. Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole* razionalizzare e.
9. 39. Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le lettere* c) *e* d).
9. 40. Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, sopprimere il comma 4.*
9. 16. Desiderati, Di Vizia, Crosio, Buonanno, Fugatti, Bitonci.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. A seguito della riprogrammazione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, possono essere oggetto di revisione.
9. 41. Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* sei mesi *e le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* ventiquattro mesi.
9. 18. Crosio, Buonanno, Desiderati, Di Vizia, Fugatti, Bitonci.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da:* e sostituiscono *fino alla fine del periodo.*
9. 17. Di Vizia, Crosio, Buonanno, Desiderati, Bitonci, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 4, dopo le parole:* sono oggetto di revisione, *inserire le seguenti:* nei limiti e con le modalità pattuite in ciascun contratto fino alla sua scadenza.
9. 31. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* ventiquattro mesi.
9. 19. Buonanno, Desiderati, Di Vizia, Crosio, Bitonci, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 6, inserire in fine, il seguente periodo:* Resta impregiudicato il diritto delle aziende esercenti i servizi alla erogazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi di servizio pattuiti nei contratti di servizio ed eventualmente oggetto della revisione di cui al comma 4.
9. 32. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 7, apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole «cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza annuale»;

b) dopo le parole «dati economici e trasportistici» aggiungere le seguenti: «la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o espressamente prevista nel contratto di servizio».
9. 33. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 7, sostituire le parole:* con cadenza semestrale *con le seguenti:* con cadenza annuale.
*** 9. 6.** Bitonci, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 7, sostituire le parole:* con cadenza semestrale *con le seguenti:* con cadenza annuale.
*** 9. 26.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 7, sostituire le parole:* con cadenza semestrale *con le seguenti:* con cadenza annuale.
*** 9. 4.** Lovelli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1, trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al comma 7 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
**** 9. 23.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1, trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al comma 7 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
**** 9. 9.** Bitonci, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

Una quota pari almeno al 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al commma 1, sono destinate al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
***** 9. 8.** Bitonci, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

Una quota pari almeno al 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al commma 1, sono destinate al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
***** 9. 24.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 8, dopo le parole:* di cui al comma 2, *inserire le seguenti:* e tenendo conto, in particolare, dei parametri economici, sociali, ambientali e geomorfologici stabiliti per la determinazione del costo *standard*.
9. 30. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 9, sopprimere il secondo periodo.*
*** 9. 20.** Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fugatti, Bitonci.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 9, sopprimere il secondo periodo.*
*** 9. 43.** Borghesi, Mura, Monai.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, *comma 9, secondo periodo, sopprimere la lettera* b).
9. 42. Borghesi, Mura, Monai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per la continuità dei servizi di trasporto e al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, sono attribuite alla Gestione governativa navigazione laghi risorse pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012.
9. 14. Saglia, Montagnoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2013, 10 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013.
9. 2. Braga.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.
(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Conseguentemente, alla tabella C:
Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) *Programma:* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2): Ministero per i beni e le attività culturali: *Voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

2013:
CP - 50.000;
cs - 50.000.

2014:
CP - 50.000;
cs - 50.000.

2015:
CP - 50.000;
cs - 50.000.
9. 07. Marsilio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Conseguentemente, all'articolo 12, commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

9. 04. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

*** 9. 01.** Velo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

*** 9. 02.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Valorizzazione del demanio marittimo, lacuale, idrico e delle zone di mare territoriali).

1. Al fine di garantire la valorizzazione dei beni demaniali, in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, in deroga all'articolo 823 del codice civile e agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale, idrico e di zone di mare territoriale, per finalità turistico-ricreative, esercitati anche mediante la costruzione di opere a carattere permanente e realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuiti a terzi mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento, di uso e di

superficie, che ne prevedano la trasmissibilità per atto tra vivi o *mortis causa*, per un periodo di tempo proporzionato all'entità degli investimenti non superiore a trenta anni, dietro un corrispettivo determinato sulla base dei valori di mercato dall'Agenzia del demanio e che stabiliscano la tipologia di costruzione eseguibile dal superficiario ed un indennizzo in suo favore all'atto di estinzione del diritto, secondo le norme del codice civile, per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa e dell'evidenza pubblica.

2. In sede di prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina comunitaria in materia, l'occupazione e l'uso dei beni pubblici previsti al comma 1, già oggetto di concessione amministrativa, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia cessata l'efficacia, non per atto di ritiro o di decadenza e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, sono attribuiti agli occupanti, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica di cui al comma 1, per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

3. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ed ogni altra disposizione, contraria o incompatibile.

9. 05. Ciccanti, Dionisi, Occhiuto, Calgaro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Istituzione ticket comunali per la resa dei servizi connessi a esigenze di protezione civile e di gestione di rilevanti flussi turistici).

1. I comuni nel cui territorio insistono isole minori che sono interessate da fenomeni di vulcanismo attivo, certificati dal dipartimento nazionale di protezione civile, e da rilevanti flussi turistici, che richiedono costante stato di allerta, sono autorizzati ad istituire *ticket* d'ingresso e *ticket* di accesso alle sommità dei vulcani entro la misura massima unitaria di 5,00 euro. Gli stessi comuni sono altresì autorizzati a limitare lo sbarco nel proprio territorio di flussi turistici giornalieri di concerto con il dipartimento nazionale di protezione civile e con le autorità marittime locali.

2. I *ticket* d'ingresso sono riscossi, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie di navigazione che forniscono servizi turistici giornalieri e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

3. I *ticket* di accesso alle sommità dei vulcani sono riscossi dalle guide vulcanologiche autorizzate e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

4. Le compagnie e/o i soggetti individuati ai commi precedenti sono responsabili del pagamento dei *ticket* con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione di apposita dichiarazione mensile e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale che sarà all'uopo emanato.

5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile della riscossione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dei *ticket* si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. I *ticket* non sono dovuti dai soggetti residenti nel comune. I regolamenti comunali possono prevedere particolari tipologie di esenzione e/o riduzione.

7. I proventi dei *ticket* devono essere destinati:

a) all'attività della squadra di protezione civile comunale e all'attività di squadre di volontari, da definire attraverso apposito progetto operativo elaborato di concerto con il dipartimento nazionale di protezione civile;

b) al potenziamento estivo del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso al turismo «mordi e fuggi»;

c) alla realizzazione di ogni intervento necessario per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza dei pedoni;

d) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la regolare mobilità dei cittadini e dei visitatori del comprensorio comunale;

e) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree portuali e marine in genere.

8. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 7, i comuni interessati possono agire in deroga alle seguenti norme:

a) vincoli imposti dal patto di stabilità interno;

b) vincoli sull'ammontare complessivo di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;

c) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dall'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

d) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo determinato, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, imposti dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni;

e) vincolo che impone un limite massimo individuale di 180 ore annue per lavoro straordinario previsto dall'articolo 14, comma 4, del C.C.N.L. di categoria del personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali» 1998/1999 del 1° aprile 1999;

f) vincoli che impone la riduzione del fondo della contrattazione decentrata previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Le deroghe di cui al comma 8, dalle quali possono scaturire solo spese che sono strettamente correlate agli introiti realizzati con i *ticket*, determinano saldo zero per le vigenti norme di finanza e/o spesa pubblica.

9. 06. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto).

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

9. 08. Monai, Borghesi, Mura.

ART. 012.

All'articolo 12, premettere il seguente:

Art. 012.

1. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* I laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione in anni antecedenti al 1997 sono esentati dall'obbligo di specializzazione, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:

a) quando per un periodo di almeno anni cinque abbiano operato con modalità coordinata e continuativa presso case di cura private accreditate dal Sistema sanitario nazionale;

b) quando abbiano intrattenuto presso case di cura accreditate dal Sistema sanitario nazionale un rapporto di lavoro di tipo libero professionale per almeno cinque anni;

c) quando abbiano effettuato un percorso di formazione a titolo di volontariato per un periodo non inferiore a cinque anni.

3-*ter.* Ai soggetti di cui al comma 3-*bis)* del presente articolo è riconosciuto il titolo equipollente alla specializzazione nella disciplina praticata in modo da consentire la prosecuzione dell'esercizio della professione nella branca specialistica di competenza».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito decreto determina le modalità e i criteri relativi all'istituzione di una apposita commissione che abbia come compito la certificazione del titolo accademico di specializzazione per i laureati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

012. 01. Gianni.

All'articolo 12, premettere il seguente:

Art. 012.
(Professioni sanitarie).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole: «e dei farmacisti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei farmacisti e dei biologi».

2. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella legge di cui al periodo precedente l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»; l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei biologi.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01. - *(Categoria professionale degli psicologi) - 1.* La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

5. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»; l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute». Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al precedente e al presente comma.
012. 02. D'Anna, Moffa, Calearo Ciman, Catone, Gianni, Cesario, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

ART. 12.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogali da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
12. 308. Crosetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote previste dall'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono stabilite rispettivamente nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione e del dieci per cento, fino al 1° gennaio 2014.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10.
12. 412. De Camillis.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013, 1.800 milioni di euro nell'anno 2014 e 900 milioni di euro nell'anno 2015. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio di ciascun anno le risorse di cui al medesimo secondo periodo sono

destinate al finanziamento delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

c) sopprimere i commi da 4 a 10;

d) dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 16 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «pari a 4,600 euro» e «aumentato a 10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 9.000 euro» e «aumentato a 11.000 euro»;

b) al numero 3), le parole: «pari a 9.200 euro» e «aumentato a 15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 18.000 euro» e «aumentato a 20,000 euro»;

39. Le disposizioni di cui al comma 38 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

40. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come da ultimo prorogate ai sensi dell'articolo 33, comma 12, della legge n. 183 del 2011 sono integrate nella misura di 1,1 miliardi di euro nell'anno 2013.

***12. 337.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013, 1.800 milioni di euro nell'anno 2014 e 900 milioni di euro nell'anno 2015. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio di ciascun anno le risorse di cui al medesimo secondo periodo sono destinate al finanziamento delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

c) sopprimere i commi da 4 a 10;

d) dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 16 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «pari a 4,600 euro» e «aumentato a 10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 9.000 euro» e «aumentato a 11.000 euro»;

b) al numero 3), le parole: «pari a 9.200 euro» e «aumentato a 15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 18.000 euro» e «aumentato a 20,000 euro»;

39. Le disposizioni di cui al comma 38 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

40. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come da ultimo prorogate ai sensi dell'articolo 33, comma 12, della legge n. 183 del 2011 sono integrate nella misura di 1,1 miliardi di euro nell'anno 2013.

***12. 440.** Crosetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote previste rispettivamente dai commi 2-*bis*, dall'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla Tabella A allegata, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono stabilite rispettivamente nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione e del dieci per cento, fino al 1° gennaio 2014.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

12. 18. Beccalossi, Faenzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote previste dall'articolo 40 del decreto legge n. 98 del 2011, sono stabilite rispettivamente nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione e del dieci per cento, fino al 1° gennaio 2014.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

12. 231. Beccalossi, Faenzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 358. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

12. 361. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2015, la lettera *e)* con le seguenti:

«*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.».

12. 359. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2015, la lettera *e)* con le seguenti:

«e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro, 46 per cento».

12. 360. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l'articolo 87 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

12. 362. Mura, Borghesi, Barbato, Messina.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono abrogati i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

**** 12. 303.** De Micheli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono abrogati i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

**** 12. 346.** Marsilio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati.

1-*ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

1-*quater.* Il decreto di cui al comma 1-*ter* è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 1-*ter*, rispetto a quello indicato nel DEF.

1-*quinquies.* In ogni caso il decreto di cui al comma 1-*ter* deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 1-*ter* per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 1-*ter*, rispetto a quello dell'anno precedente.

1-*sexies.* I decreti di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.

1-*septies.* In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 1-*ter* è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-*quater*.

1-*octies.* Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 1-*ter* del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 394. Borghesi, Cimadoro, Monai, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale, per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, come rideterminato dai commi comma 3 e 4, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è calcolato al netto dell'incremento dell'IVA di cui al comma precedente.

Conseguentemente ai commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dall'anno 2014 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

12. 152. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, lettera *b),* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, non si applicano ai contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del Codice degli Appalti ed a quelli relativi ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della legge 8 novembre 1991, n. 381.

1-*ter.* All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del Codice degli appalti.

Conseguentemente ai commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

12. 249. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino, De Poli, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Al fine di consentire alle aziende di aumentare la propria capacità di autofinanziamento, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al credito riscontrate in questa contingenza economica da parte delle medesime, in via sperimentale e comunque fino al 30 giugno 2013, il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, entro il quale cui il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al settantaseiesimo giorno di ciascun mese. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione finanziaria di prevedere interessi di mora in caso di tardivo o mancato pagamento dell'imposta entro il termine di cui al precedente periodo.

Conseguentemente:

ai commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 162. Ruggeri, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, De Poli, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale, per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, come rideterminato dai commi 3 e 4,

dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è calcolato al netto dell'incremento dell'IVA di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, Tabella C, Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) *Programma:* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2): *voce:* Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626), apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: -85.000;
CS: -85.000.

2014:
CP : -172.000;
CS: -172.000.

12. 261. Marinello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale, per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, come rideterminato dai commi 3 e 4, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è calcolato al netto dell'incremento dell'IVA di cui al comma 1.

12. 65. Moroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1-*bis.* All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni il comma 1-*ter* è sostituto dal seguente: «a decorrere dal 1° luglio 2013 l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

12. 66. Moroni.

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 30 e 31.

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli importi di cui all'articolo 12, commi 1, lettere *c)* e *d)* e 1-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ulteriormente incrementati in misura proporzionale nella misura stabilita con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

39. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7;

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.

40. È autorizzato lo stanziamento di 50 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il rifinaziamento del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

12. 240. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tassone, Compagnon, Naro, Volontè, Rao, Calgaro, Delfino, Binetti, De Poli, Capitanio Santolini, Testa, Anna Teresa Formisano, Poli, Dionisi, Libè.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2-*bis.* Le detrazioni per carichi di famiglia, disciplinate dall'articolo 12 dei decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-*quater*, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-*ter.* Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: «b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica.

2-*quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 2-*bis.*

12. 395. Mura, Borghesi, Barbato, Messina.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2-*bis.* Le detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-*ter*, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013, di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-*ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati previsti dal comma 2-*bis.*

12. 396. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «23 per cento)» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) e, a decorrere dall'anno 2014, alla lettera *b)*, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».

Conseguentemente:

a) al comma 7, sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere il comma 10.

12. 379. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, Tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, *voce:* Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge 328/2000, «Fondo per le politiche sociali», *apportare le seguenti modifiche:*

2013:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

2014:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

2015:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

12. 408. Borghesi, Palagiano, Mura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 40.000.

12. 123. Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2013, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, per l'intero ammontare, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2-*ter*. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 2-*bis* sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 2-*bis*, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

2-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 800 milioni di euro a partire dal 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 2-*sexies* a 2-*octies*.

2-*sexies*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

2-*septies*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro.

2-*octies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-*novies*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. 143. Realacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

«*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento».

Conseguentemente:

a) Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 500 milioni di euro nell'anno 2013;

b) Sopprimere i commi da 4 a 7.

12. 368. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis.* All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

«*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.».

Conseguentemente:

a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 800 milioni di euro nell'anno 2013;

b) Al comma 4, sostituire le parole: la parte che eccede euro 250 *con le seguenti:* la parte che eccede euro 100.

12. 372. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

«*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro, 46 per cento».

Conseguentemente:

a) Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 800 milioni di euro nell'anno 2013;

b) Al comma 5, sostituire le parole: lettere *c)* dal quarto all'ottavo periodo: *con le seguenti:* lettera *c).*

12. 377. Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

«*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro, 46 per cento.».

12. 381. Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 49, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «di ogni genere» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelle percepite da enti previdenziali di paesi esteri».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 430. De Micheli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante disposizioni in materia di credito di imposta per la ricerca scientifica, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 200 milioni di euro per l'anno 2014.
12. 363. Borghesi, Mura, Cimadoro, Zazzera.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Al fine di potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 per finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. 364. Borghesi, Mura, Cimadoro, Zazzera.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Gli incentivi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, terzo periodo, del predetto decreto si applicano, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, fino alla concorrenza delle somme di cui al periodo precedente.
12. 389. Borghesi, Paladini, Mura.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fino al 31 dicembre 2013, è introdotta un incentivo per la produttività del lavoro a favore delle imprese che investono in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo.
12. 390. Borghesi, Cimadoro, Mura, Paladini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni *con le seguenti:* 1.165 milioni *e le parole:* 400 milioni *con le seguenti:* 365 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, il limite di importo complessivo giornaliero, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 35 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei prowedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

12. 328. Vaccaro, De Micheli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni *con le seguenti:* 1.138 milioni *e le parole:* 400 milioni *con le seguenti:* 338 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis).* In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, il limite di importo complessivo giornaliero, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a euro 7,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 62 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014, Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

12. 329. Vaccaro, De Micheli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 500 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* Il Ministro e economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad

almeno 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

b) *sopprimere i commi da 4 a 7.*

12. 369. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 500 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

b) *sopprimere i commi da 4 a 47.*

12. 367. Messina, Borghesi, Barbato, Mura.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 500 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l'articolo 87 del Testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il comma 2 dell'articolo 89 del Testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

b) *sopprimere i commi da 4 a 7.*

12. 370. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 600 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

b) al comma 4, sopprimere le parole: *d), g), l-bis), l-quater).*

12. 374. Barbato, Borghesi, Mura, Messina.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 600 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

2-*bis.* All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

«*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.».

b) *al comma 4, sopprimere le parole:* c), g), l-bis), l-quater).

12. 375. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 800 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

b) *al comma 4, sostituire le parole:* la parte che eccede euro 250 *con le seguenti:* la parte che eccede euro 100.

12. 371. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 800 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

b) *al comma 4, sostituire le parole:* la parte che eccede euro 250 *con le seguenti:* la parte che eccede euro 100.

12. 373. Mura, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 *con le seguenti:* 1000 milioni di euro nell'anno 2013.

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 8, 9 e 10;*

b) *all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a pari a 100,2 milioni per l'anno 2013, e a 172, 1 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.

12. 384. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo:

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis).* Se il decreto di cui a comma 3 non è emaria o entro il 15 gennaio 2013, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2012, sono prorogate, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *e),* del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nel limite di risorse fissato al secondo periodo del comma 3 del presente articolo. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
12. 285. Gelmini.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo:
12. 409. Gelmini.

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse del presente comma confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'incremento della misura delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto. del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2013, sono definite le modalità applicative, in modo da consentire la fruizione del beneficio a decorrere dal mese di marzo 2013, salvo conguaglio.
12. 289. Ventura, Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci, Fluvi.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, *con le seguenti:* quanto a 600 milioni di euro al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, per la restante parte ad incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. 104. Torazzi, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, *con le seguenti:* alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi a carico delle micro, piccole e medie imprese.
12. 103. Dal Lago, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: al miglioramento dei saldi di finanza pubblica *con le seguenti:* a finalità connesse allo sviluppo produttivo del Paese.
12. 365. Borghesi, Mura, Cimadoro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale limitatamente all'importo eccedente la somma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera *e)* del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e fino al raggiungimento della soglia di 7,00 euro, sono soggette ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle

persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

3-*ter.* Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le somme di cui al comma 3-*bis* beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate dal comma precedente e a concorrenza della somma di 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014.

3-*quater.* Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 3-*bis* e 3-*ter* entro il 15 gennaio 2013.

*** 12. 424.** De Micheli.

Dopo il comma 3, aggiungere Il seguente:

3-*bis.* In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale limitatamente all'importo eccedente la somma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e fino al raggiungimento della soglia di 7.00 euro, sono soggette ad una imposta sostituti va della proposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

3-*ter.* Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le somme di cui al comma 3-*bis* beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate dal comma precedente e a concorrenza della somma di 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014.

3-*quater.* Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei precedenti commi entro il 15 gennaio 2013.

*** 12. 199.** Toccafondi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che limporto fissato dal comma 2, lettera *c),* dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6.00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto al precedente comma 3.

3-*ter.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-*bis,* fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della legge n. 196 del 2009, Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese nmodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

**** 12. 68.** Moroni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis.* Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera *c),* dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6.00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto al precedente comma 3.

3-*ter.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-*bis,* fatta salva l'adozione dei prowedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della legge n. 196 del 2009, Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economio-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

**** 12. 221.** Toccafondi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera *c),* dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto al precedente comma 3.

3-*ter*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-*bis*, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

****12. 425.** De Micheli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera *c),* dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 35

milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto al precedente comma 3.

3-*ter*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-*bis*, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancia» dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alte Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

12. 67. Moroni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

6-*bis*. Tutti i professionisti che siano tenuti all'iscrizione agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ovvero al decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103, per lo svolgimento della propria attività professionale, sono altresì tenuti a medesimo obbligo di iscrizione nel caso di svolgimento della attività professionale in qualità di socio di Società tra professionisti e i redditi da loro percepiti, a qualsiasi titolo, sono assoggettati a contribuzione previdenziale in base alle normativa vigente presso il relativo ente di previdenza. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V, Testo unico delle imposte sui redditi.

6-*ter*. La Società tra professionisti deve applicare una maggiorazione percentuale, in relazione alla attività professionale esercitata, pari all'aliquota stabilita per contribuzione integrativa dagli enti di previdenza di cui al comma 6-*bis*, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, ove prevista, relativo all'attività professionale, indipendentemente dall'effettiva riscossione. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. La Società attribuisce e corrisponde ai soci professionisti l'importo derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente in funzione delle rispettive quote di partecipazione agli utili della Società. Nel caso in cui la Società tra professionisti sia costituita per l'esercizio di più attività professionali, la maggiorazione deve essere versata agli enti di cui sopra in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio professionista. Nel caso in cui la società sia partecipato anche da soci non professionisti, detta maggiorazione deve essere debitamente riproporzionata e redistribuita ai soli soci professionisti in ragione della loro quota tu partecipazione agli utili, rideterminata escludendo dal computo la quota spettante ai soci non professionisti. I soci professionisti sono obbligati a versare gli importi di cui al presente comma e al comma precedente agli enti di appartenenza, con le modalità e i termini da questi ultimi stabiliti.

12. 70. Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3-*ter*. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte infine le seguenti parole: «il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 191. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalla seguenti: «6.000 euro» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti parole: «35.00». Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti si provvede tramite la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma 17-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8 comma 21 della presente legge.

12. 24. Di Biagio, Muro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2013 viene data priorità, nella destinazione delle risorse stanziate per incentivare, attraverso le appropriate modalità di detassazione, la produttività, alle forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa.

12. 111. Saltamartini, Pelino, Cazzola.

Sopprimere i commi da 4 a 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 54 milioni di euro annui.

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1892,5 milioni di euro per l'anno 2013, 1112,5 milioni di euro per l'anno 2014 e 1112,5 milioni di euro per l'anno 2015.

12. 197. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere i commi da 4 a 10.

***12. 13.** Beccalossi, Faenzi.

Sopprimere i commi da 4 a 10.
***12. 304.** De Micheli.

Al comma 4, sopprimere la parola: c).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 54 milioni di euro l'anno 2013, e 30 milioni per il 2014 e 2015.
12. 214. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Al comma 4, sostituire la parola: h) con le seguenti: h), i), l).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: dal quarto all'ottavo periodo.
12. 75. Forcolin.

Al comma 4, dopo la parola: h), aggiungere la seguente: i).
12. 376. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 4, sopprimere la parola: l-bis).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2013, e 3 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
12. 205. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Al comma 4, sopprimere le parole: per la parte che eccede 250 euro.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, la parola: 500 *è sostituita dalla seguente:* 400 *e la parola:* 900 *è sostituita dalla seguente:* 800.
12. 8. Faenzi, Beccalossi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,07 per cento.
12. 415. Peluffo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: per la parte che eccede 250 euro.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 953 milioni di euro per gli

anni 2013 e 2014 e 2015.
12. 7. Faenzi, Beccalossi.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale franchigia è diminuita fino a sua concorrenza di un importo pari a 50 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,.

Conseguentemente ai commi 18 e 19, sostituire, ove ricorrono, le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,1 per cento.
12. 277. Bernini Bovicelli.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: lettere, *aggiungere la seguente: b),.*

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 135. Forcolin, Fugatti, Laura Molteni, Polledri, Comaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: dal quarto all'ottavo periodo.
12. 122. Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Simonetti.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ottavo periodo *aggiungere le seguenti: c-bis).*
12. 267. Ceccacci Rubino, Cazzola, Frassinetti, Giammanco, Mannucci, Repetti.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: c-ter) aggiungere le seguenti: , i-quater).

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 125. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Al comma 5, dopo le parole: c-ter) aggiungere le seguenti: i-quinquies).

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Alle condizioni previste dal comma precedente, l'ammontare dei corrispettivi per le spese di pubblicità costituisce costo deducibile dal reddito di impresa, di cui articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di lavoro autonomo, di cui all'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del soggetto erogante che non superino, entrambi, i seguenti limiti:

a) sui ricavi e proventi

5 per cento fino a 150.000 euro;

2 per cento da 150.000 a 1.000.000 euro;

1 per cento da 1.000.000 a 10.000.000 di euro;

0,1 per cento oltre 10.000.000 di euro;

b) per le imprese il 30 per cento della differenza, tra «valore e costi della produzione (A - B)» (articolo 2426 del codice civile); per i professionisti il 30 per cento della differenza tra il totale dei compensi e il totale delle spese.».

12. 230. Nannicini.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: c-ter) aggiungere le seguenti: , i-quinquies).

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 126. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Laura Molteni, Bitonci, Polledri.

Al comma 5, dopo le parole: c-ter) aggiungere le seguenti: , i-quinquies).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 383. Mura, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: i-septies), aggiungere le seguenti: , i-octies).

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 127. Laura Molteni, Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bitonci, D'Amico.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e al comma 1-*quater, con le seguenti:* e ai commi 1.1 e 1-*quater*.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 128. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bitonci, Simonetti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e al comma 1-*quater, con le seguenti:* e ai commi 1-*ter* e 1-*quater.*

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 129. Forcolin, Comaroli, Fugatti, Laura Molteni, Bitonci, D'Amico.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla al medesimo articolo 15, comma 1.1.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 36 milioni di euro l'anno 2013, e 22 milioni per il 2014 e 2015.
12. 212. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di cui alla al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i-octies).*

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 2,5 milioni di euro l'anno 2013, e 1,5 milioni per il 2014 e 2015.
12. 213. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 382. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere il comma 6.
12. 6. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri sostenuti per la frequenza di asili nido dei figli.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 203. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le franchigie di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle spese di frequenza degli asili nido di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 366, ed all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di

spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 30,6 milioni di euro l'anno 2013, e 17,5 milioni per il 2014 e 2015.
12. 215. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 10;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per l'anno fiscale 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 100.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento, e sulla parte eccedente l'importo di 150.000 euro è dovuto un contributo di solidarietà del 6 per cento.
12. 378. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 172,2 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 3. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma e quelle di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
12. 305. De Micheli.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, *voce* Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425), *apportare le seguente variazioni;*

2013:
CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

12. 146. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Laura Molteni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: 2012 *con la seguente:* 2013.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 172,2 milioni di euro per l'anno 2013.

12. 10. Faenzi, Beccalossi.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto;

c) articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

12. 385. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 172,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

12. 59. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 100. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Bitonci, D'Amico.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 50 per cento:

a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di 96.000 euro per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c),* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

8-*bis*. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera *b)* del comma 10 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.

8-*ter*. Ai fini della detrazione di cui al comma 8 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiano della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

12. 323. Rubinato.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, e successive modificazioni».

Conseguentemente sopprimere i commi 9 e 10.

12. 386. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: un ammontare non superiore a euro 3.000 *aggiungere le seguenti:* per ogni familiare fiscalmente a carico.

Conseguentemente ai commi 18 e 19, sostituire, ove ricorrono, le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,1 per cento.
12. 276. Bernini Bovicelli.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: e delle spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a) aggiungere la seguente: b).*

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300,2 milioni di euro l'anno 2013 e a 172,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
12. 134. Toccafondi.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: lettere *c), c-ter) «e i-septies),* e 1.*quater con le seguenti:* lettere *b), e), c-ter)* e *i-septies),* 1-*ter* e 1-*quater.*

Conseguentemente:

a) ai commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,7 per cento;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 244. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: lettere *c), c-ter)* e *i-septies), e 1-quater con le seguenti:* lettere *b), c), c-ter)* e *i-septies),* 1-*ter* e 1-*quater.*

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 149. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: lettere *c), c-ter)* e *i-septies),* e 1-*quater con le seguenti:* lettere *b), c), c-ter)* e *i-septies),* 1-*ter* e 1-*quater.*
12. 280. Stradella.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: lettere *c), aggiungere le seguenti: c-bis).*
12. 268. Ceccacci Rubino, Cazzola, Frassinetti, Giammanco, Mannucci, Repetti.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: lettere *c), c-ter)* e *i-septies) aggiungere le parole: g), h)* e *i-octies).*
12. 428. De Micheli.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: lettere *c)* e *c-ter) aggiungere le seguenti: , g).*

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente;

21-*bis.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
12. 401. Cimadoro, Borghesi, Mura.

Al comma 8, dopo le parole: lettere c) e *c-ter) aggiungere le seguenti: , g).*

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
12. 400. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Mura.

Al comma 9, sostituire le parole: a euro 15.000 *con le seguenti:* a euro 28.000.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 98. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Bitonci, D'Amico.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: per le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *g)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90,06 milioni di euro per l'anno 2013 e di 51,63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
12. 56. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2013, le spese sostenute e documentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

9-*ter*. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2013, le spese sostenute e documentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, relative agli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-*quater*. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2013, le spese sostenute e documentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

9-*quinquies*. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2013, le spese sostenute e documentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

9-*sexies*. Ai maggiori oneri di cui ai comma da 9-*bis* a 9-*quinquies*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 e ad 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere su quota parte delle risorse di cui ai commi 9-*septies* e 9-*octies*.

9-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9-*octies*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 6, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima

della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. 164. Realacci, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «800 per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «860 per ciascun figlio».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 545 milioni di euro per l'anno 2013 e a 606 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

12. 62. Polledri, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013, o, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo di imposta in corso alla predetta data».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui ad periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015, e 83 milioni di euro dal 2016 al 2023.

12. 142. Realacci, Mariani, Saglia, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300, 2 milioni di euro per l'anno 2013.

12. 58. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 10.

12. 5. Beccalossi, Faenzi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 99. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, *con le seguenti:* 1° gennaio 2014.
12. 4. Beccalossi, Faenzi.

Al comma 10, sostituire la parola: 2012 *con la seguente:* 2013.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere fine, le parole: ivi comprese le variazioni di al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 172,2 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 11. Faenzi, Beccalossi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 i commi 01 e 1 sono soppressi e sostituiti dal seguente comma 1: Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 570, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 285, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

10-*ter*. All'articolo 10 comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sopprimere la parola «non» e alla fine del periodo aggiungere «diminuendo l'importo erogato dal Comune della somma applicata quale detrazione».

10-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 10-*bis* e 10-*ter* si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 10-*quinquies*.

10-*quinquies*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-*bis*: «In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
12. 168. Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter*, sono sostituiti dai seguenti:

«*28.* In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle

prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui ai periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-*bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.».

10-*ter*. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

***12. 151.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter*, sono sostituiti dai seguenti:

«*28.* In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui ai periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che

gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-*bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici».

10-*ter*. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

***12. 246.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter*, sono sostituiti dai seguenti:

«*28.* In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui ai periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-*bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione

delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.».

10-*ter*. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

***12. 278.** Stradella.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Con decorrenza primo gennaio 2013 le persone con disabilità grave accertata dalle commissioni mediche competenti, ai sensi della legge n. 104 del 1992, o invalidità civile nella misura del 100 per cento ai sensi della legge n. 118 del 1971 o le loro famiglie, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza.

10-*ter*. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente sono a carico della fiscalità generale.

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

12. 193. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917, i commi 01 e 1 sono sostituiti dal seguente:

«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 570, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 285, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.».

10-*ter*. All'articolo 10 comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 la parola «non» è soppressa e alla fine del periodo sono inserite le parole: «diminuendo l'importo erogato dal Comune della somma applicata quale detrazione».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 169. Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguenti:

10-*bis.* Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.
12. 288. Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.500,00 euro».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 429. De Micheli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*ter*.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di

trasmittanza termica U, espressa in W/m_2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1, lettera *e)*, anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 1.

4. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui al comma 1 spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

6. Ai commi 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n, 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle Circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate.».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni per il 2014, 300 milioni per l'anno 2015, 825 milioni di euro per l'anno 2016 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

12. 163. Realacci, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento» sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 402. Cimadoro, Borghesi, Mura.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento» sono soppresse.

Conseguentemente dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

12. 403. Cimadoro, Borghesi, Mura.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è aumentata l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 35,1 milioni di euro annui.

12. 150. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio».

Conseguentemente ai commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento, *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

12. 245. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio».

12. 279. Stradella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di

spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4.7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 181. Narducci, Fedi, Bucchino, Farina, Garavini, Porta.

Sopprimere i commi 11, 14, 15, 16 e 17.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, alla lettera e), *le parole:* 43 per cento, *sono sostituite dalle seguenti: 44 per cento.*
12. 287. Strizzolo.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,065 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,065 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
12. 196. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, ai commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 160. Poli, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo il, comma 1, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis,* le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
12. 380. Mura, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Alla lettera *b* dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2012 e 2013» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014».

12-*ter*. Agli organi derivanti delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminare dalla tabella C.

12-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 14.000;

12. 416. Pizzolante.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, il comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148, è sostituito dal seguente:

«35-*octies*. A decorrere dal lo gennaio 2012 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro».

12. 131. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*. - 1. Il Governo autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure In materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante intendenti di abrogazione, di ordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme congelate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 174. Rainieri, Forcolin, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 947,5 milioni di euro per il 2013, 839,8 milioni per il 2014 e 863,6 milioni per il 2015.

12. 12. Faenzi, Beccalossi.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate alla riduzione delle accise sui carburanti che finanziano eventi calamitosi ormai già completamente finanziati.

12. 97. Forcolin, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* I commi 290, 291. 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono sostituiti dai seguenti:

«*290.* Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull'*Oil Bulletin* della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.

291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.

293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013».

12. 301. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. L'opzione di cui al comma i può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia sublocato a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: -1.000;
2014: -1.000;
2015: -1.000.

12. 286. Aracu.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 188. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione ditali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 189. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione Sicilia, è retrocesso alla Regione siciliana un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 190. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente:

ai commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento;

all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 247. Galletti, Binetti, De Poli, Delfino, Anna Teresa Formisano, Testa, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Capitanio Santolini, Pezzotta, Compagnon.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 96. Fogliato, Rivolta, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
***12. 431.** De Micheli.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
***12. 202.** Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
***12. 387.** Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 200. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 178. Murer, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Lovelli, Marchioni.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.
***12. 418.** XIII Commissione.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,06 per cento.
***12. 338.** Marinello.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 419. XII Commissione.

Sopprimere i commi da 14 a 16.

Conseguentemente, al comma 27, lettera a), *sostituire le parole:* allo 0,50 per cento *con le seguenti:* allo 0,55 per cento *ed alla lettera* b), *sostituire le parole:* allo 0,45 per cento *con le seguenti:* allo 0,50 per cento.

12. 290. Ventura, Calvisi, Boccia, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci, Marchignoli, Fluvi.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.
***12. 39.** Picierno.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.
***12. 132.** Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Simonetti.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.
***12. 423.** De Micheli.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.
***12. 217.** Bitonci.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.
***12. 223.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 15 e 16.
12. 391. Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis.* Al fine di non penalizzare i Comuni nell'erogazione dei servizi socio sanitari, è costituito un fondo presso il Ministero dell'interno con lo scopo di neutralizzare l'aumento dell'aliquota iva di cui ai commi da 14 a 16.

16-*ter.* Il fondo di cui al comma precedente è alimentato dalla riduzione del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, per un importo di 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

16-*quater.* Le modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 16-*bis* sono affidate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 88. Forcolin, Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* Dopo il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono aggiunti i seguenti:

«22-*ter.* Fermo restante il comma 22, gli atti pubblici e le scritture private, anche se assoggettati ad IVA, non possono essere ricevuti o autenticati, né trascritti o iscritti nei pubblici registri, quando dagli atti stessi o da un documento allegato non risultano per dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalle parti, le modalità di pagamento del prezzo dei beni di qualsiasi natura o dei diritti che ne formano oggetto.

22-*quater.* La disposizione di cui al comma 22-*bis* si applica anche agli atti di trasferimento di cui all' articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto, 2008, n. 133».

12. 2. Cesario.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis.* L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e relative pertinenze ed alle unità immobiliari locate e adibite ad abitazione principale del locatario e loro pertinenze, che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008».

Conseguentemente:

ai commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento;

all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 250. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino, Dionisi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e relative pertinenze ed alle unità immobiliari locate, e adibite ad abitazione principale del locatario e loro pertinenze, che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007 n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008».

***12. 421.** De Micheli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis.* All'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «riservata allo

Stato per gli immobili» inserire le seguenti: «utilizzati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per i propri fini istituzionali, nonché».

Conseguentemente:

ai commi 18, primo periodo, e 19, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento;

all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 248. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino, De Poli, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente.

16-*bis*. All'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «riservata allo Stato per gli immobili» sono aggiunte le seguenti: «utilizzati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per i propri fini istituzionali, nonché».
*** 12. 422.** De Micheli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente.

16-*bis*. All'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «riservata allo Stato per gli immobili» sono aggiunte le seguenti: «utilizzati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per i propri fini istituzionali, nonché».
*** 12. 201.** Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) *al comma 18, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

2) *al comma 19, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in manie, lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 411. Favia, Di Stanislao.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0.6 per cento;

b) all'articolo 12, comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento;

c) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 251. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Delfino, De Poli, Compagnon, Bosi.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) *al comma 18, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

2) *al comma 19, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 43. La Loggia.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente:

a) al comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».
12. 388. Mura, Di Pietro, Borghesi, Paladini.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
*** 12. 110.** De Luca.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
*** 12. 256.** Romele, Marinello.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 18, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
*** 12. 275.** Burtone.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 18, primo periodo sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
*** 12. 321.** Bordo.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 18, primo periodo sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
*** 12. 410.** Marsilio.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,07 per cento.
12. 48. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,065 per cento.
12. 44. Ascierto, Mantovano.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.
*** 12. 417.** La XI Commissione.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.
*** 12. 64.** Miserotti.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.
*** 12. 179.** Schirru, Ghizzoni, Villecco Calipari, Motta, Codurelli, Fiano.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.
*** 12. 343.** Marinello.

Sopprimere il comma.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per il 2013 e per 2014 e per 220 milioni di euro a decorrere dal 2015.
12. 19. Beccalossi, Faenzi.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 196 milioni di euro per il 2013, 241 milioni di euro per l'anno 2014 e 234 milioni di euro a decorrere dal 2015.
12. 36. Fitto.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 195,9 milioni per l'anno 2013, 241 milioni di euro per l'anno 2014 e 234 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
12. 392. Di Stanislao, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 89. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, in fine, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.
*** 12. 420.** XII Commissione.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, in fine, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.
*** 12. 177.** Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Sopprimere il comma 17.
*** 12. 34.** Barani.

Sopprimere il comma 17.
*** 12. 69.** Paglia, Di Biagio, Menia.

Sopprimere il comma 17.

*** 12. 133.** Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, Montagnoli, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

All'articolo 12, sostituire il comma 17, con il seguente:

17. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo II, comma I, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, primo periodo le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

12. 393. Di Stanislao, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

All'articolo 12, sostituire il comma 17, con il seguente:

17. Per la particolare situazione finanziaria, per il triennio 2013-2015, ferme restando le specifiche discipline di settore in materia pensionistica a carico del bilancio dello Stato, gli importi dei trattamenti pensionistici per invalidità o per la morte di un congiunto, gli assegni accessori degli invalidi e mutilati per servizio, le indennità di assistenza e di accompagnamento o simili, le speciali elargizioni corrisposte in via continuativa, di natura risarcitoria, indennitaria o assistenziale, messi in pagamento dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'INPS sono ridotti nella misura dell'1 per cento rispetto agli importi dovuti alla data del 1° gennaio 2013».

12. 292. Villecco Calipari.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2013, il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, è attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Onlus, per il 35 per cento all'Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL (I.R.F.A.) Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - (I.E.R.F.O.P.) Onlus».

12. 38. Moffa.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis*. All'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al personale della polizia locale».

17-*ter*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 17-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto, nel bilancio di previsione del 2013-2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «fondi da ripartire» nel programma «Fondi di riserva e speciali».

12. 22. Di Biagio, Giorgio Conte.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis.* All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale della polizia locale».

17-*ter.* Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 17-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto, nel bilancio di previsione 2013-2015 del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «fondi da ripartire» nel programma «fondi da assegnare».

12. 23. Di Biagio, Giorgio Conte.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis.* All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale della polizia locale».

17-*ter.* Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 17-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 21, della presente legge.

12. 25. Di Biagio, Giorgio Conte.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

17-*ter.* Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. 124. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.

12. 136. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Sostituire i commi 18, 19, e 21 con i seguenti:

18. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione

degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. Sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

12. 397. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data dei regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d)* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Conseguentemente, al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.

12. 33. Fugatti.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,1 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data del regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da

soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d)* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *e), f)* e *g)* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Conseguentemente, al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.
12. 31. Fugatti.

Sostituire il comma 18, con i seguenti:

18. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.
12. 398. Barbato, Borghesi, Mura, Messina.

Al comma 18, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

Conseguentemente:

a) al comma 18, secondo periodo, sopprimere le parole: sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso;

b) al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento;

c) al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 21 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata;

d) al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.
12. 300. Causi.

Al comma 18, primo periodo, premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria.

Conseguentemente, al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di

definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.
12. 299. Causi.

Al comma 18, dopo le parole: residenti nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: con capitalizzazione di borsa superiore a 500 milioni di euro al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta *ed eliminare le parole: ,* sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al dì fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

b) al comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,01 per cento;

c) al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta dì cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

d) al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto può essere rimodulata, a parità di gettito complessivo e sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'aliquota d'imposta di cui al comma 19 alfine di rendere più gravosa quella relativa a transazioni stipulate per finalità speculative rispetto alle transazioni direttamente connesse all'operatività di soggetti imprenditoriali stipulate a copertura dei rischi di fluttuazione della quotazione di materie prime o beni necessari per il processo produttivo, ovvero di valute nonché di tassi di interesse.
12. 284. Ventucci.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione, *con le seguenti:* con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: *a)* 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; *b)* 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; *c)* 0,05 per cento su a compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.

Conseguentemente, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis.* Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 5.000 euro».
12. 334. Boccia.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: *a)* 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del

testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; *b)* 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; *c)* 0,05 per cento sulla compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.

12. 320. Boccia.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,03 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta allo 0,01 per cento qualora la compravendita riguardi azioni o altri strumenti partecipativi emessi da una società con capitalizzazione inferiore a 100 milioni di euro 10;

b) al comma 19, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,09 per cento»;

c) al comma 21, dopo le parole: «da emanare» aggiungere le seguenti: «sentita la CONSOB».

12. 46. Barbato.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,03 per cento.

Conseguentemente:

a) al comma 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta allo 0,01 per cento qualora la compravendita riguardi azioni o altri strumenti partecipativi emessi da una società i cui titoli siano emessi per la prima volta a quotazione in un mercato regolamentato, e sia conclusa entro i primi due anni dalla quotazione;

b) al comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,09 per cento;

c) al comma 21, dopo le parole: da emanare *aggiungere le seguenti:* sentita la CONSOB.

12. 47. Barbato.

Ai commi 18, primo periodo, e 19 sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento *con le seguenti:* l'aliquota dello 0,6 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di curo 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

12. 159. Carlucci, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Carra.

Al comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* con 0,06.

Conseguentemente:

a) al comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento riferimento del contratto *con le seguenti:* 0,06 per cento;

b) alla Tabella C, missione Comunicazioni, *programma* sostegno all'editoria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 67 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
+70.000;
+70.000;
+70.000.

12. 445. De Biasi, Levi, Carra, Carlucci, Coscia, Verducci, De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.

Conseguentemente, al comma 19 sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,04 per cento.

12. 95. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, D'amico, Comaroli.

Al comma l8, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 Cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP + 20.000;
CS + 20.000;

2014:
CP + 20.000;
CS + 20.000;

2015:
CP + 20.000;
CS + 20.000.

***12. 433.** La XIII Commissione.

Al comma l8, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,06 per cento.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 Cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP + 20.000;
CS + 20.000;

2014:
CP + 20.000;
CS + 20.000;

2015:
CP + 20.000;
CS + 20.000.

***12. 158.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 18, secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

Conseguentemente:

a) al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

b) al comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,01 per cento;

c) al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta di cui al presente a comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato e regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

d) al comma 20, quarto periodo, dopo le parole esentate dall'imposta *aggiungere le seguenti:* le operazioni tra società controllate e controllanti o controllate da medesima società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, le operazioni che hanno come controparte i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché;

e) al comma 21, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il medesimo decreto possono essere individuate categorie di controparti nei confronti delle quali l'imposta di cui ai commi 18 e 19 si applica in misura fissa o con previsione di un tetto massimo per ciascuna transazione, e può essere rimodulata, a parità di gettito complessivo e sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'aliquota d'imposta di cui al comma 19 al fine di rendere più gravosa quella relativa a transazioni stipulate per finalità speculative rispetto alle transazioni direttamente connesse all'operatività di soggetti imprenditoriali stipulate a copertura dei rischi di fluttuazione della quotazione di materie prime o beni necessari per il processo produttivo, ovvero di valute nonché di tassi di interesse. Per le operazioni di cui ai commi 18 e 19 concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data pubblicazione del decreto di cui al presente comma il versamento della relativa imposta è effettuato non prima del giorno sedici del sesto mese successivo alla detta data.

12. 413. Marinello.

Al comma 18 sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

b) al comma 19, sostituire le parole: cifra 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,01 per cento;

c) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

d) al comma 20, quarto periodo, dopo e parole: esentate dall'imposta *aggiungere le seguenti:* le operazioni di cui al comma 18 di importo non superiore a euro 10.000 effettuate da investitori che non siano controparti qualificate o clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quater*, lettera *d)*, e 2-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e;

e) al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto può essere rimodulata, a parità di gettito complessivo e sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'aliquota d'imposta di cui al comma 19 al fine di rendere più gravosa quella relativa a transazioni stipulate per finalità speculative rispetto alle transazioni direttamente connesse all'operatività di soggetti imprenditoriali stipulate a copertura dei rischi di fluttuazione della quotazione di materie prime o beni necessari per il processo produttivo, ovvero di valute nonché di tassi di interesse.
12. 283. Ventucci.

Al comma 18, secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.
***12. 206.** Berardi.

Al comma 18, secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.
***12. 298.** Causi.

Al comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento *con:* 0,02 per cento.
12. 207. Berardi.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento.
12. 297. Causi.

Al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli intermediari non residenti di cui al comma 8 dell'articolo 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con possibilità, per questi ultimi, di nominare un rappresentante fiscale nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che risponde in solido con l'intermediario non residente per gli adempimenti dovuti in relazione alle compravendite di azioni e strumenti finanziari avvenute fuori del territorio dello Stato.
***12. 208.** Berardi.

Al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli intermediari non residenti di cui al comma 8 dell'articolo 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con possibilità, per questi ultimi, di nominare un rappresentante fiscale nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che risponde in solido con l'intermediario non residente per gli adempimenti dovuti in relazione alle compravendite di azioni e strumenti finanziari avvenute fuori del territorio dello Stato.
***12. 295.** Causi.

Al comma 20, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte e forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le operazioni tra società fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile e quelle realizzate nell'ambito di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.
12. 442. Berardi.

Al comma 20, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le acquisizioni di azioni e strumenti finanziari tra società fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile e quelle realizzate nell'ambito di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.
12. 209. Berardi.

Al comma 20, aggiungere, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 21 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata.
12. 296. Causi.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.
12. 399. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 21, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con lo stesso decreto possono essere individuate categorie di controparti nei confronti delle quali l'imposta di cui ai commi 18 e 19 si applica in misura fissa o con previsione di un tetto massimo per ciascuna transazione. Per le operazioni di cui ai commi 18 e 19 concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data pubblicazione del decreto di cui al presente comma il versamento della relativa imposta è effettuato non prima del giorno sedici del sesto mese successivo alla detta data.
12. 210. Berardi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 51:

1) alla lettera *d)* le parole: «le prestazioni di», sono soppresse e, dopo la parola: «collettivo», sono aggiunte le seguenti: «o le prestazioni sostitutive degli stessi»;

2) la lettera *f-bis)* è sostituita dalla seguente: *f-bis)* le somme, i servizi o le prestazioni sostitutive degli stessi erogate dal datore di lavoro, anche attraverso titoli di legittimazione, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

b) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «o servizi» sono aggiunte le seguenti: o prestazioni sostitutive degli stessi, erogate anche attraverso titoli di legittimazione,» e la parola: «volontariamente» è soppressa.
12. 54. Della Vedova, Galletti.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis.* Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 331. Marchignoli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 330. Froner, Rubinato.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti le

comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 333. Quartiani, Duilio.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 332. Duilio, Quartiani.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
***12. 49.** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

***12. 101.** Bernardo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

***12. 121.** Bitonci, Fugatti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, Comaroli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

***12. 154.** Ciccanti, Poli, Occhiuto, Calgaro, Ruggeri, Delfino.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

***12. 317.** De Micheli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
***12. 347.** Marsilio.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
12. 204. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 274. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente:

«9-*ter*. Sono esclusi dall'imposta gli immobili acquistati dall'impresa costruttrice e destinati a nuova vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso beati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 426. De Micheli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, relativi a imprese costruttrici acquirenti. La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 427. De Micheli.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«A decorrere dall'anno 2013, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da parte del cessionario.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 324. Strizzolo.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre 11 limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da parte del cessionario.».
***12. 1.** Cesario.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre 11 limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da parte del cessionario.».
***12. 71.** Abrignani.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre 11 limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da parte del cessionario.».
***12. 109.** Girlanda.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensata o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da porte del cessionario.
****12. 342.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora

compensata o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da porte del cessionario.
****12. 291.** Strizzolo.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-*bis*. Sono esenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo.

28-*ter*. Al fine di provvedere agli oneri di cui al comma 28-*bis*, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 198. Polledri.

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni per il 2013, 53 milioni di euro per il 2014 e per il 2015.
***12. 16.** Beccalossi, Faenzi.

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni per il 2013, 53 milioni di euro per il 2014 e per il 2015.
***12. 73.** Nastri.

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni

per il 2013 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dal 2014.
****12. 14.** Beccalossi, Faenzi.

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni per il 2013 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dal 2014.
****12. 228.** Nastri.

Sopprimere il comma 29.
12. 281. Catanoso.

Al comma 29, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere la parola: 2012.

b) al primo periodo dopo le parole: del 15 per cento, *aggiungere il seguente periodo:* per i terreni agricoli non coltivati;

c) al secondo periodo sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 3 per cento.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, 53 milioni di euro per il 2014 e per il 2015.
12. 225. Nastri.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014, 2015.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca *programma* Sostegno al settore agricolo *voce* Ministero dell'economia e della finanze - decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Urgenza per le erogazioni in agricoltura *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 40.000;
CS: - 40.000.
12. 406. Di Giuseppe, Rota, Messina, Borghesi.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 434. La XIII Commissione.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 173. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 141. Rainieri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 29, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, non si applica la rivalutazione di cui al primo periodo.

Conseguentemente, le dotazioni del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 148. Negro, Rainieri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 435. La XIII Commissione.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 172. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-*bis*. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2013, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

All'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 192. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
***12. 341.** Marinello.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
***12. 436.** La XIII Commissione.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 43,7 milioni di euro a decorrere dal 2014.
***12. 405.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
***12. 183.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Servodio, Sani, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
***12. 272.** Santori.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per il 2013, 43,7 milioni di euro per il 2014 e per il 2015.
***12. 226.** Nastri.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, al comma 33, sostituire le parole: sono ridotti del 5 per cento *con le seguenti:* sono ridotti del 10 per cento.
****12. 241.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, al comma 33, sostituire le parole: sono ridotti del 5 per cento *con le seguenti:* sono ridotti del 10 per cento.
****12. 271.** Santori.

Sopprimere i commi 30 e 31.

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 77 milioni di euro per

l'anno 2013, 44 milioni di euro per l'anno 2014 e 44 milioni di euro per l'anno 2015.
12. 195. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) *Programma:* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2): Ministero per i beni e le attività culturali: *Voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626)

2013:
CP: - 76.500;
CS: - 76.500.

2014:
CP: - 43.700;
CS: - 43.700.

2015:
CP: - 43.700;
CS: - 43.700.
12. 255. Romele.

Al comma 30, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2013;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca *Programma:* Sostegno al settore agricolo *Voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999, decreto legislativo n. 188 del 2000, Agenzia per le erogazioni in agricoltura *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 35.000;
CS: - 35.000.
12. 407. Di Giuseppe, Messina, Rota, Borghesi.

Al comma 30 sostituire le parole: i commi 1093 e 1094 *con le seguenti:* il comma 1093 ed il secondo periodo del comma 1094.
12. 260. Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 35 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 437. La XIII Commissione.

Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 182. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Servodio, Sani, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-*bis*. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo.

31-*ter*. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2013-2015 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

31-*quater*. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

31-*quinquies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

31-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera *a)* e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

31-*septies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

31-*octies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in finzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

31-*novies*. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

31-*decies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 194. Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il

versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».
12. 227. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-*bis*. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In ogni caso in cui la produzione combinata di energia elettrica e calore avvenga mediante l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente, l'esenzione dell'accisa si intende estesa altresì all'impiego di calore per gli usi civili e industriali.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.
12. 26. Di Biagio, Raisi.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nel caso in cui un operatore produca energia elettrica ovvero energia elettrica e calore in forma combinata mediante l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente e modificati chimicamente, il regime di trattamento fiscale cui viene assimilato in corso di esercizio annuale delle sue attività è quello previsto per l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente. Successivamente, entro 3 mesi dal termine dell'anno, l'operatore provvederà a versare le accise dovute per l'eventuale impiego di olio vegetale modificato chimicamente».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, tabella C, aggiungere, infine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.
12. 27. Di Biagio, Raisi.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 224. Nastri.

Sopprimere il comma 33.
12. 282. Catanoso.

Al comma 33, sostituire le parole: ridotti del 5 per cento *con le seguenti:* ridotti del 6 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

33-*ter*. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 33-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008;

33-*quater*. A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
12. 438. La XIII Commissione.

Al comma 33, sostituire le parole: sono ridotti del 5 per cento *con le seguenti:* sono ridotti del 6,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti consumi medi sono ridotti dell'8 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

33-*ter*. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato, l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 33-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008;

33-*quater*. Le disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno 2013, sono versate all'entrata del bilancia dello Stato entro il 31 gennaio 2013.
12. 222. Paolo Russo.

Al comma 33, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2013 *con le seguenti:* Per l'anno 2013 *e le parole* sono ridotti del 5 per cento *con le seguenti:* sono ridotti del 6 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono ridotti dell'8 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2013, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

33-*ter*. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 16-*bis* è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008;

33-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 33-*bis* e 33-*ter*, pari a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:

a) per l'anno 2013, mediante utilizzo delle residue disponibilità, pari a 11,4 milioni di euro, del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; quanto a 12,9 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione del consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33;

b) per gli anni successivi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33.

33-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 12. 157.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 33, sostituire le parole: sono ridotti del 5 per cento *con le seguenti:* sono ridotti del 6 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

33-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

33-*ter*. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale

livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 16-*bis* è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008;

33-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 33-*bis* e 33-*ter*, pari a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:

a) per l'anno 2013, mediante utilizzo delle residue disponibilità, pari a 11,4 milioni di euro, del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; quanto a 12,9 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione del consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33;

b) per gli anni successivi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33.

33-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*** 12. 257.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e per i successivi anni 2014 e 2015 le maggiorazioni dei consumi previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2002, sono sospese.
**** 12. 9.** Faenzi, Beccalossi.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e per i successivi anni 2014 e 2015 le maggiorazioni dei consumi previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2002, sono sospese.
**** 12. 72.** Nastri.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e per i successivi anni 2014 e 2015 le maggiorazioni dei consumi previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2002, sono sospese.
**** 12. 273.** Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 KWp, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è considerata attività connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
12. 322. Marrocu, Calvisi.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «alla pesca e». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
*** 12. 243.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «alla pesca e» All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
*** 12. 262.** Marinello.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.
12. 180. Damiano.

Al comma 35, aggiungere in fine il seguente periodo: con una riduzione delle risorse previste del 50 per cento.
12. 63. Laffranco.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 7-*ter*, le parole «0,08 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «0,04 per mille» e le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni»;

b) al comma 1, capoverso 7-*quater*, l'ultimo periodo è abrogato;

c) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «nei limiti del contributo di cui al comma 7-*ter* sono aggiunte le seguenti: «e, unicamente nei casi in cui l'ammontare degli introiti non risulti congruo rispetto alle spese dell'Autorità, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. L'Autorità pubblica con cadenza semestrale sul proprio sito istituzionale un rapporto sintetico sull'andamento della gestione

finanziaria, redatto secondo linee guida approvate dalla Corte dei Conti. La mancata pubblicazione del rapporto determina, per l'anno successivo, una riduzione del contributo dovuto ai sensi del comma 1 in misura pari al 50 per cento.».
*** 12. 335.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 7-*ter*, le parole «0,08 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «0,04 per mille» e le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni»;

b) al comma 1, capoverso 7-*quater*, l'ultimo periodo è abrogato;

c) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «nei limiti del contributo di cui al comma 7-*ter* sono aggiunte le seguenti: «e, unicamente nei casi in cui l'ammontare degli introiti non risulti congruo rispetto alle spese dell'Autorità, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. L'Autorità pubblica con cadenza semestrale sul proprio sito istituzionale un rapporto sintetico sull'andamento della gestione finanziaria, redatto secondo linee guida approvate dalla Corte dei Conti. La mancata pubblicazione del rapporto determina, per l'anno successivo, una riduzione del contributo dovuto ai sensi del comma 1 in misura pari al 50 per cento.».
*** 12. 327.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 7-*ter*, le parole «0,08 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «0,04 per mille» e le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni»;

b) al comma 1, capoverso 7-*quater*, l'ultimo periodo è abrogato;

c) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «nei limiti del contributo di cui al comma 7-*ter* sono aggiunte le seguenti: «e, unicamente nei casi in cui l'ammontare degli introiti non risulti congruo rispetto alle spese dell'Autorità, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. L'Autorità pubblica con cadenza semestrale sul proprio sito istituzionale un rapporto sintetico sull'andamento della gestione finanziaria, redatto secondo linee guida approvate dalla Corte dei Conti. La mancata pubblicazione del rapporto determina, per l'anno successivo, una riduzione del contributo dovuto ai sensi del comma 1 in misura pari al 50 per cento.».
*** 12. 270.** Vignali.

Al comma 35, dopo la parola: 2015 *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-*bis.* Le disposizioni del comma 35 previste per il trasferimento di risorse negli anni 2013, 2014, 2015 si applicano in quota parte alle Autorità interessate sino al raggiungimento delle quote di competenza attribuite a ciascuna Autorità beneficiaria del trasferimento medesimo.

35-*ter.* Il meccanismo perequativo previsto dall'ultimo periodo del comma 241 dell'articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n. 191 in favore delle Autorità contribuenti per gli anni 2013, 2014, 2015 si applica alle sole Autorità interessate dall'attuazione del disposto del presente comma.

12. 20. Quartiani, Nannicini.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis.* Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 di cui al comma 11, ovvero le sanzioni disciplinari di cui al comma 12 qualora le irregolarità sono commesse da amministrazioni pubbliche.».

12. 140. Fugatti, Bitonci, D'amico, Comaroli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-*bis.* In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36 e seguenti del codice della navigazione, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale, idrico e di zone di mare territoriale, per finalità turistico-ricreative, esercitati anche mediante la costruzione di opere a carattere permanente e la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuiti a terzi mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento, di uso e di superficie, che ne prevedano la trasmissibilità per atto tra vivi o *mortis causa*, per un periodo di tempo proporzionato all'entità degli investimenti non superiore a cinquanta anni, dietro un corrispettivo determinato sulla base dei valori di mercato dall'Agenzia del Demanio e che stabiliscano la tipologia di costruzione eseguibile dal superficiario ed un indennizzo in suo favore all'atto di estinzione del diritto, secondo le norme del codice civile, per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa e dell'evidenza pubblica.

35-*ter.* In sede di prima applicazione, l'occupazione e l'uso dei beni pubblici previsti al precedente comma, già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, non per atto di ritiro o di decadenza e, comunque, alla scadenza del termine stabilita dal detto titolo o dalla legge, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, sono attribuiti agli occupanti, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica di cui al comma 1, per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

35-*quater.* Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

12. 266. Abrignani.

Sopprimere il comma 36.

12. 92. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Comaroli.

Al comma 36, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis)*, le parole «lire 750.000» sono sostituite con le seguenti: «euro 1.000» e le parole «lire 250.000» sono sostituite con le seguenti «euro 129.11».
12. 269. Ceccacci Rubino, Cazzola, Frassinetti, Giammanco, Mannucci, Repetti.

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

36-*bis.* All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole «conservazione di beni culturali» sono aggiunte le seguenti «, riduzione del debito pubblico».

36-*ter.* A decorrere dall'anno finanziario 2013, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserita, altresì, la riduzione del debito pubblico.
12. 102. Bernardo.

Sopprimere il comma 37.
12. 138. Rainieri.

Al comma 37, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

10-*bis.* La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA.

10-*ter.* Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.
12. 139. Rainieri.

Al comma 37, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione Agea provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mentre nei casi di decadenza definitiva dal beneficio della rateizzazione, Agea provvede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;

b) alla lettera b) *sopprimere il capoverso* 10-*ter.*
12. 404. Cimadoro, Di Giuseppe, Messina, Rota, Borghesi, Mura.

Al comma 37, lettera b), *dopo il capoverso 10-*ter *aggiungere il seguente:*

10-*quater.* Al fine di non assoggettare i produttori di latte ad un versamento mensile del prelievo che ecceda quanto dovuto alla UE, le quote revocate ai sensi del presente articolo, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 112, introdotto dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del presente decreto. I quantitativi residui sono attribuiti alle aziende in attività, che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota disponibile individuale della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al presente comma sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.

***12. 83.** Paolo Russo.

Al comma 37, lettera b), *dopo il capoverso 10*-ter *aggiungere il seguente:*

10-*quater.* Al fine di non assoggettare i produttori di latte ad un versamento mensile del prelievo che ecceda quanto dovuto alla UE, le quote revocate ai sensi del presente articolo, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 112, introdotto dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del presente decreto. I quantitativi residui sono attribuiti alle aziende in attività, che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota disponibile individuale della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al presente comma sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.

***12. 234.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Al comma 37, lettera b), *dopo il capoverso 10*-ter *aggiungere il seguente:*

10-*quater.* Al fine di non assoggettare i produttori di latte ad un versamento mensile del prelievo che ecceda quanto dovuto alla UE, le quote revocate ai sensi del presente articolo, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 112, introdotto dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del presente decreto. I quantitativi residui sono attribuiti alle aziende in attività, che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota disponibile individuale della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al presente comma sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.

***12. 259.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 1° settembre 2013. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013.

39. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 38. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

40. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

41. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 38 a 40 devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2013 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2014 ed il 16 maggio 2014, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

***12. 113.** Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 1° settembre 2013. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013.

39. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 38. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

40. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

41. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 38 a 40 devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2013 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2014 ed il 16 maggio 2014, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
***12. 307.** Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 1° settembre 2013. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013.

39. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 38. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

40. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

41. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 38 a 40 devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2013 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2014 ed il 16 maggio 2014, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
***12. 356.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: «36-*sexiesdecies.* Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies.* Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinuuiesdecies,* è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

39. Le modifiche di cui al comma 38 si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
****12. 120.** Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, Comaroli, Polledri.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: «36-*sexiesdecies.* Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies.* Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinuuiesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

39. Le modifiche di cui al comma 38 si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

****12. 316.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente: «36-*sexiesdecies.* Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies.* Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinuuiesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

39. Le modifiche di cui al comma 38 si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

****12. 351.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. Al fine di sostenere la competitività e l'efficienza, e d'incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel sette delle comunicazioni elettroniche, fermo restando il diritto di conservare il proprio numero indipendentemente dall'impresa fornitrice ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il processo di portabilità del numero è effettuato senza ritardo nel rispetto della normativa vigente qualora l'abbonato risulti in regola con i pagamenti e non abbia presentato formale contestazione all'operatore.

39. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua la normativa in materia di portabilità del numero ed assicura, anche attraverso procedure transitorie, l'operatività immediata della previsione di cui al comma precedente, ferme restando le garanzie a tutela dei clienti finali ed a presidio del buon funzionamento del mercato e della concorrenza.

12. 344. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte», sono soppresse;

2) dopo le parole: «in proporzione al prezzo», sono inserite le seguenti: «o alla classificazione delle strutture ricettive»;

b) dopo il comma i sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*quater*. Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: «Con regolamento da adottare» fino a: «nel predetto regolamento» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

d) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «comuni nel cui territorio insistono isole minori», sono inserite le seguenti: «o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge».

12. 325. Causi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«38. Al fine di massimizzare il valore della partecipazione azionaria pubblica, al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate lo seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente: «*a-bis).* Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste Italiane ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-*octies* a 17-*undecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attività di bancoposta come disciplinate dal presente decreto;»;

2) alla lettera *c)* dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni;»;

3) alla lettera *g)* dopo la parola: «modulo» sono inserite le seguenti: «cartaceo o elettronico»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, numeri 4) e 5), del testo unico bancario;»;

2) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti: «*f-bis)* servizio di riscossione di crediti; *f-ter)* esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis.* Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, 15 commi 1, 2 e 5, 16 commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 58 a 58, da 65 a 68, 78, 114-*bis*, 114-*ter*, da 115 a 120-*bis*, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del presente decreto, da 126-*bis* a 128-*quater*, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario.»; il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-*bis*, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-*ter*, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195»; al comma 6 dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 284», sono inserite le seguenti: «dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004»;

5) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis.* Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.»;

c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli articoli 118 e 126-*sexies* del testo unico bancario.»;

d) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiano sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste.» e il comma 4 è sostituito dal seguente: «I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico già compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche.»;

e) all'articolo 12 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere *b)*, *c)*, *c-bis)*, *e)*, *f)*, e dall'articolo 1, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del testo unico finanza, nonché le

attività connesse e strumentali ai servizi di investimento».
***12. 211.** Aracu.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«38. Al fine di massimizzare il valore della partecipazione azionaria pubblica, al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate lo seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

«*a-bis).* Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste Italiane ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-*octies* a 17-*undecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attività di bancoposta come disciplinate dal presente decreto;»;

2) alla lettera *c)* dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni;»

3) alla lettera *g)* dopo la parola: «modulo» sono inserite le seguenti: «cartaceo o elettronico»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, numeri 4) e 5), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»;

2) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti: «*f-bis)* servizio di riscossione di crediti; *f-ter)* esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.»;

3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis.* Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, 15 commi 1, 2 e 5, 16 commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 58 a 58, da 65 a 68, 78, 114-*bis*, 114-*ter*, da 115 a 120-*bis*, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del presente decreto, da 126-*bis* a 128-*quater*, 129, 140, 144 e 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»; il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 5, 6, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-*bis*, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-*ter*, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195»; al comma 6 dopo le parole: «30 luglio 1999, n.

284», sono inserite le seguenti: «dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004»;

5) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis.* Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.»;

c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli articoli 118 e 126-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

d) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiano sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste.» e il comma 4 è sostituito dal seguente: «I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico già compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche.»;

e) all'articolo 12 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere *b), c), c-bis), e), f),* e dall'articolo 1, comma 6, lettere *a), b), d), e), f)* e *g)* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento».

***12. 265.** Aracu.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al fine di promuovere l'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento» aggiungere le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, allegato II, punti *a)* e *b).* L'agevolazione di cui al precedente periodo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è quantificato in euro 45.500.000 per l'anno 2013, in euro 45.500.000 per l'anno 2014 e in euro 45.500.000 per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

12. 319. Marchioni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

Conseguentemente, alla tabella C, inserire la seguente voce: Missione: Casa e assetto urbanistico, Programma: Politiche abitative, urbane e territoriali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690):

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2014:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2015:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

12. 345. Morassut, Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

b) Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis.* I soggetti di cui al comma I comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma i di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

***12. 118.** Bitonci, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Polledri, Montagnoli, D'Amico.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

b) Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis.* I soggetti di cui al comma I comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma i di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

***12. 155.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Anna Teresa Formisano, Poli, Ruggeri, Delfino.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

b) Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis.* I soggetti di cui al comma I comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma i di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

***12. 314.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

b) Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. I soggetti di cui al comma I comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma i di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».
***12. 349.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
****12. 119.** Bitonci, Fugatti, Forcolin, Simonetti, Comaroli, Polledri, Montagnoli, D'Amico.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».

****12. 315.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
****12. 350.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

11-*bis*. Il secondo periodo del comma 11, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.
12. 326. Albini, Causi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma

1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
***12. 117.** Bitonci, Fugatti, Forcolin, Simonetti, Polledri, Comaroli, Montagnoli, D'Amico.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

4-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti.
***12. 312.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 7 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
***12. 353.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure possono essere posti a carico del contribuente secondo le modalità e nella misura massima stabilita dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
12. 444. Lenzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

38-*bis*. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «, primo periodo,» sono soppresse;

b) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012»;

c) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «30 aprile 2013»;

d) le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

e) le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012»;

f) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2013»;

g) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2014».

***12. 112.** Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

38-*bis*. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «, primo periodo,» sono soppresse;

b) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012»;

c) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «30 aprile 2013»;

d) le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

e) le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012»;

f) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2013»;

g) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2014».

***12. 306.** De Micheli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

38. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «, primo periodo,» sono soppresse;

b) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012»;

c) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «30 aprile 2013»;

d) le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

e) le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012»;

f) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2013»;

g) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2014».

***12. 357.** Marsilio.

Dopo il comma Raggiungere il seguente:

38. All'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «riservata allo Stato per gli immobili» sono inserite le seguenti: «utilizzati dalle cooperative sociali di cui alla

legge 8 novembre 1991, n. 381, per i propri fini istituzionali, nonché».
12. 443. De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8-*quinquies*, commi da 10 a 10-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma , 37 del presente articolo, l'AGEA si avvale del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 8-*quinquies*, comma 6, del citato decreto-legge n. 5 del 2009, il cui incarico è, a tal fine prorogato fino al 31 dicembre 2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
***12. 439.** XIII Commissione.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8-*quinquies*, commi da 10 a 10-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma , 37 del presente articolo, l'AGEA si avvale del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 8-*quinquies*, comma 6, del citato decreto-legge n. 5 del 2009, il cui incarico è, a tal fine prorogato fino al 31 dicembre 2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
***12. 242.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.», sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
****12. 313.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.», sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
****12. 348.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2013. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2012, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono

fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
***12. 114.** Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti, Polledri, Montagnoli, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2013. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2012, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
***12. 309.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2013. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2012, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
***12. 355.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguent:

38. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;

b) il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera qualora l'appaltatore acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unitamente ad una autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto»;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui

risponde solo il responsabile dell'inadempimento.»
****12. 310.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguent:

38. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;

b) il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera qualora l'appaltatore acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unitamente ad una autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto»;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.»
****12. 354.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n., 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, deve intendersi riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.
12. 294. Lenzi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, si intendono prodotti nell'anno di imposta a far data dalla domanda.
12. 293. Lenzi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si offende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
*** 12. 51.** Ceroni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono, aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si offende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

*** 12. 106.** Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunte, in fine, le seguenti periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si offende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

*** 12. 254.** Scanderebech.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunte, in fine, le seguenti periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si offende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

*** 12. 302.** Marchioni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, si applicano al CNEL le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e ai primi due periodi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con esclusione di qualsiasi forma di rimborso spese in misura forfetaria. Ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate si applicano i limiti previsti per il personale dirigenziale della pubblica amministrazione. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, gli studi, le indagini, le ricerche e i rapporti che il CNEL non provveda a sviluppare attraverso il proprio personale possono essere affidati a soggetti esterni esclusivamente a titolo gratuito. Ogni negozio giuridico stipulato in deroga alle disposizioni di cui al presente comma è nullo. Conseguentemente, la dotazione finanziaria annuale prevista per il CNEL e gravante sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta di un importo pari a 5 milioni di euro.

12. 263. Marinello.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. L'articolo 3 comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applica alle dismissioni immobiliari degli Enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che sono già in fase di attuazione, per le quali sia già intervenuta l'approvazione da parte dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia, ai sensi

dell'articolo 8 comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio computate nei rispettivi bilanci.
12. 264. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 2-*ter*, dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo le parole: «fondi sanitari» sono aggiunte le seguenti: «e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: -3.000;
2014: -3.000;
2015: -3.000.
12. 145. Bernardo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo le parole: «fondi sanitari» sono aggiunte le seguenti: «e per le comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni».
12. 184. Graziano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

11-*ter*. In deroga al comma 11-*bis*, per le aziende maidicole la cui produzione relativa all'annata agraria 2012 registra una contaminazione da aflatossine superiore ai tenori massimi stabiliti dal regolamento (CE) 19 dicembre 2006, n. 1881/2006 e dalla direttiva 7 maggio 2002, 2002/32/CE, le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 24 aprile 2013.
12. 216. Negro, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 62-*quater*.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

1. Qualsiasi prodotto che utilizzi sostanze, naturali o frutto di sintesi chimica, che abbia la funzione di succedaneo del tabacco o dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La medesima imposta di consumo si applica altresì alle sostanze indicate nel presente comma.

2. Ai prodotti ed alle sostanze di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo e di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per l'iscrizione in apposita tariffa dei prodotti e sostanze di cui al comma i e per l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi».

12. 187. Graziano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo I, Capo III-*bis*, è aggiunto il seguente Capo:

«Capo III-*ter*.
(Cartine e filtri per arrotolare le sigarette).
Art. 39-*terdecies.*
(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento).

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita ai pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) «cartine per sigarette», i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette;

b) «filtri per sigarette», i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Art. 39-*quaterdecies.*
(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa).

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

12. 186. Graziano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. È introdotta una franchigia di euro 15.000,00 all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.

12. 185. Graziano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applicano anche per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2013: -3.000.

12. 176. Duilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applicano anche per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione 3) Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, articolo 3, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale /sez. 27) interventi diversi (2.5 - CAP 7499): «Rifinanziamento», *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: -3.000;
CS: -3.000.

12. 175. Duilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «19 per cento» sono sostituite dai seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 171. Braga.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

39. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 38 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 40.

40. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.».
12. 170. Braga.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.».
12. 167. Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «punti percentuali» aggiungere le seguenti: «e sino a 0,6 punti percentuali nel caso di soggetti proprietari di oltre 2 alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato».
12. 166. Braga.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «immobili locati» sono aggiunti le seguenti: «, con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 31».
12. 165. Braga.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole da: «Per l'acquisto di beni e di prestazioni» fino alle parole: «provveda ai seguenti adempimenti:» sono sostituite dalle seguenti: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti».
12. 161. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Anna Teresa Formisano, Libè.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) al comma 17, la parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

12. 153. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Poli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è aumentata l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2012: +2.000;
2013: +2.000;
2014: +2.000.

12. 147. Mariani.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 novembre 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano alle comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedono un periodo di detenzione minimo di tre anni.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.000;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

12. 144. Bernardo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche agli interventi sugli immobili destinati alla locazione di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, previa programmazione annuale degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta degli interessati, fino ad un tetto massimo annuo di spesa per lo Stato pari a 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».
12. 137. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove l'istituzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un tavolo 'tecnico con gli ordini professionali e con le associazioni imprenditoriali per condividere per il 2013 un piano di controlli di Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza su imprese e commercianti con obiettivi specifici, che mirino a una maggiore collaborazione tra le parti in causa, interventi mirati e limitati nel numero di accessi, in modo da dare maggior efficacia al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
12. 130. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Il Ministro dell'economia e delle finanze promuove l'istituzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un tavolo tecnico con gli ordini professionali e con le associazioni imprenditoriali per condividere per il 2013 un piano di controlli di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza su imprese e commercianti con obiettivi specifici, interventi mirati e limitati nel numero di accessi, in modo da dare maggior efficacia al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
12. 84. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Il Ministro dell'economia e delle finanze promuove l'istituzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un tavolo tecnico con gli ordini professionali e con le associazioni di consumatori per rivedere i criteri di deducibilità e di detraibilità degli oneri ai fini dell'imposta sul reddito alfine di consentire anche ai contribuenti persone fisiche senza partita IVA la più ampia possibilità di deduzione e detrazione di tali oneri e, quindi, di dare maggior efficacia al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
12. 85. D'Amico, Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Polledri.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. L'Agenzia delle entrate al fine di favorire il rapporto con i contribuenti, elabora un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sull'intero territorio nazionale, secondo le modalità previste dal comma successivo, per giungere all'attribuzione di un attestato di riconoscimento per le agenzie che si distinguono per la correttezza e l'efficienza nei rapporti con i contribuenti. Tale attestato dovrà essere esposto in modo visibile all'esterno dell'agenzia.

39. I criteri di valutazione delle agenzie sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei consumatori, da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti entro i 30 giorni successivi.
12. 78. Fugatti, Bitonci, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è compensabile con le minusvalenze registrate nel medesimo periodo di imposta.

12. 93. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

38. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;

b) il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera qualora l'appaltatore acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unitamente ad una autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto»;

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

*** 12. 115.** Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti, Polledri, Montagnoli, D'amico, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;

b) il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La responsabilità solidale non opera qualora l'appaltatore acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unitamente ad una autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto.»;

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «l'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

*** 12. 156.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Dionisi, Poli, Ruggeri, Delfino.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

38. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.

39. Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente».

12. 94. Fugatti, Bitonci, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 1, dell'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di un punto percentuale di aggio» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali di aggio».

12. 87. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Comaroli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. I commi da 2 a 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

12. 86. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo 16 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato».

12. 79. Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 1, lettera *a)*, punto 7, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la cifra: «15.000» è sostituita dalla seguente: «30.000».

12. 80. Comaroli, Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Il credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, istituito sperimentalmente dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per gli anni

2011 e 2012, viene prorogato per gli anni 2013 e 2014 con le medesime modalità indicate agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011. A tal fine viene autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2013, di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 75 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015»
12. 81. Munerato, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

38. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
12. 35. Di Biagio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «2012» aggiungere la seguente: «2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 8, comma 21, della presente legge.
12. 29. Di Biagio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «2012» aggiungere la seguente: «2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2014.
12. 28. Di Biagio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «2012» è aggiunta la seguente: «2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.300;
2014: - 4.700.
12. 30. Di Biagio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile chi dimostra che il pagamento dei tributi pregiudica il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti».
12. 90. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile chi, essendo in regola con le dichiarazioni fiscali, dimostra che il mancato pagamento dei tributi deriva da una crisi di liquidità dovuta a fattori esterni alla propria volontà».
12. 91. Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «16 dicembre», sono sostituite, ovunque ricorrano,

con le seguenti: «31 dicembre».
12. 108. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano agli accertamenti relativi ai redditi prodotti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data all'entrata in vigore della presente legge.
12. 107. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Il comma 11 dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «L'accertamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e del prelievo unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 296, può essere definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
12. 45. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il Comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile.
12. 77. Bragantini, Bitonci, Fugatti, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali alfine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi *antidumping* sulle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea.
12. 76. Maggioni, Caparini, Fugatti, Bitonci, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola settantadue è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinquies*. Nel caso in cui il debitore sia un'impresa, ai fini della tutela dell'attività economica, la dilazione è automaticamente concessa fino al massimo della sua estensione, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 229. Savino.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «senza diritto di detrazione» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 74. Faenzi, Paolo Russo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce sempre attività commerciale, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.
*** 12. 233.** Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce sempre attività commerciale, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.
*** 12. 414.** Mario Pepe (Misto-R-A).

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.».
**** 12. 42.** Rosso.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.».
**** 12. 50.** Ceroni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al fine di non richiedere ai produttori di latte il versamento di somme eccedenti quanto dovuto all'Unione europea, all'articolo 9, comma 4-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

b-ter) a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale».
*** 12. 82.** Paolo Russo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al fine di non richiedere ai produttori di latte il versamento di somme eccedenti quanto dovuto all'Unione europea, all'articolo 9, comma 4-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

b-ter) a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale».
*** 12. 235.** Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al fine di non richiedere ai produttori di latte il versamento di somme eccedenti quanto dovuto all'Unione europea, all'articolo 9, comma 4-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

b-ter) a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale».
*** 12. 258.** Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: È parificata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterali entro il primo grado di parentela.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 55. Rubinato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui alla presente lettera non si applica, in ogni caso, agli immobili e ai terreni di proprietà delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dei partiti e movimenti politici, e delle organizzazioni sindacali».

12. 232. Giammanco, Crosetto, Frattini, Cossiga, Romani, Mussolini, Romele, Cazzola, Marsilio, Antonino Foti, Minasso, Pizzolante, Bellotti, Gibiino, Ciccioli, Pili, Calabria, Picchi, Moles, Pelino, D'Alessandro, Sammarco, Castellani, Germanà, Girlanda, De Luca, Barani, Landolfi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.».

*** 12. 52.** Ceroni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.».

*** 12. 105.** Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.».

*** 12. 253.** Scanderebech.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

38. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «4. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.

*** 12. 318.** Marchioni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
12. 239. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Carra.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 5, le parole «dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2016»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli atti e provvedimenti di cui al comma 2 sono rimborsate alla pubblica amministrazione dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
12. 238. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Carra.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 42, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali».
12. 237. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Carra.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2011, n. 170 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Il titolare di autorizzazione di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica può, nell'ambito dell'area di localizzazione del punto di vendita medesimo, consentire la vendita di quotidiani e periodi a pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati. In tal caso i soggetti titolari di cui al periodo precedente sono tenuti al versamento di un diritto annuale pari a 50 euro da versare alla sezione commercio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
12. 236. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
*** 12. 116.** Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, Comaroli, Montagnoli, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
*** 12. 311.** De Micheli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
*** 12. 352.** Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. L'addizionale del 6 per cento sulla parte di vincita eccedente euro 500, conseguita mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, si applica a decorrere dal i gennaio 2014. Conseguentemente, per il solo anno 2013, la misura del prelievo erariale unico sull'ammontare delle somme giocate con i predetti apparecchi è pari al 4,64 per cento delle somme stesse.
12. 40. Alberto Giorgetti, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Carra.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «della revoca del nulla osta stesso.» sono inserite le seguenti: «La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del FREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Con la conseguenza che essi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione convenzionalmente previsti».
12. 41. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali del sottosuolo, nonché di garantire la salute dei lavoratori nel settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali anche degli uffici anche periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico. Sono, altresì, trasferite all'Agenzia le relative risorse finanziarie.

2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza. Nella relazione l'Agenzia può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alle necessità di assicurare elevati standard di sicurezza delle attività estrattive.

3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, coordina e gestisce le attività di controllo, verifica e collaudo degli impianti di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel territorio e in mare.

4. Le sedi saranno ubicate tenendo conto dei territori ove si svolgono le attività di cui al comma 3.

5. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) controllo delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;

b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in materia di verifiche, sicurezza degli impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare;

c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifica della produzione;

d) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti e coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle amministrazioni locali;

e) monitoraggio dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui alla lettera *d)*;

f) esercizio di poteri sostitutivi.

6. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:

a) gestione delle risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente in materia di studi, ricerche relative ai giacimenti e ai loro prodotti, alle analisi chimiche e mineralogiche;

b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente in materia di svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

7. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e le attività di vigilanza dell'Agenzia, nonché il numero delle unità di personale ad essa adibito. Il suddetto personale deve comunque essere compatibile con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 12 del presente articolo.

9. Il compenso spettante al direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

10. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.

11. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, pari al 2 per cento del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli tecnici degli uffici

periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico sono trasferiti all'Agenzia, entro i limiti di cui al commi 1 e 12.

12. 074. Taddei, Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-*bis*.

(Regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni espulse dal mercato del lavoro).

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del regime agevolato previsto dal presente articolo i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, espulsi dal mercato del lavoro, che abbiano già usufruito del periodo di cassa integrazione o di mobilità e che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

2. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime di cui al presente articolo comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

3. Non possono avvalersi del presente regime:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

4. I contribuenti che optano per il presente regime non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

5. I contribuenti sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

6. Sul reddito determinato ai sensi del precedente comma 2 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

7. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

11. I contribuenti possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

12. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 3 dell'articolo 1. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1 dell'articolo 1, di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del presente regime a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1) dell'articolo 1, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

13. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al presente regime ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del presente regime, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al presente regime, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal presente regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello di cui alla presente legge.

14. I contribuenti che aderiscono al presente regime sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

15. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui alla presente legge che determinano la cessazione del presente regime, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il presente regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 3 dello stesso articolo 1. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), di oltre il 50 per cento.

16. Per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regime i contributi previdenziali ed assistenziali, indipendentemente dalla sezione contributiva, sono ridotti del 50 per cento.

Art. 12-*bis*.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1:

a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 034. Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Credito di imposta ricerca e sviluppo).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

2. Il credito d'imposta si applica sull'ammontare dei costi ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) nella misura del 10 per cento per gli investimenti in ricerca e sviluppo *intramuros* suddiviso tra il 5 per cento sul volume complessivo e il 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) nella misura del 40 per cento per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con l'università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, suddiviso tra 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

7. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni a decorrere dal 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica qualora entro il 31 marzo 2013 sia quantificato l'ammontare dei trasferimenti pubblici alle imprese e siano adottati provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la ricognizione e il riordino della spesa in materia di trasferimenti pubblici alle imprese, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. 061. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2013. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1 i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma 1 adibite ad abitazione principale. Possono altresì beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1 gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni dai proprietari, dai conduttori, dai comodatari, dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché dagli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i relativi interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.

5. Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.

8. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.».

9. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 8, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 50 per cento:

a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di 96.000 euro per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

11. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera *b)* del comma 10 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'istituto medesimo.

12. Ai fini della detrazione di cui al comma 10 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

12. 062. Rubinato, Motta.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Le risorse rivenienti da un eventuale accordo internazionale con la Confederazione Svizzera ai fini della regolarizzazione, previa imposizione di un prelievo, delle attività finanziarie di cittadini italiani detenute illegalmente in quel Paese, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45 del testo unico di cui alleerete del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli eventuali risparmi derivanti dalla minore spesa per interessi connessa alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, nonché le eventuali maggiori entrate correnti, conseguenti alla predetta operazione di regolarizzazione, sono destinati alle seguenti priorità:

a) interventi fiscali a favore delle famiglie con figli a carico;

b) interventi per favorire l'imprenditorialità giovanile e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

12. 057. Toccafondi, Lupi, Carfagna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Benefici a favore delle Regioni interessate dall'attività di rigassificazione).

1. Fermo restando i benefici destinati in via esclusiva alle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione dell'articolo 45, comma 2 della medesima legge, al fine di assicurare ai residenti nelle regioni interessate dalla presenza di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto una ricaduta dei benefici derivanti dalla maggiore disponibilità di gas metano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è integrato il decreto emanato ai sensi dell'articolo 45, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 45, comma 5 è, inoltre, alimentato, in relazione alle somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in

ciascuna Regione interessata dall'attività di rigassificazione, dagli importi disposti a valere sui corrispettivi relativi al vettoriamento sulle reti di trasporto e di distribuzione del gas metano, senza oneri per il bilancio dello Stato.
12. 075. Taddei, Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Tutti i *software* di controllo dell'Agenzia delle entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.
12. 05. Caparini, Fugatti, Bitonci, Polledri, Consiglio, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della val Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA.
12. 014. Caparini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Polledri, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Disposizioni in materia di gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia).

1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, verrà individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale

di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

12. 035. Stucchi, Fugatti, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 036. Fugatti, Torazzi, Bitonci, Simonetti, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese per il pagamento dei debiti tributari).

1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle piccole e medie imprese per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 31 gennaio 2013, finalizzato a concedere alle piccole e medie imprese, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica amministrazione secondo le seguenti condizioni:

a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;

b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;

c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al

tasso BCE, nel caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca centrale europea in occasione dell'ultima asta LTRO del febbraio 2012;

d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;

e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;

f) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino ai 31 marzo 2013, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle piccole e medie imprese, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica amministrazione.

12. 037. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure a favore di giovani imprenditori individuali e giovani soci di società di persone e associazioni professionali in regime di contabilità semplificata).

1. Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e soci di società di persone, associazioni professionali e società semplici tra professionisti in regime di contabilità semplificata, di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal periodo di imposta 2011:

a) viene stabilita una riduzione pari al 10 per cento dell'Irpef lorda riferita al reddito d'impresa in quadro RN, derivante da quadro RG, se l'imprenditore è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'Irpef netta se l'imprenditore ha età compresa tra anni 30 e 35;

b) viene stabilita una riduzione del 10 per cento dell'Irpef lorda riferita al reddito da partecipazione in quadro RN, derivante quadro RH, se il socio è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'Irpef netta calcolata sul reddito da partecipazione se il socio ha età compresa tra anni 30 e 35.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. 039. Comaroli, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Istituzione di una zona franca nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

1. Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli, lombardi e veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

4. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

12. 041. Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

1. All'articolo 2215-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui ai terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

12. 07. Caparini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.» dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel».

12. 024. Caparini, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Polledri, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti).

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete *internet*, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
12. 04. Caparini, Fugatti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Tutela del diritto d'autore).

1. All'articolo 171-*ter*, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera *d)* è soppressa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le controversie sorte a causa della violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui all'articolo 171-*ter*, primo comma, lettera *d)*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono essere definite corrispondendo un ammontare pari al 3 per cento del comminato.
12. 060. Muro, Moroni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro trecentomila».
12. 038. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'Istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12. 08. Caparini, Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli, Simonetti, Consiglio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato pagamento del corrispettivo).

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, primo comma, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicano all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12. 015. Caparini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Polledri, Comaroli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A - Parte II, dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-*bis)* arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis)*»;

2. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. All'onere del presente articolo, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 013. Caparini, Togni, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Polledri, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *g)* inserire la seguente:

«*g-bis)* le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delta unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di 2.500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi.».

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'anno 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014 e 80 a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 010. Caparini, Togni, Consiglio, Fugatti, Bitonci, Polledri, Montagnoli, D'Amico.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 250 milioni di euro nell'anno 2014, 94 milioni nel 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle datazioni, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 011. Caparini, Togni, Fugatti, Bitonci, Polledri, Forcolin, Consiglio.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo).

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5:

1) al secondo periodo, le parole: «per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per tre anni»;

2) al quarto periodo, le parole: «il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il contratto si intende scaduto alla data della scadenza della proroga. Si applica il comma 5-*bis* dell'articolo 6»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4, dopo le parole: «Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione» sono inserite le seguenti: «, relativi ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1,»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile. La data dell'esecuzione è fissata alla data della scadenza del contratto di locazione. Decorsa inutilmente tale data, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma, l'opposizione all'esecuzione è proposta dopo il rilascio dell'immobile, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile per questioni formali o per invalidità del contratto, ai soli fini del risarcimento del danno. Il riconoscimento del danno comporta il pagamento da parte del proprietario dell'immobile di un indennizzo stabilito dal giudice, fino all'importo massimo della cauzione stabilita nel contratto di locazione».

12. 027. Caparini, Fugatti, Consiglio, Simonetti, Comaroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi mobili e le parti in legno montati

fissi su misura».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 540 milioni di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014, 1,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 09. Caparini, Togni, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Comaroli, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche.».

12. 06. Caparini, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Consiglio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 comma 3, le parole: «in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.» sono soppresse;

b) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di pace, un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nei caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le

quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve dame comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole «può invitare» sono sostituite dalla seguente: «demanda»;

d) all'articolo 5, secondo comma, secondo periodo, la parola: «L'invito» sono sostituite dalle seguenti: «L'ordine»;

e) all'articolo 5, secondo comma, terzo periodo, le parole: «Se le parti aderiscono all'invito,» sono soppresse;

f) all'articolo 5, sesto comma, le parole: «dal momento della comunicazione alle altre parti» sono sostituite dalle seguenti: «Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo»;

g) all'articolo 8, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti»;

h) all'articolo 11, terzo comma, dopo le parole: «la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale»;

i) all'articolo 13, primo comma, terzo periodo, le parole: «per l'indennità corrisposta al mediatore», sono sostituite dalle seguenti: «per l'indennità di mediazione»;

l) all'articolo 13, secondo comma, primo periodo, le parole: «per l'indennità corrisposta al mediatore», sono sostituite dalle seguenti: «per l'indennità di mediazione.»;

m) all'articolo 17, terzo comma, dopo le parole: altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente,» sono aggiunte le seguenti: «Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, comma 1».
12. 059. Pisicchio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Disposizioni in materia di mediazione).

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - *(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).* - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del

danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Per controversie in materia di condominio devono intendersi quelle che si concretizzano tra soggetti appartenenti alla medesima struttura condominiale, indipendentemente dal titolo o qualificazione dell'eventuale responsabilità; le controversie in materia di diritti reali non contemplano i modi di acquisto degli stessi; le controversie in materia di responsabilità medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

4. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. I commi 1 e 3 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino a la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

6. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima

difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

*** 12. 01.** Catone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Disposizioni in materia di mediazione).

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - *(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).* - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Per controversie in materia di condominio devono intendersi quelle che si concretizzano tra soggetti appartenenti alla medesima struttura condominiale, indipendentemente dal titolo o qualificazione dell'eventuale responsabilità; le controversie in materia di diritti reali non contemplano i modi di acquisto degli stessi; le controversie in materia di responsabilità medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa

la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

4. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. I commi 1 e 3 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino a la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

6. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

*** 12. 02.** Briguglio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Organi di revisione degli enti locali).

1. All'articolo 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La disposizione di cui al comma 5 non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».
12. 016. Caparini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Simonetti, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1:

a) al primo periodo, le parole: «capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte», sono soppresse;

b) dopo le parole «in proporzione al prezzo», sono aggiunte le seguenti «o alla classificazione delle strutture ricettive»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*quater*. Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole da «Con regolamento da adottare» fino a «nel predetto regolamento» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.»;

d) al comma 3-*bis*, dopo le parole «comuni nel cui territorio insistono isole minori», sono aggiunte le seguenti «o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge».
12. 056. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica della ripartizione delle somme di gioco per gli apparecchi da intrattenimento contrasto alla ludopatia).

1. All'articolo 5 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 5,5 per cento»;

b) al comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla lettera *b)*, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate;

b) a decorrere dal 1° marzo 2013 la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e di conseguenza si applica un prelievo del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate.»;

c) al comma 2, la lettera *c)* è soppressa.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, in via principale per un ammontare di 80 milioni annui per interventi per il contrasto alla ludopatia, e per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto di stabilità interno. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
12. 012. Nannicini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti relativi all'istituzione dell'Ufficio locale del Governo di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.
12. 018. Dal Lago, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

Ai fini della realizzazione della progressiva riduzione degli oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese, gli atti di cui all'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 11 novembre 2011, n.

180, sono adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. 020. Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Forcolin, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13 comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e sino a 0,6 punti percentuali nel caso alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato, di proprietà di soggetti passivi che possiedono nel territorio comunale oltre 2 alloggi in tali condizioni.
12. 072. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso sia adottata un'aliquota superiore al massimo ordinariamente consentito agli alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto di affitto registrato, l'aliquota relativa alle abitazioni locate con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, deve essere pari all'aliquota di base di cui al comma 6, diminuita in misura almeno pari al superamento del massimo consentito di cui al presente periodo».
12. 073. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Dall'anno 2013 il 25 per cento del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è devoluto al fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno.

11-*bis*. Il fondo assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 maggio 2009, n. 42.

11-*ter*. In ogni caso la variazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve essere graduale, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema.

11-*quater*. Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire nell'ambito della conferenza Stato-città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del Ministero dell'interno emanato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 30 giorni.

11-*quinquies*. Fino alla piena individuazione dei fabbisogni *standard*, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili».
*** 12. 045.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Dall'anno 2013 il 25 per cento del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è devoluto al fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno.

11-*bis*. Il fondo assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 maggio 2009, n. 42.

11-*ter*. In ogni caso la variazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve essere graduale, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema.

11-*quater*. Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire nell'ambito della conferenza Stato-città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del Ministero dell'interno emanato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 30 giorni.

11-*quinquies*. Fino alla piena individuazione dei fabbisogni *standard*, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili».

*** 12. 068.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-*bis*. Il secondo periodo del comma 11, si interpreta nel senso che il comma 17 non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.».

**** 12. 054.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-*bis*. Il secondo periodo del comma 11, si interpreta nel senso che il comma 17 non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.».

**** 12. 069.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2014».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-*bis* dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

*** 12. 052.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2014».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-*bis* dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

*** 12. 067.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31, che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

2. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

«35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri, 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 giugno 1997, n. 446, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-*bis*. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».

**** 12. 053.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31, che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

2. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

«35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri, 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 giugno 1997, n. 446, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare

che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-*bis*. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».

**** 12. 066.** Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 non si applicano alle comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.

12. 042. Raisi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. È introdotta una franchigia di 15.000 euro all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre 3 anni.

12. 043. Raisi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2-*ter*, dopo le parole: «fondi sanitari» cono inserite le seguenti «e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni».

12. 044. Raisi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Modifiche alla disciplina volta a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive).

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-*decies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma l, dopo le parole: «da almeno dodici mesi,» sono aggiunte le seguenti: «o a coloro che attuano la riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti ai sensi dell'articolo 17-*terdecies*»;

2) al comma 2 dopo le parole: «Il contributo spetta per i veicoli acquistati» è aggiunta la seguente: «riqualificati e»;

3) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza o sia stato sottoposto alla riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-*terdecies*;»;

b) all'articolo 17-undecies *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Il 70 per cento delle risorse del fondo sono erogate a beneficio delle persone giuridiche, mentre la restante quota del 30 per cento delle risorse medesime è assegnata a contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale.»

12. 065. Lulli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione , di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1:

a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze, da destinare esclusivamente ad interventi di riduzione della pressione fiscale, sia diretta che indiretta, ovvero a contenere l'aumento delle aliquote IVA, previste dall'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 98 del 2011, corretto, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al fine di sostenere un processo espansivo di crescita del PIL.

12. 03. Fugatti, Bitonci, Forcolin, Polledri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei

redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:

a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;

b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;

c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

12. 026. Caparini, Bitonci, Consiglio, Fugatti, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:

Art. 12-*bis.*
(Ambito di applicazione della rivalutazione).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 12-*ter.*
(Modalità di effettuazione della rivalutazione).

1. La rivalutazione di cui all'articolo 12-*bis* deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 12-*bis*, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 12-*quater*.
(Imposta sostitutiva).

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti In bilancio, di cui all'articolo 12-*ter*, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività' produttive pari al 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari all'8 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 12-*quinquies*.
(Contabilizzazione della rivalutazione).

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 12-*bis* e 12-*ter* deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12-*quater*, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di fornire un aiuto alla crescita economica, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 12-*sexies.*
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio).

1. Le disposizioni dell'articolo 12-*ter* possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis*, dei beni indicati nello stesso articolo 12-*bis*.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 12-*quinquies*, comma 3.

Art. 12-*septies.*
(Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione).

1. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate all'articolo 12-*quater*.

2. In caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-*quinquies*, commi da 1 a 5.

Art. 12-*octies.*
(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni).

1. Le disposizioni degli articoli da 12-*bis* a 12-*septies* si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle Imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché' alle società ed enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 73 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 2011 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 12-*nonies.*
(Modalità attuative della rivalutazioni).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12-*bis* a 12-*octies*, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

12. 017. Bitonci, Fugatti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, Comaroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-*bis.*
(Ambito di applicazione della rivalutazione).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 12-*ter*.
(Modalità di effettuazione della rivalutazione).

1. La rivalutazione di cui all'articolo 12-*bis* deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 12-*bis*, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 12-*quater*.
(Imposta sostitutiva).

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti In bilancio, di cui all'articolo 12-*ter*, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività' produttive pari al 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari all'8 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 12-*quinquies*.
(Contabilizzazione della rivalutazione).

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 12-*bis* e 12-*ter* deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12-*quater*, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di fornire un aiuto alla crescita economica, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 12-*sexies.*
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio).

1. Le disposizioni dell'articolo 12-*ter* possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis*, dei beni indicati nello stesso articolo 12-*bis*.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 12-*quinquies*, comma 3.

Art. 12-*septies.*
(Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione).

1. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate all'articolo 12-*quater*.

2. In caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-*quinquies*, commi da 1 a 5.

Art. 12-*octies.*
(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni).

1. Le disposizioni degli articoli da 12-*bis* a 12-*septies* si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle Imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché' alle società ed enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 73 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 2011 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto vidimato che dovrà essere pre- sentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 12-*nonies.*
(Modalità attuative della rivalutazioni).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12-*bis* a 12-*octies*, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

*** 12. 063.** De Micheli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Modifiche al testo unico delle leggi in natura bancaria e creditoria).

1. Al Testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«*d)* risulta non ottemperato l'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a tasso agevolato o dallo Stato ovvero correlate alle emissioni speciali della Banca centrale europea, finalizzate al sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito alle imprese ed ai consumatori»;

b) all'articolo 76, comma 2, primo periodo, aggiungerà, in fine, le seguenti parole: «salvo nel caso previsto dall'articolo 70, comma 1, lettera *a)*».

12. 028. Fava, Fugatti, Bitonci, Montagnoli, D'Amico.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia per contrastare la grave recessione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un tavolo tecnico con il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) stabilire forme di vigilanza sugli istituti di credito, finalizzata ad assicurare che le risorse attinte dai medesimi dallo Stato o dalla BCE, erogate allo scopo di ridurre il fenomeno del «*credit crunch*», siano effettivamente immesse sul mercato finanziario come maggiori liquidità a favore del sistema produttivo e dei consumatori privati;

b) individuare i casi in cui si ritiene insufficiente l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera *a)* a sostegno dell'economia nazionale, per favorire finalità bancarie diverse o a carattere prettamente speculativo, al fine di autorizzare la procedura di commissariamento e gestione provvisoria, previste rispettivamente dagli articolo 70 e 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;

c) valutare l'opportunità di stabilire procedure e condizioni per procedere all'acquisizione della maggioranza azionaria di banche o istituti di credito, utilizzando per l'acquisizione del pacchetto di controllo anche il conferimento di beni patrimoniali pubblici, ovvero le risorse non utilizzate, ovvero da acquisire, ai sensi dell'articolo 12 , comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. 029. Fava, Fugatti, Bitonci, Polledri, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Disposizioni in materia di retribuzioni).

1. Il trattamento economica onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
12. 040. Fugatti, Bitonci, Polledri, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Divieto di gold plating*).*

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione

alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.

4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;

b) al comma 5, la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione,»;

c) dopo il comma 5-*ter*, è inserito il seguente:

«5-*bis*. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera *a)*, dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutatone dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.»;

12. 021. Dal Lago, Bitonci, Fugatti, Comaroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Abolizione canone Rai).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 022. Caparini, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Polledri, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 31 marzo 2013, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 31 dicembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

12. 023. Caparini, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Polledri, Comaroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale.»

12. 025. Caparini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Simonetti, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Sterilizzazione aumento prezzi carburanti).

1. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del

decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. 031. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Limitazioni all'uso del contante nelle case da gioco).

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico ed agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco.
12. 033. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

All'articolo 222, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «tre dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei dodicesimi».
12. 046. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
12. 064. De Micheli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

Gli enti locali, le Regioni, i consorzi e le altre forme associative tra detti enti, nonché i soggetti affidatari in regime di concessione delle attività di riscossione di detti enti possono porre a carico del contribuente gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, secondo le modalità e nelle misure massime stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
12. 048. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

(Riscossione delle quote comunali già in carico ad Equitalia).

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera gg-*ter)* dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2013.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo provvedimento stabilisce termini temporali differenziati in un periodo massimo di dieci anni per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2013.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i soggetti coinvolti, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. 049. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 30 giugno 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5»

12. 050. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, la lettera *c)* è soppressa.

*** 12. 051.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, la lettera *c)* è soppressa.

*** 12. 070.** Bitonci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

Alla lettera gg-*quinquies)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso.».

12. 055. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

(Sospensione degli affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate locali).

1. All'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo le parole: «nuovi affidamenti» sono aggiunte le seguenti: «in regime di concessione».

12. 047. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

(Separazione tra banche d'affari e banche commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte

le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

12. 030. Fugatti, Bitonci, Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è delegato, ad adottare un decreto legislativo da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge che prevede, il riordino complessivo della tassazione derivante dalla attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse, vigenti, con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Sono conseguentemente abrogati:

a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;

b) il comma 3 dell'articolo 8, della legge n. 72 del 1983;

c) il comma 4 dell'articolo 4, della legge n. 408 del 1990;

d) il comma 4 dell'articolo 26, della legge n. 413 del 1991;

e) il comma 3 dell'articolo 13, della legge n. 342 del 2000;

f) il comma 23 dell'articolo 15, del decreto legge n. 185 del 2008;

3. armonizzate le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse vigenti, con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

In ragione di tale armonizzazione, e per ragioni di sistematicità, il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è sostituito dal seguente:

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota dà essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante

successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente.
12. 058. Pini, Fugatti, Bitonci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) creazione di un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese;

b) estinzione, entro il 30 marzo 2013, dei debiti pregressi della pubblica amministrazione relativi a transazioni commerciali per l'acquisto di servizi e forniture.
12. 019. Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Forcolin, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*
(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto in modo che il 75 per cento del loro gettito sia attribuito ai territori che lo hanno generato.
12. 032. D'Amico, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri.

ART. 13.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 - Cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 480.000;
CS: + 480.000.

13. 11. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 110.000;
2014: + 110.000;
2015: + 110.000.

13. 21. VIII Commissione.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 100.001;
2014: + 100.001;
2015: + 100.001.

13. 6. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 100.000;
2014: + 100.000;
2015: + 100.000.

*** 13. 1.** Di Biagio.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 100.000;
2014: + 100.000;
2015: + 100.000.

*** 13. 5.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Lovelli, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela dei territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 100.000;
2014: + 100.000;
2015: + 100.000.

*** 13. 20.** VIII Commissione.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *inserire* la legge n. 147 del 1992 (2.1. - 1710), *con i seguenti importi:*

2013:
CP: + 100.000;
CP: + 100.000.

2014:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2015:
CS: + 100.000;
CS: + 100.000.

13. 27. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali solidarietà sociale e famiglia *programma* trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi *inserire la voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondo per le non autosufficienze (4.5. - Cap 3538) *con i seguenti:*

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2014:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2015:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

13. 13. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti *inserire il seguente programma* Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate, legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1267 (5. 1 - 3684): Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati *con i seguenti importi:*

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

*** 13. 9.** Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni dì parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti *inserire il seguente programma* Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate, capitolo 3694 Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati *con i seguenti importi:*

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

*** 13. 22.** XII Commissione.

Al comma 2 primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla Tabella C, missione: Diritti sociali politiche sociali e famiglia *programma* trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20 comma 8 Fondo per le politiche sociali (4.5 - Cap.3671) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.

2014:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.

2015:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.

13. 19. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2013: + 30.000;
2014: + 30.000;
2015: + 30.000.

13. 26. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce Ministero per i beni e le Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000;

2014:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

2015:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

13. 28. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *programma* trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20 comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 - Cap 3671) *apportare le seguenti variazioni*:

2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

2014:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

2015:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

13. 17. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25.000.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca scientifica e tecnologica di base, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Decreto legislativo n. 204 del 1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236):

2013: + 25.000;
2014: + 25.000;

2015: + 25.000.

13. 25. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali politiche sociali e famiglia *programma* trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20 comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 - Cap. 3671) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 25.000;
CS: + 25.000.

2014 :
CP: + 25.000;
CS: + 25.000.

2015:
CP: + 25.000;
CS: + 25.000.

13. 18. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 20l3.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - Cap. 2185) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

***13.7.** Bossa, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al

Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 20l3.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - Cap. 2185) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

***13. 24.** XII Commissione.

Al comma 2 primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Tutela della salute, *programma:* Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria umana u.p.b. 1.3 *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 13.000;
CS: + 13.000;

2014 :
CP: + 13.000;
CS: + 13.000;

2015:
CP: + 13.000;
CS: + 13.000.

13. 14. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* sostegno alla famiglia, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze - decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 11.000;
CS: + 11.000.

***13. 10.** Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* sostegno alla famiglia, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze - decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 11.000;
CS: + 11.000.

***13. 23.** XII Commissione.

Al comma 2 primo periodo, aggiungere in fine le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali politiche sociali e famiglia *programma* sostegno alla famiglia, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2014 :
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2015:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

13. 16. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

All'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca di base applicata *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge decreto legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese - Art. 19: Agenzia Digitale. (12.1 - Cap. 1707), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

13. 4. Raisi.

Al comma 2 primo periodo, aggiungere in fine le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente alla tabella C, missione Tutela della salute, *inserire il programma:* Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di esistenza e assistenza in materia sanitaria (1.3 - Cap. 2406) Somme occorrenti per la realizzazione del progetto ospedale-territorio senza dolore, *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 1.500;
CS: + 1.500.

2014 :
CP: + 1.500;
CS: + 1.500.

2015:
CP: + 1.500;
CS: + 1.500.

13. 15. Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Polledri, Montagnoli.

All'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari rispettivamente a 0,5 milioni di euro per l'anno 2013, 0,7 milioni di euro per l'anno 2014 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguente alla tabella C, missione Turismo, *programma* sviluppo e competitività del turismo *voce*: Ministero dell'economia e delle finanze. *Legge* Decreto legge n. 262 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - articolo 2, comma 98 punto A, turismo (23.1 Cap. 2107), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 500;
CS: + 500.

2014:
CP: + 700;
CS: + 700.

2015:
CP: + 500;
CS: + 500.

13. 3. Raisi.
TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 20.000.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 20.000.
Tab. A. 10. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Alla medesima tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 8.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella A, inserire la seguente voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con i seguenti importi:*

2013: + 8.000.
Tab. A. 3. Braga.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.600;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

Conseguentemente, alla tabella A, inserire la seguente voce Ministero della salute *con i seguenti importi:*

2013: + 3.600;
2014: + 3.000;
2015: + 3.000.

Tab. A. 4. Ciccanti, Naro, Bosi, Delfino.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.000;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Relazioni finanziarie con le autonomie locali *Programma* Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 38 del 2011, articolo 16, comma 2 (2.3 - Cap. 7513/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

2014:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

2015:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

***Tab. A. 9.** Strizzolo, Maran, Rosato, Marinello.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.000;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Relazioni finanziane con le autonomie locali *Programma* Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 38 del 2011, articolo 16, comma 2, (2.3 - Cap. 7513/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

2014:
CP: + 3.000;
CS: +3.000.

2015:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

***Tab. A. 12.** Brugger, Zeller.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2013: - 2.000;
2014: - 2.000;
2015: - 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, inserire la voce Ministero dello sviluppo economico *con i seguenti importi:*

2013: + 2.000;
2014: + 2.000;
2015: + 2.000.

Tab. A. 19. Duilio.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.300;
2014: - 1.300;
2015: - 1.300;

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 1.300;
2014: + 1.300;
2015: + 1.300.

***Tab. A. 1.** Di Biagio.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.300;
2014: - 1.300;
2015: - 1.300;

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 1.300;
2014: + 1.300;
2015: + 1.300.

***Tab. A. 11.** Motta.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.300;
2014: - 1.300;
2015: - 1.300;

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 1.300;
2014: + 1.300;
2015: + 1.300.

***Tab. A. 13.** VIII Commissione.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia *apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 1.000;
2013: - 1.000;
2014: - 1.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella A, inserire la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con i seguenti importi:*

2012: + 1.000;
2013: + 1.000;
2014: + 1.000;

Tab. A. 8. Mariani, Cenni.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 776;
2014: - 716;
2015: - 708;

Conseguentemente alla tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *Programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali - Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo e l'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.6 - 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 776;
CS: + 776;

2014 :
CP: + 716;
CS: + 716;

2015:
CP: + 708;

CS: + 708;

Tab. A. 2. Fitto.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 700;
2014: - 700;
2015: - 700;

Conseguentemente alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-fmanziaria, *voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez (1.6 - 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 700;
CS: + 700;

2014:
CP: + 700;
CS: + 700;

2015:
CP: + 700;
CS: + 700;

Tab. A. 14. D'Antoni, Causi, Boccia.

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.600;
2014: - 2.300;
2015: - 2.300;

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Soccorso civile, *Programma Protezione civile, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile - articolo 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 - Cap. 7443/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:
CP: 1.600;
CS: 1.600;

2014:
CP: 2.300;
CS: 2.300;

2015:
CP: 2.300;
CS: 2.300.

Tab. A. 6. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.600;
2014: - 2.300;
2015: - 2.300;

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *Programma* Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 291 (1.7 - Cap 7188/p) punto C: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:
CP: 1.600;
CS: 1.600;

2014:
CP: 2.300;
CS: 2.300;

2015:
CP: + 2.300;
CS: + 2.300.

Tab. A. 7. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti.

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.600;
2014: - 2.300;
2015: - 2.300.

Tab. A. 5. Fedriga, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

Alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 50.000;
2014: + 50.000;
2015: + 50.000;

Conseguentemente, alla tabella C Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca *Programma* Sostegno al settore agricolo *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 - Cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000;

2014 :
CP: - 50.000;
CS: - 50.000;

2015:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000;

Tab. A. 16. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Alla tabella A, inserire la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con i seguenti importi:*

2013: + 10.000;
2014: + 10.000;
2015: + 10.000;

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca *Programma* Sostegno al settore agricolo *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 - Cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2014 :
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2015:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

Tab. A. 18. Di Giuseppe, Rota, Messina.

Alla tabella A, inserire la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con i seguenti importi:*

2013: + 2.000;
2014: + 2.000;
2015: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca *Programma* Sostegno al settore agricolo *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n, 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 - Cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 2.000;
CS: - 2.000.

2014:
CP: - 2.000;
CS: - 2.000.

2015:
CP: - 2.000;
CS: - 2.000.

Tab. A. 17. Di Giuseppe, Borghesi, Mura.

TAB. B.

Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.817;
2014: - 4.152;
2015: - 3.633.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Soccorso civile, Programma Protezione civile *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile - Art. 7, comma 1) contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 - 7443/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:
CP: 3.817;
CS: 3.817;

2014:
CP: 4.152;
CS: 4.152;

2015:
CP: + 3.633;
CS: + 3.633.

Tab. B. 2. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.817;
2014: - 4.152;
2015: - 3.633.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *Programma* Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007 - dell'articolo 2, comma 291 punto C: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (1.7 - 7188/p), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2013:
CP: + 3.817;
CS: + 3.817;

2014:
CP: + 4.152;
CS: + 4.152;

2015:
CP: + 3.633;
CS: + 3.633.

Tab. B. 3. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Simonetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

a) alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2013: -700;

b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze,

2014: - 700;
2015: - 700.

Conseguentemente alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez (1.6 - 7330) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 700;
CS: + 700.

2014:
CP: + 700;
CS: + 700.

2015:
CP: + 700;
CS: + 700.

Tab. B. 5. Causi, D'Antoni, Boccia.

Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 15.000;
2014: - 15.000;
2015: - 15.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 15.000;
2014: + 15.000;
2015: + 15.000.

Tab. B. 4. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

a) alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2013: + 475.000;
2014: + 404.000;
2015: + 425.000.

b) alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2013: + 600.000;
2014: + 600.000;
2015: + 600.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero sviluppo economico, voce Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aereonautico (11 - cap. 7421/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: - 1.075.000;
CS: - 1.075.000.

2014:
CP: - 1.004.000;
CS: - 1.004.000.

2015:
CP: - 1.025.000;
CS: - 1.025.000.

Tab. B. 7. Di Stanislao, Paladini, Piffari, Borghesi, Mura.

Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 321.000;
2014: + 261.000;
2015: + 268.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tec-nologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero sviluppo economico, voce Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm (1.1. - cap. 7485/p), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: - 321.000;
CS: - 321.000.

2014:
CP: - 261.000;
CS: - 261.000.

2015:
CP: - 268.000;
CS: - 268.000.

Tab. B. 6. Di Stanislao, Paladini, Borghesi, Mura.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 50.000;
2015: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione ordine pubblico e sicurezza Programma pianificazione e coordinamento Forze di polizia *voce* Ministero dell'interno, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, articolo 101 (3.3 - capp. 2668, 2815), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

2015:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

Tab. B. 1. Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

TAB. C.

Alla tabella C, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - Cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 500;
CS: - 500;

2014:
CP: - 700;
CS: - 700;

2015:
CP: - 500;
CS: - 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Turismo, *programma* Sviluppo e competitività del turismo *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *legge* Decreto-legge n. 262 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - articolo 2, comma 98 punto A: turismo (23.1 - Cap. 2107) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 500;
CS: + 500;

2014:
CP: + 700;
CS: + 700;

2015:
CP: + 500;
CS: + 500.

Tab. C. 4. Raisi.

Alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali *voce* Ministero degli affari esteri legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.200;
2014: - 6.200;
2015: - 6.200.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla medesima missione, *programma* Integrazione europea - Ministero degli affari esteri, *inserire la seguente voce:* legge n. 72 del 16 marzo 2001: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (1.5 - 4547) *con i seguenti importi:*

2013: + 6.200;
2014: + 6.200;
2015: + 6.200..

Tab. C. 6. Di Biagio.

Alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali *voce* legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 - interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.200;
2014: - 6.200;
2015: - 6.200.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla medesima missione, programma Integrazione europea *voce* Ministero degli affari esteri *inserire la seguente voce:* legge 21 marzo 2001, n. 73 «Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia» (1.5 - 4544), *con i seguenti importi:*

2013: + 6.200;
2014: + 6.200;
2015: + 6.200.

Tab. C. 7. Di Biagio.

Alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali *voce* Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2. - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.500;
2014: - 1.500;
2015: - 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione, programma Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale - Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi - capp. 4061, 4063) *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 1.500;
2014: + 1.500;

2015: + 1.500.

Tab. C. 2. Di Biagio.

Alla tabella C, missione Soccorso civile, *programma* Protezione civile, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1, reintegro Fondo protezione civile, (16.2 - cap. 7496) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000;

2014:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000;

2015:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, *programma* "Sistema universitario e formazione post-universitaria, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) *apportare le seguenti modifiche:*

2013:
CP: - 8.000;
CS: - 8.000;

2014:
CP: - 8.000;
CS: - 8.000;

2015:
CP: - 8.000;
CS: - 8.000.

Tab. C. 10. Mura, Borghesi, Piffari.

Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge decreto legislativo 165 del 1999 e decreto legislativo 188 del 2000 (7.1 - cap. 1525) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Agricoltura, politiche alimentari e pesca, *programma* politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge decreto legislativo 102/2004, articolo 15, comma 2 - Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

2013:
CP: 30.000;
CS: 30.000.

Tab. C. 5. Callegari, Fabi, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di Produzione, *voce* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - articolo 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2014:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente alla medesima tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce* Ministero per i beni e le attività culturali, *voce* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo *apportare le seguenti variazioni;*

2013:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2014:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2015:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

Tab. C. 8. Delfino, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 - cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 700;
CS: - 700;

2014:
CP: - 700;
CS: - 700;

2015:
CP: - 700;
CS: - 700.

Conseguentemente alla medesima tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 700;
CS: + 700;

2014:
CP: + 700;
CS: + 700;

2015:
CP: + 700;
CS: + 700.

*** Tab. C. 3.** Occhiuto, Ciccanti, Calgaro.

Alla tabella C, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 - cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: - 700;
CS: - 700;

2014:
CP: - 700;
CS: - 700;

2015:
CP: - 700;
CS: - 700.

Conseguentemente alla medesima tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 700;
CS: + 700;

2014:
CP: + 700;
CS: + 700;

2015:
CP: + 700;
CS: + 700.

*** Tab. C. 9.** Boccia, Causi, D'Antoni.

Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 - cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 700;
CS: - 700;

2014:
CP: - 700;
CS: - 700;

2015:
CP: - 700;
CS: - 700.

Conseguentemente alla medesima tabella C, missione Turismo, *programma* Sviluppo e competitività del turismo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo (23. 1. - cap. 2107), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 700;
CS: + 700;

2014:
CP: + 700;
CS: + 700;

2015:
CP: + 700;
CS: + 700.

Tab. C. 1. Quartiani, Marchi, Froner, Motta, Lolli, Rosato.

Alla tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente *programma* tutela e conservazione della fauna e della flora salvaguardia delle biodiversità e dell'ecosistema marino *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n. 549 del 1995 - Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 - cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 4.000;
CS: + 4.000;

2014:
CP: + 4.000;
CS: + 4.000;

2015:
CP: + 4.000;
CS: + 4.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, missione Istruzione universitaria, *programma* Sistema universitario e formazione post-universitaria, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 4.000;
CS: - 4.000;

2014:
CP: - 4.000;
CS: - 4.000;

2015:
CP: - 4.000;
CS: - 4.000.

Tab. C. 11. Borghesi, Mura, Piffari.

Alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, *programma* Sistema universitario e formazione post-universitaria, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute, (2.3 - cap. 1692) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: - 8.000;
CS: - 8.000;

2014:
CP: - 5.000;
CS: - 5.000;

2015:
CP: - 5.000;
CS: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* sostegno alla famiglia *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000;

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000;

2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

Tab. C. 12. Palagiano, Mura, Borghesi.

TAB. E.

Alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Rapporti finanziari con gli enti territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 148 del 1993: convertito con modificazioni dalla legge 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione - Art. 3: interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (2.5 - Cap 7499) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: -160.000;
CS: -160.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Soccorso civile, *programma* Protezione civile *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile - Art.7: contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 7443/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:
CP: +160.000;

CS: +160.000.

Tab. E. 5. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Polledri, Forcolin.

Alla tabella E, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (3.1 - - Cap 7493):

Riduzione:

2013:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Opere pubbliche e infrastrutture *inserire la seguente voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50 comma 1, lettera *c)*: edilizia sanitaria pubblica (10.1. - Cap 7464), *con le seguenti:*

Rifinanziamento:

2013:
CP: 1.000.000;
CS: 1.000.000.

***Tab. E. 1.** Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Alla tabella E, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (Set. 27 Interventi diversi - Cap. 7493) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Opere pubbliche e infrastrutture, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50 comma 1, lettera *c)*: edilizia sanitaria pubblica (10.1. - Cap. 7464), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2011:
CP: 1.000.000;

CS: 1.000.000.

***Tab. E. 7.** XII Commissione.

Alla Tabella E, mssione Soccorso civile, *programma* Protezione civile *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile - Art. 7: contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 - Cap. 7443) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:
CP: +15.000;
CS: +15.000.

2014:
CP: +15.000;
CS: +15.000.

2015:
CP: +15.000;
CS: +15.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistiche, *programma* Sistemi idrici, idraulici ed elettrici, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese - EAPP - Art. 1, comma 1: ente autonomo acquedotto pugliese, (1.5 - Cap. 7156) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: -15.000;
CS: -15.000.

2014:
CP: -15.000;
CS: -15.000.

2015:
CP: -15.000;
CS: -15.000.

Tab. E. 4. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, D'Amico.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1 - 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: -321.000;
CS: -321.000.

2014:
CP: -261.000;
CS: -261.000.

2015:
CP: -268.000;
CS: -268.000.

Tab. E. 9. Di Stanislao, Borghesi, Mura.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (1.1 - 7421) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: -1.075.000;
CS: -1.075.000;

2014:
CP: -1.004.000;
CS: -1.004.000;

2015:
CP: -1.025.000;
CS: -1.025.000.

Tab. E. 8. Di Stanislao, Borghesi, Mura.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, *inserire la seguente voce:* Legge finanziaria n. 808 del 1985, Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, (1.1 - 7421):

Rifinanziamento:

2013:
CP: +50.000;
CS: +50.000;

2014:
CP: +50.000;
CS: +50.000;

2015:
CP: +50.000;
CS: +50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, *missione* Sviluppo e riequilibrio territoriale, *programma* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, Ministero dello sviluppo economico, *voce* Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria anno 2003) - Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2-1 - Cap. 8425).

Riduzione:

2013:
CP: -50.000;
CS: -50.000;

2014:
CP: -50.000;
CS: -50.000;

2015:
CP: -50.000;
CS: -50.000.

Tab. E. 6. Pisicchio.

Alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese *programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale - legge decreto-legge n. 321 del 1996: disposizioni urgenti per le attività produttive - Art. 5 comma 2 punto A: sviluppo tecnologico del settore aeronautico (1.1. - Cap 7420), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: -8.000;
CS: -8.000;

2014:
CP: -8.000;
CS: -8.000;

2015:
CP: -8.000;
CS: -8.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, alla medesima missione, medesimo programma, Legge di Stabilità n. 220 del 2010: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Art. 1 comma 57: interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (1.1. - Cap 7421/P), *apportare le seguenti variazioni:*
2013:

Rifinanziamento:

2013:
CP: 8.000;
CS: 8.000;

2014:
CP: 8.000;
CS: 8.000;

2015:
CP: 8.000;
CS: 8.000.

Tab. E. 2. Raisi.

Alla tabella E missione Competitività e sviluppo delle imprese programma Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione *voce* Ministero dello sviluppo economico, *legge* decreto-legge n. 201 del 2011: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici - articolo 3, comma 4: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 - Cap. 7342), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:
CP: 1.500;
CS: 1.500;

2014:
CP: 1.000;
CS: 1.000;

2015:
CP: 2.000;
CS: 2.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale, *programma* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate *voce* Ministero dello sviluppo economico Legge finanziaria n. 289 del 2002: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (2.1 - cap. 8425) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:
CP: -1.500;
CS: -1.500;

2014:
CP: -1.000;
CS: -1.000;

2015:
CP: -2.000;
CS: -2.000.

Tab. E. 3. Raisi.